IL DOTTOR VOLGARE
LIBRO NONO.

il quale contiene trè parti; Cioè

PARTE PRIMA.

DELLI

TESTAMENTI, E CODICILLI

E DELL'

ALTRE VLTIME VOLONTA'

PARTE SECONDA.

DELL'

EREDE, E DELL'EREDITA'

PARTE TERZA.

DELLA

LEGITTIMA; DELLA TREBEL-
lianica, Delli megliorament i;
E dell'altre detrazioni.

INDICE DEGLI ARGOMENTI DE' CAPITOLI DI QVESTA PARTE PRIMA DE TESTAMENTI

CAPITOLO PRIMO.

DElla facoltà di fare il teſtamento, ouero in altro modo di diſporre delle ſue robbe doppo morte per vltima volontà; E ſe quella naſca dalla legge di natura, oueramente dalla legge delle genti, ò pure dalla legge poſitiua; E ſe all' vltime volontà ſi poſſa derogare, ouero diſpenſare dal Principe.

CAP. II.

Della diſtinzione di più generi, ouero di più ſpecie di teſtamenti, e dell' altre vltime volontà,

Degli

CAP. VII.

Degli altri difetti, e dell' inualidità dè teſtamenti reſultanti dalle circoſtanze particolari del fatto anche quando vi ſiano tutte le ſolennitá neceſſarie.

CAP. VIII.

Degli altri caſi dell' inualidità del teſtamento, che riſulta dalla diſpoſizione della legge, ancorche l' atto ſia ſincero, e per altro perfetto; E dell' operazione della clauſola codicillare, ò ſimile.

CAP. IX.

Della riuocazione del teſtamento, ò di altra vltima volontà, quando s' intenda fatta, in maniera, che ſia ſufficiente, ò nò.

CAP. X.

Dell' inteſtabilità paſſiua, cioè di quelle perſone, le quali ſiano inabili, ouero indegne di ottenere il comodo dè teſtamenti, ouero di al-

tra

CAP. XI.

CAP. XII.

CAP. I.

CAPITOLO PRIMO.

Della facoltà di fare il teſtamento, ouero in altro modo di diſporre delle ſue robbe doppò morte per vltima volontà; E ſe quella naſca dalla legge di natura, oueramente dalla legge delle genti, ò pure dalla legge poſitiua; E ſe all' vltime volontà ſi poſſa derogare, ò diſpenſare dal Principe.

SOMMARIO.

1 *SE la facoltà di teſtare ſia di legge di natura, ò ciuile.*
2 *Se la facoltà di teſtare ſi debba concedere.*
3 *Se le limoſine doppò morte giouino.*
4 *Che il Principe poſſa diſpenſare, ò derogare all' teſtamenti.*
5 *Della detta facoltà di derogare, ò di commutare, à chi ſpetti.*
6 *Se vi ſi ricerchi giuſta cauſa.*

CAP. I.

CAP. I.

ACcennando alcune leggi ciuili de Romani, che per la legge di natura,ò per quella delle genti si debba concedere à ciascuno la libertà di disporre delle sue robbe, anche dopò morte, e di potersi destinare quei successori,che à ciascuno piaccia,cō quelle leggi, e cōdizioni che gli parerà prescriuergli,e che però l' osseruanza di tal disposizione venga ordinata dalla medesima legge di natura, ò delle genti; Quindi alcuni Giuristi, con la loro scorta & anche alcuni Morali credono,che il commutare, ò il derogare, ò dispensare all' vltime volontà, & alle leggi, e condizioni in loro ordinate, non si possa fare dal Principe, mentre à questo, ancorche sia sourano, si nega la podestà di derogare alla legge di natura, ouero à quella delle genti, essendo questi termini sinonimi,cioè che l'istesso sia la legge di natura seconnonimi daria,che quella delle genti primaria, conforme nel proemio si accenna.

Tuttauia ciò contiene vn chiaro errore, cagionato dalla solita semplicità dè Giuristi nel caminare con la sola lettera delle leggi ciuili; In quell' istesso

ſo modo che i medeſimi ſogliono dire, che tutte le coſe del mondo anticamente foſſero comuni, e che non vi foſſero li dominij priuati diſtinti, del mio, e del tuò; Oueramente che la legitima, la qual'è douuta alli deſcendenti,& agli aſcendenti ſia di legge di natura, con ſimili fredure accennate nelle ſudette,& in altre materie,mentre ſi dicono di legge di natura, ò delle genti per vn certo modo di parlare, all' effetto di contradiſtinguerle da quelle coſe, le quali ſi ſono introdotte totalmente di nuouo dalle leggi ciuili dè Romani, ſiche foſſero già comuni ad altre genti, ò nazioni prima che naſceſſe, ó che creſceſſe queſta Republica; O pure che ſiano coſe ordinate dalla legge poſitiua per vn certo iſtinto, ò ſtimolo naturale; Mà nel rimanente, è coſa certa che tutte le coſe ſudette, e particolarmente queſta facoltà, di far teſtamento, e di diſporre del ſuo per doppò che ſarà morto, naſce dalla legge vmana, oueramente poſitiua.

Et è tãto vero che queſta facoltà di far teſtamento, ouero in altro modo diſporre per vltima volontà del ſuo dopò morte ſia della legge vmana, ò poſitiua, e non di quella della natura, ò delle genti, che dà molti ãtichi, & anche da moderni profeſſori della filoſofia,e dell'altre lettere,queſta podeſtà viene totalmente negata, e ſi dice contraria all' iſteſſa natura, dando forza ad vna diſpoſizione che feriſce vn tempo inabile, quando il diſponente ſia già

2

annichilato, e non sia più padrone.

Anzi alcuni sono di opinione (la quale però dalla Chiesa ragioneuolmente è dannata come te- 3 meraria) che l'elemosine, e le altre pie disposizioni fatte per doppò morte, non siano meritorie; Bensiche sono di molto maggior merito, quelle che si facciano in vita per l'atto della spropriazione di quello che già si possieda, facendo vn'atto di virtù, contrario all'auarizia, quasi che in morte ciò segua perche le robbe non si possono più tenere, ne si possono portar seco.

Et altrimente, se questa facoltà di testare spettasse per la legge di natura, ò delle genti, non aurebbe possuto la legge positiua stabilirui tante diuerse forme, e tante solennità, mà dourebbe bastare la semplice proua naturale, nella maniera che basta nelle disposizioni pie; Ne meno aurebbe possuto inabilitare ì figluoli di fameglia, & i serui, li religiosi professi, li chierici nelli beni acquistati per causa del chericato, & anche in alcune parti le donne senza alcune solennità màggiori, con altre simili disposizioni sopra ciò fatte dalla legge comune, ciuile, ò canonica, oueramente dalla municipale.

Che però resta fermo, che ciò nasca dalla legge 4 ciuile, ò positiua, e per conseguenza che il Principe sourano, il quale abbia la podestà di fare e di disfare le leggi, e che perciò si dice vna legge viua, ò anima-

nimata, poſſa derogare ò diſpenſare à queſte diſpo-
ſizioni, in tutto, ò in parte, ſecondo che gli parerà ;
Douendo dirſi quell'iſteſſo ,c he ſi è accẽnato di ſo-
pra , & anche nel libro ſeſto della dote , e di ſotto
nel titolo della legitima, & altroue più volte , cioè
che la legge ciuile vſa queſto termine di legge
della natura, ò delle genti,per ſignificare quelle co-
ſe , le quali prima che la Republica Romana fuſſe
in eſſere, e che faceſſe le ſue leggi, erano già in vſo
più comunemente appreſſo molte nazioni, confor-
me inſegna la Scrittura Sacra, la quale anche in ra-
gione d' iſtoria è la più antica , e la maeſtra di tutte,
in occaſione del miſterioſo teſtamento d' Iſach , di
qualche ſcandalo à coloro,ì quali nõ badando al mi-
ſtero , caminano con la ſola lettera , ouero con le
leggi vmane ; Diſtinguendo in tal modo quell' al-
tre coſe che ſon ſtate dalla ſua legge introdotte di
nuouo,quaſi che queſt' vſo ſia cagionato da vn cer-
to ſtimolo naturale;Oueramẽte che il medeſimo vſo
abbia fatto queſto effetto , che ſi ſtimi vna facoltà
naturale, conforme ancora ſi è accennato nel libro
primo de feudi in occaſione di trattare della Bolla
de Baroni .

E ſe bene molti ſcrittori credono , che queſta
podeſtà di commutare l' vltime volontà , ſia ſola-
5 mente del Papa, e non degli altri Principi; Nondi-
meno ciò contiene ancora vn' equiuoco chiaro, at-
teſoche camina bene in quell' vltime volontà , le

 qua-

quali contengano diſpoſizioni pie, come non ſoggette alla podeſtà laicale; Mà non già quando ſi tratta di diſpoſizioni profane, ò temporali, non ſcorgendoſi in eſſe probabile ragione di differenza.

Come ancora in queſto propoſito, ſogliono li Morali diffonderſi molto, ſe ciò ſi poſſa fare ſenza la giuſta cauſa della publica neceſſità, ò vtilità; Mà conforme à ſufficienza ſi è diſcorſo nel libro ſecondo de Regali, in propoſito di trattare della podeſtà del Principe di togliere le ragioni del terzo, cio che ſia nel foro interno, del quale non è mia parte il trattare, ſiche ſe ne laſcia il luogo alla verità; Per quelche ſi appartiene al foro eſterno, pare che oggidì ſia vna coſa fuora di dubbio, per quelche n' inſegna la pratica della Curia Romana, e di tutti gl' altri principati del Mondo cattolico, nelli quali ſi abbia l' vſo della legge ciuile, e canonica, e della vita ciuile.

Deue benſi queſto requiſito della giuſta cauſa auerſi in conſiderazione dal Principe, per regolare la ſua volontà, acciò meriti che ſia detta ragioneuole è ben regolata, cõforme nel ſudetto libro ſecondo dè Regali ſi diſcorre; Eſſendo per altro ragioneuole di dare al Principe, ouero ad vn' altro Magiſtrato regolatore della Republica queſta podeſtà, poiche le contingenze, ò le vicendeuolezze delle coſe del Mondo bene ſpeſſo portano, che biſogna mutare

6

anche

anche le leggi generali fatte con tanta accuratezza dà molti ſauij, molto più queſte diſpoſizioni particolari, che ſi mutarebbono veriſimilmente dagl' iſteſſi, i quali le fecero; Che però tutte le queſtioni in queſto propoſito ſi reſtringono al vizio della ſurrezzione, ouero al defetto dell' intenzione, per la regola che in dubbio non ſi preſume che il Principe voglia leuare la ragione del terzo. A

*

A

Di tutto ciò ſi parla nel lib. 2. dè Regali nel diſc. 148. nel lib 10. de fidecõmiſſi nelli diſcorſi 141. 165. e ſeguenti & altroue.

CA-

CAPITOLO II.

Della diſtinzione di più generi, ò di più ſpecie di teſtamenti, e dell'altre vltime volontà; E delle loro diuerſe forme, ò ſolennità, ſecondo la diſpoſizione della legge ciuile.

SOMMARIO.

1 *IN queſto titolo ſi tratta del teſtamento, ò altre vltime volontà.*
2 *Del teſtamento del padre con li figli.*
3 *Del teſtamento delli ſoldati.*
4 *Delle diuerſe ſorti di teſtamenti.*
5 *Del teſtamento del cieco.*
6 *Della nuoua forma di teſtare più vſata, che ſi dice nuncupatiuo di nuncupazione implicita.*
7 *Delli caſi, nelli quali baſtano minori ſolennità.*
8 *Delli codicilli.*

CAP.

CAP. II.

1 Ralasciando di trattare della significazione dè vocaboli, ouero della loro deriuazione, ò definizione, come cose di poco profitto alla pratica forense, della quale si tratta; Si deue primieramente supporre, che in questo libro si tratta solamẽte delle prime, e delle immediate disposizioni, le quali si facciano dal moriẽte di tutta la sua robba, e dell'eredità, à fauore di coloro, i quali escludendo i legitimi successori, che sono chiamati dalla legge alla successione intestata, abbiano da auere la successione subito, & immediatamente, atteso che quella successione, la quale sia mediata, cioè che si lasciasse ad vno per douersi restituire ad vn altro, cade sotto la materia dè fideicómissi, della quale si tratta particolarmente nel libro seguente;

E quanto à quelle cose, le quali dall'erede si deuono dare agli altri per ordine del testatore, cadono parimente sotto diuerse materie, cioè delli legati si tratta particolarmente nel libro vndecimo; E sotto la materia delle donazioni si tratta di quelle per causa di morte; Che però in questo libro si tratta solamente dè testamenti, e dè codicilli, mentre se

bene

bene da Giurifti fi vfa vn cert' altro termine generale di femplice vltima volontà; Nondimeno in pratica pare, che ciò abbia dell'ideale, ftante che tutte le difpofizioni fi dicono, ò teftamenti, ò codicilli, ò fidecommiffi, ò legati, oueramente donazioni per caufa di morte.

Per quello dunque che riguarda li teftamenti;
2 La legge ciuile ne hà conofciuto quattro forte, cioè due priuilegiati, e due non priuilegiati; Li priuilegiati fono, quello del padre con i figli, nel quale non defidera folennità, mà fi contenta della fola proua naturale fopra la volontà perfetta; E ciò per vna molto congrua ragione, che la difpofizione, la quale fi faccia dal padre cõ li figli, importa più tofto vna diftribuzione, oueramente vna diuifione di quello che porta feco vn certo ftimolo naturale, ftimandofi vn atto di prudenza, che il padre faccia quefta diftribuzione in vita, per togliere l'occafioni delle difcordie, le quali tra fratelli fogliono effere ad vn certo modo connaturali.

Si deue intendere però, quando il padre offerui trà loro l'egualità, oueramente che non vi fia vna difuguaglianza confiderabile, mentre in quefto cafo ceffando la fudetta ragione, pare che debba ceffare la difpofizione legale ch'à lei è appoggiata; Che però fe bene fopra ciò fi fcorge la folita varietà delle opinioni; Tuttauia pare che non vi cada vna regola generale, mà che dipenda la decifione

dalle

dalle circoſtanze del fatto, le quali inducano, ò reſpettiuamente eſcludano quei ſoſpetti, per i quali, la legge nelli teſtamenti hà introdotto tante ſolennità. A

A
Nelli diſc. 26. e 27. di queſto titolo.

L'altra ſpecie di teſtamento priuilegiato, è quello delli ſoldati; Quando peró ſtiano nel campo, e ſotto i padiglioni, combattendo, ò in procinto di combattere, mentre in queſti teſtamenti parimẽte nõ ſi deſiderano le ſolennità, mà baſta la ſola proua naturale della volontà perfetta; E ciò per doppia ragione, vna cioè della ſemplicità militare, che per ordinario coloro, i quali attendano all'armi, ſono poco verſati nelle lettere; Anzi queſte ſi ſogliono ſtimare pregiudiziali al coraggio militare; E l'altra perche nel campo non ſi poſſono facilmente auere i Notari, & i Sauij così prontamente, con la direzione de quali ſi poſſa comodamente fare il teſtamento con le douute ſolennità; Che però quando il caſo dia, che il ſoldato ſtia in Città, ò in altro luogo pacifico, come occorre quando nell'inuerno i ſoldati ſi ritirano à quartiere, ò che ritornano alle proprie caſe, in tal caſo, ceſſando la ragione ſudetta, ceſſa ancora il priuilegio, e ſi camina con la regola generale degli altri del popolo. B

3

B
Nelli diſc. 28. di queſto titolo.

Si è dubitato da molti, ſe li ſoldati dè noſtri tempi godano di quei priuilegij, che dalle leggi ciuili ſi leggono conceduti alli ſoldati dell'antico Imperio Romano, per la ragione di dubitare, che

oggidì nõ ſiano in vſo le antiche forme, e le ſolennità della milizia, e particolarmente quelle del cingolo, e del giuramento ſolẽne; Tuttauia, ciò che ſia agli altri effetti priuilegiatiui, circa li quali, pare che ſia più comunemente riceuuta l'opinione negatiua; Eccetto quella ſpecie di milizie, nelle quali ſi oſſeruano l'iſteſſe ſolennità, oueramente che vi cadano l'iſteſſe ragioni di douer ſtare ſempre pronto al combattimento, conforme ſi ſuole eſemplificare nelle milizie eccleſiaſtiche, ò pie che oggidì abbiamo in vſo, come per eſempio ſono quelle di S. Gio. Gieroſolimitano volgarmente di Malta, e di S. Steſano, e ſimili. C

C
Nel lib. 3. della giuriſdizione nel diſc. 92.

Per quel che ſpetta à queſto priuilegio, particolarmente dè teſtamenti, è più riceuuta l'opinione affermatiua, quando però (come ſi è detto) ſi ſtia in campo, e non altrimente; Venendo ſotto nome di campo, anche l'armata nauale, ò maritima per entrarui l'iſteſſa ragione. D

D
Nel detto diſc. 28.

Circoſcritti queſti caſi; Per quel che ſpetta alla generalità del popolo, la quale è ſolita dalle leggi ciuili eſplicarſi col termine, ò col vocabolo dè pagani, li quali generalmente ſi dicono tutti coloro, li quali non ſiano ſoldati; L'iſteſſa legge ciuile hà conoſciuto due ſorte di teſtamenti; Vno de quali
4 ſi dice ſolenne, & in ſcritti, e l'altro ſi dice nuncupatiuo.

Quello della prima ſpecie, ricerca neceſſariamẽte

te la ſcrittura del medeſimo teſtatore, ouero di vn altro fiduciario con la ſua ſottoſcrizione, e che ſia chiuſo, e ſigillato con ſette ſigilli dell'iſteſſo teſtatore, ò con quelli dè teſtimonij, oueramente di vn altro eletto dal teſtatore medeſimo, e che ſia ſottoſcritto da ſette teſtimonij, maſchi, maggiori, e degni di fede; Ordinandoſi ancora molt'altre ſolennità dopo che ſia ſeguita la morte del teſtatore, nell'apertura, e nella publicazione.

L'altra ſpecie del nuncupatiuo è quello, che ſi fà ſenza ſcrittura, cioè che il teſtatore, con la bocca propria nomini, & iſtituiſca l'erede, e che faccia le altre diſpoſizioni, alla preſenza parimente di ſette teſtimonij maſchi, e maggiori come ſopra, con le altre ſolennità richieſte dopo la morte del teſtatore, cioè della publicazione, con citare li venienti ab inteſtato.

E quando ſi trattaſſe di teſtamento di vn cieco ſi aggiungono cert'altre ſolennità, e particolarmēte ch'eſſendo ſcritta tutta la diſpoſizione da vn fiduciario eletto dal teſtatore, quella ſia letta di parola in parola ſinceramente, in preſenza di otto teſtimonij, aggiungendone vno di più, e con la ſua ſpecifica, e certa approuazione, acciò in tal modo ne riſulti vna totale certezza della ſua volontà. E

5

E *Del teſtamento del cieco nelli diſcorſi 18, e 33 di queſto titolo.*

L'vna, e l'altra forma di teſtare, riuſciuano molto pericoloſe, ſiche la ſperienza inſegnaua, che la maggior parte de teſtamenti non aueſſe il ſuo ef-

fetto; Atteſo che la prima ſpecie di quel teſtamento, che ſi dice ſolenne, ouero in ſcritti, così nel farlo, come nel riconoſcerlo, e nell'aprirlo, e publicarlo, ricerca tante formalità, ò ſolennità come per vna ſpecie di ſuperſtizione, che ſeruiua per vn continuo ſeminario di liti.

E l'altra ſpecie di nuncupatiuo ſolea reſtare ſenza il ſuo effetto, per la morte, ò per l'aſſenza d'alcuni de teſtimonij; Et anche alle volte per la triſtizia, e per la loro ſubornazione in non volerſi eſaminare, oueramente col deporre variamente, in maniera che l'atto non reſtaſſe concluſo; O pure nella traſcuraggine che ſi commettea nella publicazione.

Per remediare dunque à queſti diſordini, dopò che ſeguì la caſuale inuenzione, e l'vſo delle leggi in Italia, ſecondo la più volte accennata iſtoria legale; Sperimentando li primi Interpreti, e maeſtri, li quali furono noſtri Italiani, che per queſti inconuenienti, quaſi tutti i teſtatori reſtauano ingannati; Quindi giudizioſamēte cominciarono ad introdurui l'autorità del publico Notaro, mediante la quale, ſubito, e da principio, con la diſpoſizione publicamente fatta auanti li teſtimonij, vi ſi faceſſe vn'iſtromento publico, mētre in queſto modo ſi ripara à tutti li ſudetti inconuenienti, cioè che li teſtimonij poſſano mancare, ouero che ſia in arbitrio di alcuni di loro d'impedire la perfezione

6

dell'

dell'atto; Che però, quando in questo caso non vi concorra vna proua tale, che conuinca il Notaro di falsità, quest'istrumento publico basta senz' altra solennità di apertura, ò di publicazione. F

F *Nelli discorsi 2. e 4. e nel supplemento di questo titolo.*

Mà perche questa forma per istromento publico fatto sopra il tenore della disposizione, conforme la seconda specie del nuncupatiuo, per ordinario è poco grata, per il comun' vso, e desiderio degli vomini, regolato da molta ragione, e prudenza, di non far palese la loro volontà, se non dopo la morte, che sia già seguita in quel modo che siegue quando si osserua la prima specie del testamento solenne; Et all'incontro questa è tanto scrupolosa, e soggetta all'inualidità, che rare volte l'atto si riduce à porto.

Quindi con molto giudizio li medesimi primi interpreti, e maestri, introdussero vna certa nuoua specie mista, la quale participasse dell'vna, e dell' altra, cioè che la disposizione si riduca in scrittura chiusa, e sigillata, quando così voglia il testatore, mà che in effetto abbia natura di testamento nuncupatiuo, siche non sia soggetto alla forma scrupolosa del solenne, che però viene chiamato vn testamento nuncupatiuo di nuncupazione implicita; cioè che il testatore auendo scritto, ò fatto scriuere la sua volontà, in vno, ò in più fogli, questi cositi, ò in altro modo chiusi, e sigillati, li consegni al

No-

Notaro in presenza di sette testimonij, dicendo che quanto in quelli fogli si contiene, sia la sua volontà; E questo è il più comune, & il più vsato modo di testare d'oggidì.

E se bene alcuni credono, che questa forma di testare debba bastare per li legati, e per altre disposizioni particolari, mà non per l'istituzione dell'erede, mentre questo deue essere nominato con la propria bocca dal testatore in presenza dè testimonij; Tuttauia, secondo la più vera, e la più riceuuta opinione, hà luogo anche nell'istituzione dell' erede, la quale basta così implicita, e relatiua alla scrittura.

Anzi questa forma di testare si può praticare anche senza la scrittura iui presente, mà con la relazione ad vna scrittura, la qual sia in potere d'vn terzo; Come per esempio in mano di qualche religioso, ò del proprio confessore, oueramente in vn certo luogo designato dal testatore, come per esempio in qualche studiolo, con casi simili.

Le difficoltà però maggiori, che in questa forma di testare frequentemente occorrono in pratica, consistono sopra la certificazione dell'identità di tal scrittura, la quale da Giuristi si dice schedula; cioè, se veramente sia quella, della quale abbia parlato il testatore, per la possibile supposizione di vn foglio per vn'altro, anche quando si consegnasse al

No-

Notaro,e se,e che specie di proue si desiderino per tal'effetto.

Sopra di ciò li medesimi Giuristi si sono intricati di mala maniera, à segno che oggidì pare che sia ridotto all'arbitrio dè Giudici, e dè Tribunali, di far morire le persone con testamento, ò senza, nella maniera che à loro piaccia; Nè sopra ciò è possibile di dare vna regola generale, & accertata, applicabile ad ogni caso, (ciò che con la solita inezia sogliano credere alcuni, li quali caminano con le sole formalità, regolando tutti i casi in vn istesso modo con equiuoci troppo euidenti); Atteso che in effetto si deue dire vna questione di puro fatto, la quale riceue la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, se, e quando sia, ò nò ben prouata l'identità di quella scrittura, ò pure che vi sia il sospetto della supposizione di vn foglio per l'altro, siche non si dubiti, che si sia fatto il testamento, mà sia incerta la dispozizione, che vuol dire l'istesso che l'esser morto senza testamento, cōforme narrando molti casi per maggiore istruzione, si discorre nel Teatro, al quale però nell'occorrenze conuerrà ricorrere, mentre non è possibile il ridurre ad vna regola certa quel che dipende dal fatto, e dalle circostanze particolari, e se ne parla ancora di sotto nel capitolo settimo. G

G *Nelli disc. 1. e seguenti di questo titolo.*

Si danno ancora alcuni casi, nelli quali caminan-

nando con gl'isteffi termini della legge ciuile, basta vn numero minore de testimonij, ouero che in questi non si ricerchi rigorosamente tanta idoneità; Cioè quando si tratta di testamento in tempo di peste, ouero che il testatore si troui in potere dè nemici, ò dè corsari; O pure in campagna à rusticare, volendo forse la più comune opinione, che in questi casi bastino cinque testimonij, e che non vi si ricerchino tante solennità; Mà in ciò si dourà deferire molto agli stili de paesi, e de tribunali; E questo quanto alli testamenti. H

7

H *Nelli disc.27. di questo titolo in occasione della peste.*

Quanto poi alli codicilli; Per stimarsi questi di minor considerazione, e di minore pregiudizio, mentre in essi non si può ordinare l'istituzione dell'erede, ne meno si può togliere quell'istituzione, che si fosse fatta nel testamento, mà solamente vi si possono ordinare i legati, & i fidecommissi, bastano solamente cinque testimonij.

8

Si crede però che ciò contenga vna di quelle formalità dè Leggisti, che sono degne di riso; Atteso che potendosi nelli codicilli ordinare la restituzione di tutta l'eredità per fidecommisso, e potendosi ancora all'erede scritto, ò intestato proibire la trebellianica, & ogni altra detrazione; Quindi segue, che in sostanza si riduca il tutto ad vna mera formalità di parole, con niuno, ò pochissimo effetto, conforme si discorre ancora di

sotto

ſotto nel capitolo ottauo; in occaſione di trattare dell'operazione della clauſula codicillare; E per conſeguenza non ſi sà vedere à qual ragione probabile reſti in pratica appoggiata queſta differẽza, la quale però ſi riduce ad vna mera formalità, conforme occorre in tant'altre coſe.

✠

CAPITOLO TERZO.

Delli teſtamenti, e dell' altre diſpoſizioni, e delle loro forme, e ſolennità, ſecondo la diſpoſizione della legge canonica, à cauſe pie, & anche alle profane.

SOMMARIO.

1 *LA legge canonica non fà tante diſtinzioni quante ne fà la legge ciuile.*
2 *Del teſtamento à cauſe pie.*
3 *Li priuilegij della pia cauſa à che giouino.*
4 *Se gioui la cauſa pia per l' altre diſpoſizioni profane.*
5 *Se ſia diſpoſizione pia quando ſia à fauore d' amico, ò parente pouero.*
6 *Della diſpozione à fauore dè parenti, con peſo di meſſe ſe ſia pia.*
7 *Se trà più cauſe pie il priuilegio ceſſi.*
8 *Del teſtamento à cauſe profane ſecondo la legge canonica.*

CAP. III.

1 LA legge canonica non fà le distinzioni che si fanno dalla legge ciuile, che si sono accēnate nel cap. precedente, trà li testamenti solenni, e nō solēni, ouero trà li scritti, e li non scritti, anzi ne meno trà li testamenti, e li codicilli, mà pigliando generalmente per testamento ogn' vltima volontà, e caminando più tosto con la verità naturale, che con le superstiziose sottigliezze della legge ciuile, costituisce due sorti d' vltime volontà; Vna cioè sopra le dispoſizioni pie, e l'altra sopra le profane, ouero temporali.

Per quelche si appartiene alla prima specie delle 2 disposizioni pie, cioè fatte à fauore della Chiesa, ò di qualche opera pia, la legge canonica si contenta della sola proua naturale di due testimonij, oueramente di vna scrittura priuata, scritta, ò sottoscrit-

ta dal teſtatore, e d'ogn' altra ſpecie di proua naturale, ſenza ſolennità alcuna, attendendoſi la ſola verità naturale, nell' iſteſſa maniera che dalla legge ciuile ſi diſpone nel teſtamento del padre con i figli.

E ſe bene alcuni ſcritori di quella ſciocca razza, la quale camina con la ſola lettera delle leggi, credono che ſiano neceſſarij, ò per forma, ouero per ſolennità, almeno due teſtimonij per la ragione che li canoni, ì quali ſopra ciò diſpongono, parlano in queſti termini, che ſi ſia fatto il teſtamento auanti due teſtimonij; Nondimeno ciò contiene vn chiaro errore & è coſa più comunemēte reprouata, atteſoche l' interuento de teſtimonij ſtà demoſtratiuamēte, perche coſi portaua quel caſo, in occaſione del quale dalli canoni ciò ſi decide, mà non già che ſia coſa preciſa, e taſſatiua, in maniera ch' eſcluda l' altra ſpecie della proua naturale.

Come ancora, ſe bene molti dell' iſteſſa razza credono, che queſto ſia vn priuilegio conceduto dalla legge canonica alla cauſa pia; Nondimeno ciò parimente contiene vn' equiuoco manifeſto, poiche ſe bene da alcuni dotti, e ben fōdati ſcrittori, ſi è vſato queſto termine di priuilegio; Tuttauia ciò ſi dice vn cert' vſo improprio, di parlare, e per cōtradiſtinguere queſti teſtamenti dagli ordinarij, e non priuilegiati, mà nō già che ſia priuilegio; Mētre ciò naſce più toſto da quella ragione, che appreſſo Dio

ſi de-

si deue attendere la sola verità naturale; Et ancora perche la Chiesa, ò la causa pia non è sogget-ta alla legge ciuile, & all' altre leggi laicali.

E quindi nasce che questa legge canonica si de-ue osseruare anche nel foro secolare da per tutto, nella maniera che la legge ciuile sopra il testamen-to del padre con i figli si deue osseruare nel foro ecclesiastico, mentre non è effetto della sola legge, mà della ragione.

Camina però tutto ciò, col presupposto che non osti l' imperfezione naturale, la quale non si può supplire dalla prerogatiua della Chiesa, ò della cau-sa pia mentre questa è solamēte suppletiua delli de-fetti della solennità introdotte dalla legge positiua mà non già di quelli della volontà, ouero della verità naturale, per essere della legge di natura.

3

Questa imperfezione, può cadere in due manie-re; Priemieramente, cioè, quando non vi sia la pe-fetta, e la ben concludente proua naturale sufficien-te à condannare anche negli obblighi, e nelli con-tratti trà viui; Et à questo fine, quando siano due testimonij solamente, è necessario che siano intieri, cioè senza eccezione considerabile, la quale sminui-sca la loro fede, e particolarmente per qualche in-teresse proprio; Come per esempio sono li chierici ouero li religiosi dell' istessa Chiesa, ò del Mona-sterio, à fauore del quale si sia fatta la deposizione, quando nō vi concorrano degli altri āminicoli sup-

ple-

pletiui; E ciò per le regole generali, & indefferenti in questa materia delle proue, mà non già per qualche forma, oueramente solennità speciale.

E l'altra maggiore imperfezione, la quale in ciò si attende, la quale dà maggior occasione di dispute, cõsiste nella volõtà, qũdo anche vi cõcorrano le proue perfette, e concludenti, cioè che debba essere vna volontà già determinata e perfetta, mà non già quando sia vna semplice velleità, ouero vn'proposito, e come li Giuristi dicono, che sia ridotta all'atto di testare, & nel termine, e che non sia in via; Per quella ragione, che frequẽtemente porta il caso, che si suole preparare vna disposizione, riducendosi etiandio à scrittura in presenza di più testimonij, in maniera, che la proua sia certa & indubitata, mà che la volontà non sia ancora determinata, e come i nostri dicono, ancora ambulante, ouero in via, e non in termine.

Come per esempio, chiama il testatore il Notaro, oueramente vn'altro confidente, e comunicandogli la sua volontà, anche in presenza di persone in numero sufficiente, fà scriuere la sua disposizione, la quale secondo la faccia della scrittura, sarebbe già perfetta; mà dopoi ordina all'istesso Notaro, ò ad vn'altro cõfidente, che ritorni il giorno seguente, ò pure in vn'altr'ora per stipulare il testamento, e che in tanto segua la morte, ouero il furore, in maniera che l'atto non si possa consumare

nella

nella maniera, che si è ordinato, in tal caso l'atto si dirà imperfetto, anche nella volontà, secondo la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione; O pure che mentre stà disponendo, & auendo già fatte alcune pie disposizioni, mà continuando tuttauia il testamento, il quale sia ancora imperfetto, e non compito, gli sopragiunga la morte, ò vn' altro impedimento, con casi simili; Ogni volta però che non vi concorrano proue, ò argomenti tali, dalli quali apparisca della volontà già perfetta, e totalmente determinata circa quell' opera pia; Che però in questa materia, gran parte vi hanno le circostanze del fatto, conforme generalmente occorre in tutte le questioni di volontà, le quali però si rendono incapaci di vna regola ferma, e generale applicabile ad ogni caso. A

A
Di tutto ciò nel li disc. 12. e seguenti di questo titolo.

Presupposta la perfezione della volontà; Entra il dubbio, se contenendo vn' istesso testamento diuerse disposizioni, pie, e profane, debba questo priuilegio della causa pia suffragare all' altre disposizioni profane, le quali considerate da se stesse sarebbono imperfette per il defetto delle solennità; Et in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni, in maniera che non è possibile lo stabilirui vna regola certa, mà solamente si può discorrere del proprio senso, secondo il quale, più distintamente accennato nel Teatro, deue parimente questa dirsi vna questione più di fatto, che di legge, e per con-

4

seguen-

ſeguenza deue deciderſi con le circoſtanze partico-
lari di ciaſcun caſo, conſiderando, ſe l' iſteſſa cauſa
pia ſia l' erede vniuerſale, in maniera che l' impu-
gnare le particolari diſpoſizioni profane, ridondaſſe
à ſuo comodo, mentre in queſto caſo, ciò non ſi
dourebbe permettere; E quando anche ciò ſi veri-
fichi, ſi deue auere il riguardo, ſe l' iſtituzione
della cauſa pia ſi fuſſe fatta con buona fede, ò pure
all' incontro artificioſamente con poco ſuo como-
do, in maniera che il tutto, ò la maggior parte del-
la diſpoſizione foſſe à fauore delle cauſe profane,
all' effetto di ſoſtenerle con queſto manto, ancor-
che non ſiano ſolenni; O pure con altre circoſtan-
ze ſimili da conſiderarſi col prudente arbitrio del
giudice, il quale (conforme più volte ſi è accenna-
to) per ben regolare queſto ſuo arbitrio, non
deue, con la ſolita ſciocchezza d' alcuni badare, alla
ſola formalità di certi rigori legali, mà deue conſi-
derare il fine, e la ragione, per la quale la legge hà
coſi prouiſto. B

B
Nel ſudetto diſc. 12. di queſto tit.

Suole parimente cadere con frequenza il dub-
bio, ſe ſi debba dire diſpoſizione pia, ò nò, quando
non ſia fatta à fauore della Chieſa, ouero di luogo,
ò di opere, le quali ſiano indubitatamente pie, ò
5 eccleſiaſtiche, mà che vi poſſa cadere il dubbio, ſe il
teſtatore ſi ſia moſſo più toſto da vn' motiuo carna-
le, che da pio, e ſpirituale; Come per eſempio quãdo
diſponga à fauore di alcune perſone, oueramente
di

di vn certo loro genere, in maniera che vi possa entrare il dubio se il principal motiuo fosse stata la parentela ò l' amicizia, ò qualch'altro affetto mondano; Et in ciò parimente non si dà vna regola certa, attesoche se bene li Giuristi con la solità varietà delle opinioni vi s' intricano molto; Tuttauia trattandosi di questione di mera volontà, e per conseguēza più di fato, che di legge, ne dourà dipendere la decisione dalle circostanze di ciascun caso, con le considerazioni più distintamente accennate nel Teatro, al quale in occorrenza si dourà ricorrere, mentre sarebbe troppo noiosa digressione il diffonderuisi; Poiche se bene per lo più comun senso dè medesimi Giuristi, in dubbio si presume che il motiuo sia stato più tosto il profano, ò il temporale della parentela ò dell' amicizia, che quello della pietà; Nondimeno questa è vna semplice presunzione legale, la quale si esclude, non solamente con la proua espressa contraria, mà ancora con le presunzioni, e gli argomenti, non scorgendosi proibizione alcuna, per la quale con ì parenti, ò con gli amici poueri non si possa disporre per il principal motiuo della pietà, mentre le regole della bene ordinata carità richiedono, che le limosine si debbano fare più tosto à parenti, & à paesani poueri, che agli estranei, dandosi nell' istesso genere di prossimo li gradi minori, ò maggiori dì prossimità. C

C
Nelli disc. 17. e seguenti e nel disc. 50. di questo tit.

E perche alle volte occorre che si faccia qualche

disposizione, con peso di messe ò di altr' opera pia; mà con vno emolumento grande, ch' ecceda il solito, à fauore de parenti, come per esempio quando si fondano delle cappellanie manuali col padronato passiuo à commodo di quei della casa ò del sangue, con piccolo peso di messe, l' elemosina delle quali per esempio à farle celebrare da altri importi vn giulio l' vna, e che al cappellano importi l' vtile di vno scudo d' oro, ò di vna dobla l' vna più ò meno; Et in tal caso, entra il dubbio, se à rispetto di questo emolumento di più si debba dire disposizione profana, ò pia; Mà è più probabile che sia tutta pia; Ogni volta che le circostanze del fatto non mostrino che il picciolo peso dell' opera pia si sia affettatamente posto per sostenere l'imperfetta disposizione profana, la quale per altro sarebbe inualida, conforme più distintamente nel teatro si discorre. D

6

D
Nelli detti disc 17. e 18.

Altre questioni cadono trà più, e diuerse disposizioni, le quali siano egualmente fatte à fauore di più cause pie, se in tal caso questo priuilegio si conquassi, in maniera che si debba caminare con le regole della legge ciuile, accennate nel capitolo antecedente, oueramente con quelle dell' istessa legge canonica nell'altra specie non priuilegiata, della quale di sotto si tratta in cause profane; Come per esempio, se la causa pia succedesse ab intestato, conforme suole occorrere

7

quan-

quando il legitimo ſucceſſore del ſangue ſi ritro-uaſſe religioſo profeſſo per la perſona del quale, ſe-condo l' opinione de Canoniſti, ſuccedde il mona-ſterio à drittura; Oueramente che vi foſſe vn' teſtamento fatto con le ſolennità ordinarie à fauo-re di vna cauſa pia, e che poi ſe ne faceſſe vn altro reuocatorio à fauore parimente di vn altra cauſa pia, il quale foſſe defettiuo nelle ſolennità, ſe que-ſto baſti; Et in ciò, ancorche alcuni tengano l' opi-nione negatiua, caminando con la regola generale che trà i priuilegiati ſi conquaſſano i priuilegij, e per conſeguenza che vi entri la diſpoſizione della legge comune; Nondimeno, ſi ſtima più vero il contrario, per la ſopradetta ragione, che queſto non è priuilegio, mà naſce dall' eſenzione della cauſa pia dalla legge poſitiua vmana, per douer eſſere re. golata con la ſola verità naturale, ſiche la maggio-re, ò minore ſolennità introdotta dalla detta legge poſitiua, non ſi deue auere in conſiderazione, e però ſi deue attendere l' vltima volontà, baſtando che ſia naturalmente perfetta. E

E *Nel diſc. 16. di queſto tit.*

Tutto ciò riguarda la prima ſpecie de teſtamen-ti conoſciuti dalla legge canonica à cauſe pie, ſo-pra la loro forma, ò la perfezione, mentre degli altri priuilegij dell'iſteſſa cauſa pia, circa l'inoffi-cioſità, ò la caducazione, ò l'incertezza, con altri difetti ſimili reſultanti dall'iſteſſa legge ciuile, ſi và

diſcorrendo di ſotto nelle ſue rubriche, ſecondo la qualità delle materie.

Quanto poi all'altra forma di teſtamento à cauſe profane, ſecondo la diſpoſizione dell'iſteſſa legge canonica; Baſta per la ſua perfezione la preſenza del parochiano, e di due teſtimonij idonei, e queſto è quello che ſopra ciò diſpõgono li canoni; Bensì che per comun ſenſo de Dottori, in queſta ſpecie di teſtamento ſi ſono aggiunte due coſe; Vna cioè, che in luogo del parrochiano, baſta il confeſſore ordinario del teſtatore, mà non già quel confeſſore, il quale non eſſendo ſolito, fuſſe ſtato accidentalmente chiamato per quella occaſione; Ilche però ſi deue intendere diſcretamente, ſecondo le circoſtanze del fatto, badando alla ragione, alla quale ciò è appoggiato, conforme ſi diſcorre nel Teatro; E l'altra che quando non vi ſia, ne il parochiano, ne il confeſſore baſtano quattro teſtimonij idonei, in maniera che due teſtimonij ſuppliſcano le parti del parochiano, oueramente del confeſſore. F

8

F
Nel diſc. 25. di queſto titolo.

Per l' iſteſſo ſenſo comune de Dottori, queſta forma di teſtare à cauſe profane, ſi riferiſce alla legge canonica, come vna legge temporale dello Stato della Chieſa, e non come legge eccleſiaſtica fatta dal Papa, come Papa, & obligatoria di tutti li cattolici; E per conſeguenza ne naſce che debba hauer luogo ſolamente nel ſuddetto dominio

nio temporale, il quale vien' esplicato col termine dello Stato ecclesiastico, e non altroue; Restando tuttauia indecisa la questione con la solita varietà dell' opinioni, se ciò s' intenda solamente per lo Stato il quale sia immediato, ouero per quello mediato, cioè che sia infeudato con vn feudo regale e di dignità, e con ragione di principato; Come per esempio sono, il Regno di Napoli, & il Ducato di Parma, e di Piacenza, tenendo alcuni l' affermatiua, & altri la negatiua, che però conuerrà deferire all' osseruanza de Tribunali maggiori, dè luoghi; Che all'incõtro l'altra forma della legge canonica di sopra trattata nelle pie disposizioni, hà luogo dà pertutto, anche nel foro laicale d' altri Principi, per l'istesso motiuo, che non è priuilegio, mà è vna ragione intrinseca, e connaturale all' atto.

Mà perche li canoni, li quali dispongono dell' vna, e dell' altra specie di testamenti, ne allegnano l' istessa ragione dell' oracolo diuino, cioè che per la proua d' ogni verità, bastino due, ò tre testimonij; Quindi li Giuristi si vanno intricando sopra la 9 ragione della differenza, e se essendo l' istessa ragione, si sia possuto ò douuto fare questa differenza della maggior proua, ò solennità, in vn caso più che nell' altro; Et in cò non mancano dè Dottori graui, li quali sono stati di senso che dalli canoni nõ si potesse derogare all' oracolo diuino, e per conseguen-

guenza, che anche in questa seconda specie de testamenti à cause profane douesse bastare l'istesso numero di due testimonij, ouero vn' altra proua naturale, nell' istessa maniera che bastano nelli testamenti à cause pie.

Mà nondimeno questa opinione viene comunemente riprouata, attesoche, se bene la legge canonica positiua non può direttamente derogare alla diuina, tuttauia la può dichiarare, oueramente può disporre in quelle cose, le quali espressamente non gli ripugnino; E che non vi sia tale ripugnanza, si comproua dalla pratica comune di quella parte del Mondo ciuile, il quale viue con queste leggi ciuili, e canoniche, mētre vi si vsa la disposizione della legge ciuile nel maggior numero di sette testimonij comunemente.

A tal segno che, se bene la disposizione de canoni camina ãcora nel foro laicale dello Stato Ecclesiastieo, tuttauia non camina nella Città, e nel distretto di Roma, per lo statuto particolare, il quale dispone, che si debba viuere secondo le leggi ciuili, che

10 però nell' istessa Roma, ch' è la residenza del sommo Pontefice, e la Metropoli del foro ecclesiastico, in pratica si camina con la legge ciuile nelle profane disposizioni.

Mà quando anche si debba caminare con l'istesso oracolo diuino; Nondimeno possono stare assieme, che in vn caso delle pie disposizioni, per il minor sospetto di fraude, ò di falsità, possano bastare

proue

proue minori, e che nell' altro per il maggior sospetto ve se ne ricerchino maggiori per quelche più distintamente si discorre nel Teatro; Che però con ragione tal questione oggidì è totalmente bandita dal foro. G

Nelli disc. 6. e 25. di questo tit.

Circa questa forma di testare à cause profane, secōdo la disposizione della legge canonica pare, che cōtro il douere si sia introdotta qualche cōfusione per alcuni scrittori, li quali cōfondendo li termini della legge ciuile con quelli della canonica, e mossi dà che li medesimi canoni dicono, che li testimonij siano idonei, vanno desiderando nell i testimonij quell' istessi rigori, con quali camina la legge ciuile senza volere ammettere quelli amminicoli, li quali nelle proue naturali sono suppletiui dell'eccezione, quasi che sia vna forma più tosto solenne che probatoria; Mà pare vn chiaro errore, mentre se li canoni egualmente nelle disposizioni pie, che nelle profane assegnano l'istessa ragione dell' oracolo diuino come sopra; E quindi chiaramente segue che nell'vna, e nell' altra specie si desidera egualmente l'istessa proua naturale, mà che la maggior proua nella specie delle profane nasca per il maggior sospetto, che vi può cadere, mentre la proua naturale non hà vna regola certa, & vniforme per douer' essere regolata dalle circostanze di ciascun caso, per quelche si discorre nel Teatro, & ancora di sotto nel libro

bro decimo quinto de giudizij nella pratica ciuile nel capitolo decimo ottauo. H

H Nel detto discorso 25.

In questa specie di testamento à cause profane dalla legge canonica si desidera l'istesso requisito, il qual' è desiderato dalla legge ciuile, cioè che li testimonij siano chiamati à quest' effetto, e come li Giuristi dicono, siano rogati dal testatore; Mà parimente circa questo punto si scorge la solita semplicità d' alcuni nel credere che questa sia solennità, mentre generalmente, anche nelli termini della legge ciuile, questo rogito non hà vna certa formalità, come alcuni scioccamente credono, perche s'intende moralmente, cioè che la disposizione non sia seguita auanti alcuni amici per gioco, e non con animo di testare, siche basta, che si siano di proposito adoprati à quest' effetto.

Resttingono ancora alcuni questa forma di testare della legge canonica, che debba caminare solamente in coloro, li quali fussero grauemente infermi; Mà parimente ciò si crede poco probabile; E del di più si discorre nel Teatro. I

I Nel detto disc. 25. e nel supplemento.

CA-

CAPITOLO QVARTO.

Delli teſtamenti, per le leggi, & per gli ſtatuti particolari dè luoghi.

SOMMARIO.

1 *SE vagliano li teſtamenti con minori ſolennità per indulti, ò leggi particolari.*
2 *Se ſi debba dare il bando alle leggi, & alli Dottori.*
3 *Dello ſtile, che ſi deue tenere nell'intelligenza delle leggi.*
4 *Delli luoghi nelli quali le ſolennità ſiano maggiori, ò minori.*
5 *Se caminino queſte leggi particolari con le Chieſe, e con le perſone eccleſiaſtiche.*
6 *Queſte leggi hanno luogo anche per li beni fuori del loro territorio.*
7 *Che in Venezia non ſiano riceuute le leggi ciuili, e della libertà di queſta Città.*
8 *Degl'indulti particolari, e della loro introduzione.*

CAP. IV.

1 GRan diſpute fanno li Giuriſti ſopra queſta materia dè teſtamenti in vna forma diuerſa da quella, che preſcriue la legge comune, per cauſa delle leggi, ò dè ſtatuti particolari, ò delle conſuetudini, ò pure delli priuilegij, quaſi che queſte conſuetudini, ò leggi ſi debbano dire illecite, e reprouate, come quelle che diano occaſione à i delitti, & alle falſità.

Queſta ragione di dubitare, in gran parte per loro deriua da alcune leggi imperiali, contenute nel corpo ciuile, per le quali, in occaſione di diſpenſare alli contadini, che poſſano diſporre con minor numero di teſtimonij, cioè con cinque, ſi dice, che ſia riprouata ogni altra legge, ò conſuetudine contraria.

Però queſta parimente è vna delle ſolite ſimplicità dè Leggiſti, & è ſorella di quella dè Canoniſti, accennata nel capitolo antecedente, cioè che il deſiderare maggior numero di due teſtimonij ſia contro la legge diuina, ſiche nõ ſe ne poſſa ordinare vn maggior numero ne anche dal Papa, e molto meno dagli altri; Mentre, conforme ſi è diſcorſo nel ca-

capitolo primo, l'istessa facoltà di testare, anche circa la sostanza, e molto più circa il suo modo, ò la forma, dipende totalmẽte dalla legge positiua, la quale può stringere, e slargare tal facoltà, ò forma à suo arbitrio; E per conseguenza, conforme li Giuriscõsulti, ò gl'Imperatori Romani antichi prescrissero le forme accennate di sopra; Così non si sà vedere per qual causa il Principe, ò il Signore, il quale nel suo principato, oueramente nel suo dominio abbia la facoltà di fare, e di disfare le leggi positiue, & à quelle dispensare, non possa mutare questa forma, e prescriuerne vn'altra à suo modo generalmente; Oueramente di concedere ad alcune persone particolari per priuilegio di poter testare con minore solennità, mentre, conforme si è detto più volte, e particolarmente nel proemio, e nel libro secondo dè Regali, & altroue, ogni principato assoluto, oggidì si dice vn imperio distinto dall'altro, siche tanta è la podestà del Principe nel proprio principato, per piccolo che sia, quanta era quella dell'Imperadore nell'antico imperio Romano, mẽtre la maggiore, ò la minore ampiezza non varia la specie; Che però conforme nella Republica di Venezia si pratica vna diuersa forma di testare, così vn'altro Principe nel suo dominio può dare vn bando generale à tutto il corpo delle leggi ciuili, & à tutti li suoi interpreti, e scrittori; Conforme nel secolo passato (à rispetto però di alcuni scrit-

2

tori, mà non già delle leggi, e di alcuni autori antichi) praticò il Duca d'Vrbino, ancorche piccolo Signore, e feudatario della Chiesa.

E veramente hà del ridicolo la simplicità dè leggisti scolastici, li quali di sopra nel proemio sono chiamati li pedanti della legge, per essere schiaui della lettera; Et anche di coloro, li quali apprendendo nelle scuole queste frenesie, le vogliono ritenere in pratica nelli tribunali; Cioè di fermarsi così tenacemente nella lettera delle leggi ciuili dè Romani, come se oggi quell'imperio fosse in essere, siche le sue leggi da per tutto fossero obligatorie, con quell'istessa autorità, che si auea nel tempo che furono fatte, non badando che, secondo l'istoria accennata nel proemio, queste leggi si osseruano più tosto per vn cert'vso dè popoli, oueramente per vn'ordine, ò per vna permissione di ciascun Principe nel suo principato, siche le può proibire, ò moderare à suo modo.

3

Che però lodando molto queste dispute per le scuole, e per le academie, al solo effetto di esercitare l'ingegno di giouani, con le questioni ideali, nella maniera che fanno i Logici, e li Filosofi nell'ente di ragione, & in cose simili, all'effetto di fargli apprender bene i termini teorici della facoltà, e per meglio risuegliarli; Per quel che si appartiene alla pratica, E cosa fuori d'ogni dubbio, che la forma di testare stabilita dalla legge comune, ò sia ciuile, ò sia

ò sia canonica possa essere alterata, in più, ò in meno, cioè contentandosi di minor numero di testimonij, ò di minori solennità; Conforme la pratica insegna, (restringendosi alla nostra Italia) nelle Città di Venezia, di Genoua, di Lucca, & altre; Et ancora nell'isola adiacente di Sardegna per la cõmunicazione delle leggi della Catalogna; Doue, & anche in tutta la Spagna, & in altre parti del nostro Mondo ciuile comunicabile, questa forma di testare si vede diuersa, e con minori solennità di quelle che si siano stabilite dalla ragion comune ciuile, ò canonica. A

4

A
Nelli disc. 10. & 11. di questo titolo.

Et all'incontro in altre parti, le solennità sono maggiori, conforme la pratica insegna nel Ducato di Sauoia, per quello, che se ne accenna nel Teatro, cioè di esibire il testamento in Senato, per conseruarsi in vn certo archiuio. B

B
Nel discorso 12.

Come ancora in diuerse Città d'Italia, nel testamento delle donne si ricercano alcune solennità maggiori, con casi simili; Che però non è materia capace di vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dal tenore delle leggi, ò dalle consuetudini. C

C
Nelli disc. 29. con più seguenti.

Il difetto della podestà, che in ciò si scorge suol' ferire le disposizioni pie, ouero le persone ecclesiastiche, quando dal Principe secolare si ordinassero solennità maggiori di quello, che dispongono li canoni, sopra la proua naturale, la quale in ciò basta,

con-

conforme si accenna nel capitolo antecedente, mẽtre in questo caso per quel che tiene vna opinione, vi cade il difetto della giurisdizione.

Bensì, che nõ pare lõtana dal probabile l'altra opi-
5 nione, la quale denega questa facoltà, ogni volta che nõ ferisca à drittura la causa pia, nè lo faccia per suo odio, mà che ferisca il proprio suddito, al quale si può generalmente togliere la facoltà di testare, come proueniente dalla sola legge positiua; Tuttauia in ciò si lascia il suo luogo alla verità, non intendendosi di fare il giudice, ouero il decisore di tal questione.

Quando dunque queste leggi vi siano, e che siano fatte da chi ne abbia l'autorità di farle nel suo dominio; Oueramente che sia consuetudine, la quale sia legitimamente indotta, e che però sia sufficiente à preualere alle leggi scritte, conforme si accenna nel proemio; Douranno queste osseruar-
6 si, e con quelle caminare, non solamente rispetto à i beni, che siano dentro il territorio di quel luogo, ò principato, mà da per tutto, mentre in questo caso nõ entra quello che nel libro vndecimo in materia dè Statuti sopra le successioni, e cose simili, si accenna sopra l'vna, e l'altra soggezione della persona, e de beni, e che però non venganò quelle robbe, che siano fuori del territorio, mentre basta che l'atto sia valido, dipendendo la comprensione delle robbe dalla volontà del testatore,

re, più che dall'operazione della legge particolare, ciò che in contrario dicano alcuni, li quali con l'istessa leguleica simplicità regolano malamente questa materia con i termini generali dè statuti, e delle leggi municipali; Atteso che, altro è considerare queste leggi in ragione dell'autorità; Et altro è considerarle in ragione della volontà del disponente, che si sia voluto con quelle conformare.

E quel che più hà del ridicolo, consiste in che copiando l'vn l'altro al solito, ciascuno porta l'essempio solito portarsi dagli antichi primi interpreti del modo di testare di Venezia, quasi che ciò dipẽda da vno statuto correttorio della legge comune, non cõsiderando che questa mai hà auuto principio, ne introduzione alcuna in quel paese.

7

Più ridicoli sono coloro, li quali per sbattere questa ragione, con gran fatica cercano di prouare, che quella Città in alcuni tempi antichi fosse stata sotto l'Imperio, e per conseguenza, che non fosse vera quella natiua, & originaria libertà che vanta, mentre all'effetto di che si tratta, questa viene stimata vna questione fuor di proposito; Atteso che, lasciando circa il punto generale il suo luogo alla verità, la qual forse più probabilmente assiste à fauore della natiua libertà, del che si accenna qualche cosa nel libro terzo; Quando anche fosse vero il presupposto contrario, non per ciò si può inferire all'effetto di che si tratta, per l'accennata ragio-

gio-

gione, che l'vſo moderno di queſte leggi doppo la loro caſuale inuenzione, non viene dall'autorità imperiale, mentre anche, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Polonia, & alcune altre parti del Mondo, ſono ſtate ſotto l'Imperio Romano, e nondimeno auendo dopoi i loro Rè preſcritta vna piena libertà, ſono totalmente aſſoluti, & independenti, nè queſte leggi vi hanno vigore alcuno, ſe nõ quello che agl'iſteſſi Rè, ò Principi ſia piaciuto di dargli, ò di permettergli; Mentre ciò che ſia in quei principij, ò tempi, nè quali alcuni critici, ò ſquitinatori vanno conſiderando molte coſe ſopra il dominio dell'Imperio d'Occidente, ò di altri Principi; Certa coſa è, che à tempo che ſeguì l'inuenzione, e che cominciò l'vſo delle leggi ciuili, queſta Città era ſenza dubbio in ſtato di piena libertà; E per conſeguenza reſta chiara la ſciocchezza di quei Giuriſti, li quali à queſt'effetto vanno miſchiando queſte materie politiche, le quali ſono à loro totalmente diſproporzionate. D

D *Nell' iſteſſi diſcorſi 10. & 11. di queſto titolo, & in altri.*

8 Per l'iſteſſe ragioni, in pratica ſenza dubbio è riceuuta la validità di teſtamenti, e dell'altre vltime volontà, che ſi faceſſero ſenza le ſolennità preſcritte dall'vna, ò l'altra legge, anche in quei luoghi doue ſiano in oſſeruanza, in vigore degl'indulti, ò dè priuilegij particolari del proprio Principe; Conforme particolarmente nella Curia Romana, più che in ogni altra parte del Mondo, inſegna la

prati-

pratica per l'antica introduzione di ſimili indulti, che ſi concedono dal Papa à i Cardinali.

E ſe bene in effetto, queſta introduzione ebbe l'origine per diuerſa ragione, cioè per abilitarli à potere generalmēte teſtare per l'inabilitazione, che riſulta da canoni nelli chierici, ſiche non fù per priuilegio ſpeciale ſopra il modo, ò la forma di teſtare; Nondimeno, eſſendo ſolito negl'iſteſſi indulti dirſi, che ciò ſi poſſa fare con vna ſemplice ſchedula priuata, ouero auanti due teſtimonij, ne ſegue che ciò ſia paſſato in natura di priuilegio, al quale li Leggiſti con le ſolite ſtirature hanno date alcune eſtenſioni, & ampliazioni, anche in quello che riguarda la volontà, e che ridonda più toſto in pregiudizio dè medeſimi teſtatori; Conforme particolarmente ſi accenna nel Teatro, in occaſione di trattare del Liboniano, cioè dell'inualidità di quei legati, ò diſpoſizioni, che lo ſcrittore del teſtamento ſcriua di ſua mano à ſuo fauore; E dopoi slargandoſi pian piano tutte le coſe del Mondo, queſti indulti, li quali anticamente erano ſpeciali dè Cardinali, ſi cominciarono à dare à Prelati qualificati, & oggidì ſi danno anche alli ciauattini, li quali praticano il palazzo.

Sopra l'operazione di queſti indulti, fanno anche li Giuriſti delle ſue al ſolito; Mentre alcuni vogliono, che vi ſia preciſamente neceſſario l'interuento almeno di due teſtimonij, quaſi che altri-

T.9.p.1.delli Teſtamenti. G men-

mente sia vn derogare alla legge diuina; Però quest'opinione più comunemente è riprouata, nell'istessa maniera, che nel capitolo antecedente si è accennato del testamento à cause pie, siche si camina con l'istesse regole sopra la proua naturale; E per conseguenza tutte le questioni si restringono al solo fatto, nell'istessa maniera, che iui si è accennato, cioè sopra la verità, ò la sufficienza della proua naturale; Et anche sopra l'altra proua della perfezione della volontà, e se questa sia nel termine, ò pure in via; Mà così sopra l'vno, come sopra l'altro non si puol dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, per l'istessa tante volte assegnata ragione, che il tutto dipende dalle circostanze particolari, per le quali, in vn caso possono bastare le proue, ancorche piccole, e nell'altro, le medesime, e molto maggiori saranno insufficienti, che però nell' occorrenze si dourà ricorrere à Professori, & à quel che se ne discorre nel Teatro. E

E
Di questi indulti si tratta nelli discorsi 6. e più seguenti di questo titolo, e nel supplemento.

C A-

CAPITOLO QVINTO.

Delle persone. alle quali non sia lecito il fare il testamento, e che siano intestabili per natura.

SOMMARIO.

1 *GEneralmente ognuno è abile à far testamento.*
2 *Delli pupilli.*
3 *Delli pazzi, ò fatui.*
4 *Del moribondo.*
5 *Del cieco.*
6 *Del muto e sordo.*
7 *Che cosa importi che l' impedimento sia naturale, ò accidentale.*

CAP. V.

1 A regola generalmente assiste ad ogn' vno per la capacià di testare, nell' istessa maniera che camina nelli contratti, e nell' altre disposizioni trà viui sopra la sua robba, essendo questo il principal' effetto del dominio, che concede vna facoltà di disporre à libero arbitrio di quelche sia suo, e come li Giuristi dicono, anche di buttarlo in mare, siche tutto il punto stà nel vedere quali siano li casi eccettuati, mentre quelli circoscritti, la regola generale affermatiua camina di piano.

Due sorti dunque d' incapacità vi sono; Vna la qual nasce dalla natura per difetto del consenso, ò del giudizio; E l'altra per accidente, perche cosi sia parso alla legge, in arbitrio della quale risiede il potere abilitare quelli, li quali da lei si siano così resi inabili.

La prima specie, della quale si tratta nel presente capitolo, si verifica in coloro, li quali diciamo 2 putti, che dalla legge si dicono pupilli, cioè costituiti in età tale, che non abbiano l' vso sufficiente della ragione, nè la perfetta volontà; Mà perche so-

pra ciò la natura non vi hà dato vna regola certa, mentre vediamo in pratica, che vi sono de putti sagaci, li quali anche in età di dodici, ò di tredici anni, e meno abbiano sofficientemente l' vso della ragione; Et all' incontro vi sono di coloro d' ingegno così tardo, che anche nell' età de quindici, ò di sedici, e più non l' abbiano à sufficienza; Nondimeno sarebbe vn continuo seminario di liti il douer prouare in ciascuno, l' vna, ò respettiuamente l' altra qualità; Quindi la legge, caminando con quello che porta la pratica più frequēte, hà stabilito à quest' effetto generalmente, vn' età certa & vniforme d' anni quattordici compiti, prima della quale, si stima che la persona sia intestabile, e la soggetta à viuere sotto l'autorità, & il gouerno del tutore, abilitandola solamente nell' vltimo giorno dell' ānno decimo quarto, cioè che basti che sia cominciato quell' vltimo giorno.

In questo genere di persone, per essere la certezza, così della legge, come del fatto inalterabile, non cadono dispute nel foro; Eccetto quando si trattasse di pie disposizioni, come non soggette alle leggi ciuili, mà contente della verità naturale, per sostentamento delle quali si facesse la proua speciale, che il disponente, anche prima dell' età determinata, auesse già l' vso della ragione sufficiente; Appunto come nel libro decimo quarto nel titolo del matrimonio, si discorre del caso, nel quale la mali-

malizia supplisca l' età. A

A Nella disposizione di vn pupillo si parla nel disc. 15. nel tit, delle donazioni nel libro 7.

L' altro genere di persone, nelle quali entra l' istessa incapacità naturale, è di coloro, li quali ancorche siano maggiori d'età, nondimeno patiscono tale infermità di mente, ò d'intelletto che parimente gli tolga l' vso sufficiente della ragione á potere disporre del suo; Come sono li pazzi, e li fatui, ouero li scemi, & anco ne suoi casi li frenetici.

Sopra questa specie d' inabilità, cadono molto frequentemente le dispute in pratica, n on già sopra la regola legale, la qual' è indubitata, cioè che posta l' infermità formale della mente, non si dia la 3 facoltà di testare, mà più tosto sopra la verificazione di questo fatto, perilche sogliono cadere due sorte di questioni; Vna cioè, se, e quando si possa dire che si sia prouata la pazzia, ò la fatuità tale, che basti à quest' effetto; E l' altra, sopra il tempo, cioè se quando anche si sia prouata sufficientemente questa infermità di mente, concluda bene l' inualidità dell' atto, per la possibilità, che sia seguito in tempo abile conforme occorre in quelli, che siano frenetici accidentalmente per causa del morbo.

Nell' vna, e nell'altra questione, la regola generale assiste alla validità dell' atto, cioè che ciascuno si presume di mente sana, finche si proua concludentemente l'infermità; E per conseguenza sarà peso di quello il quale impugna il testamento per questo capo, di prouare concludentemente l' infer-

mità,

mità, in grado, ò ſtato tale che operi queſt' effetto, mentre in dubbio non ſi preſume.

Queſta generalità però non baſta, mentre ſpeſſo porta il caſo, che la proua del furor totale ſia beniſſimo fatta, mà che tuttauia ſi pretenda inſufficiente, perche non feriſca il tempo preciſo, per la contraria poſſibilità che il teſtamento, ò altra diſpoſizione ſi ſia fatta in tempo di qualche lucido interuallo, per la regola legale, che non ſi dice perfetta, e ben concludente quella proua, la quale abbia la contraria poſſibilità.

Et ancorche in ciò, con la ſolita varietà delle opipioni, li Giuriſti s' intrichino di mala maniera; Nondimeno in effetto queſto è punto incapace di vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, mentre eſſendo pura queſtione di fatto, dipende veramente la ſua deciſione dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, ſecondo le quali, (conforme tante volte ſi dice) in vno alcune poche proue poſſono eſſer ſufficienti, e nell'altro, le medeſime, & altre molto maggiori nō baſtano; Che però nell'occorrenze biſogna pregare Dio, che faccia capitare la cauſa in potere di vn giudice ſauio, e ſopra tutto giudizioſo, il quale ſappia bene applicare la legge al fatto.

Per vna certa però notizia generale, conuiene caminare con vna diſtinzione, la quale pare molto probabile, che ſi fà dà Dottori; Cioè che ſe ſi tratta d' in-

d'infermità di mente accidentale, come cagionata dalla febre, ò dà altro morbo, ò dolore à tempo, siche cessando, ò diminuendosi la forza del morbo, si sminuisca ancora questa accidentale alterazione consecutiua, conforme insegna la cotidiana pratica degli infermi; E che in tal caso la presunzione assista alla validità dell' atto, cioè che si presuma fatto in stato abile; E l'istesso quando essendo l'infermità antica, e confermata, siano certi ancora, li lucidi interualli che si sogliono auere, mentre parimente la presunzione assiste alla validità dell' atto, e trasferisce il peso, nell' altra parte che l' impugna di prouare, che sia seguito nel tempo del furore, ò della frenesia.

Mà se si tratasse d'vna infermità antica, e cõfirmata, oueramente moderna, & accidentale, mà continua, e senza intermissione alcuna; In tal caso la presunzione assiste all'inualidità, in maniera che quello, il quale pretende, che l' atto si sia fatto in stato abile, conforme alle volte la pratica hà insegnato; O fusse per grazia, e benignità diuina verso coloro i quali in stato di sanità siano vissuti bene, per potere vicino alla morte rendersi capaci dè sacramenti, e dell'altri aiuti spirituali; Ouero che fusse per operazione della natura, cioè che correndo tutto il male del corpo alla parte vitale, si diuerta dalla parte animale quel morbo, il quale cagionaua nel cerebro quest' infermità; Et in tal caso, sarà suo peso di

di prouarlo, attesoche queste cose insolite non si presumono, e per conseguenza il tutto si restringe al fatto, & alle proue & alle circostanze di ciascun caso.

E se bene molti, col solito stile di copiare l' vn l' altro, appoggiati alla decisione del Senato Romano la qual'è referita da Valerio Massimo, credonoche si debba ricorrere al tenore, ouero alla forma della disposizione, cioè che se sarà ben' ordinata, & in quel modo che conuenga ad' vn vomo sauio, si presuma fatta in stato di sanità di mente; Et all' incontro si presuma fatta in stato d' infermità quando sia imprudente, deuiando dall' ordine comune; Nondimeno questa opinione viene più comunemẽte reprouata dalli tribunali, mentre anche li pazzi, ò gli stolidi alle volte sogliono parlare à proposito, e dare delle sentenze, ò pareri che non darebbono vomini sauissimi, conforme insegnano li notori esempij di quel pazzo Parigino, il quale fece pagare dal mendico, quell' oste, il quale gli chiedua il prezzo dell' odore dell' arrosto, col solo suono della moneta; E di quell' altro pazzo, che essendosegli rimessa la decisione della molto disputata questione di precedenza trà li leggisti, e li medici, la diede à i leggisti per la ragione, che il ladro và auanti, e precede al carnefice, con casi simili, mentre il tutto dipende dal caso, e non dalla ben regolata operazione dell' intelletto.

Et ancora,perche le ben regolate diſpoſizioni ſogliono molte volte naſcere da coloro, i quali abbiano machinato il teſtamento per eſcludere i venienti ab inteſtato, ſoggerendo al teſtatore infermo quella ſcrittura ben regolata, ſtudioſamente per coprire il difetto.

Giouerà benſi molto queſta circoſtanza, quando dalle proue fatte dall' vna e l'altra parte, ſi renda probabilmente dubbio,che l' atto ſi ſia poſſuto fare più in vno ſtato che nell' altro, poiche in tal caſo la ben regolata diſpoſizione giouerà molto à fortificare quella parte, la quale aſſiſta alla validità dell' atto; Quando però coſti,che ciò prouenga da dettatura del teſtatore, mà non già dà ſuggeſtione di qualch'altro;Che però reſta ſempre fermo,che il tutto dipende dalle circoſtanze di ciaſcun caſo, e che biſogna pregare Dio che faccia capitare la cauſa in mano di giudice dotto, intiero, e giudizioſo, non eſſendo poſſibile il darui vna regola certa. B

B
Di tutto ciò ſi tratta nelli diſc. 38. e ſeguenti di queſto titolo.

Mà perche non ogni ſpecie d'infermità, ò di paſſione dell' intelletto ſi ſtima ſofficiente à queſt' effetto dell' inteſtabilità, ò dell' inabilitazione ad altra diſpoſizione del ſuo, deſiderandoſi che ſia tale,che tolga totalmente l' vſo della ragione; Però ſi deue auuertire,che molte ſpecie di pazzie, ſi danno nel genere vmano.

La prima è quella,la quale viene eſtimata in generale comune à tutti, ſiche niuno ne ſia eſente,

men-

mẽtre nõ si da persona per dotta,e per sauia che sia, la quale non abbia qualche imperfezione,e come si suol dire, il suo ramo della pazzia, siche quello il quale pretende d' esserne esente, si dourà stimare, che sia maggiormente infermo; Però questa specie senza dubbio non si deue auere in considerazione perche ogni vno sarebbe intestabile.

L'altra specie è quella,la quale à cõparazione degli vomini prudenti, e moderati, si suol dire pazzia, per qualche defetto trascendente l' ordinario, e l' vso comune degli altri; Come per esempio, à tutti è comune l' amor proprio, & il concetto della sua dottrina, ò del suo giudizio, & anche della nobiltà, ò della bellezza, ò della fortezza, secondo l' esempio volgare della scimia, alla quale i proprij figli paiono i più belli animali, che siano nel Mondo; O pure che stimandosi tutti gl'altri vomini pazzi, & imperfetti, eccettuatone vno, il quale sia il sauio,e che questo nõ si sa,ciascuno crede che egli sia quello; Tuttauia si dà il più, & il meno, siche colui il quale con eccessiuo, & immoderato amore, ò concetto di se stesso dia in eccedente vanità, si stima pazzo, à coparazione della prudenza e della moderazione,mà non è pazzia sofficiente per questa inabilitazione.

La terza specie è quella, che nasce dall' offesa, ò lesione della fantasia in qualche cosa, cioè che si creda di esser Papá, ò Imperatore, ò Cardinale, ò signor grande; Mà nel remanente abbia il sano di-

ſcorſo, e ſappia bene amminiſtrare il ſuo; E parimente queſta ſpecie di pazzia non inabilita, ogni volta che non ſi tratti di diſpoſizione fatta con queſto falſo preſuppoſto, ſiche la diſpoſizione ſia effetto dell' infermità.

La quarta ſpecie, è l'accidentale, e la temporale, cagionata dall'acerbità della febre, ò di qualche dolore, che propriamente ſi dice freneſia, ſiche inabilita in quel tempo che dura il morbo come ſopra ſi è diſcorſo, e non più.

La quinta è l'infermità già confirmata, anche in ſtato di buona ſanità del corpo, mà non continua, perche vi ſia qualche ſpazio di diſcorſo ſano, che da Giuriſti ſi eſplica, con il termine dè lucidi interualli.

La ſeſta finalmente è l' infirmità fiſſa, confermata, e continua, ſiche in ogni ſtato, & ogni tempo quella perſona ſia priua del ſano diſcorſo, e dell'vſo della ragione, e queſta inabilita totalmente.

Tutte le ſudette ſpecie d' infirmità inabilitanti, ſono di diuerſe ſorti, atteſoche; Altre ſono quelle, che cagionano il furore, che però ſi dicono pazzi furioſi; Altre quelle che cagionano vna total deprauazione dell' intelletto, ſiche ſi parla, e ſi operi ſenza diſcorſo, e fuori di propoſito, mà ſenza furore, e ſi dicono pazzi non furioſi; Et altre cagionano vna ſtupidezza, ò vna ſcementaggine, che ſi dicono ſtolidi, o fatui, però l'effetto è l'iſteſſo.

In tutte però queſte ſpecie, all' effetto del quale ſi trat-

si tratta dell' inabilitazione di testare, ò di fare altre dispoſizioni, si ricerca vna infirmita graue, e totale, ſiche operi l' effetto ſudetto, di priuare totalmente dell' vſo della ragione, e del ſano diſcorſo, mà non già quãdoſia infirmità tale, che cagioni ſolamẽte vna groſſezza, ò poca capacità d' intelletto, che li Giuriſti dicono ebetazione, ò pure vn mancamento di memoria con defetti ſimili non totali, e queſti non inabilitano; Benſi che anche queſti defetti ſi deuono auere in molta conſiderazione, quando la diſpoſizione non ſia bene ordinata, e che poſſa patire qualche ſoſpetto, per la più facile proua, ò per la maggior forza degli argomenti, e delle congetture.

Il moribondo, ancorche fuſſe molto vicino al punto della morte, ſi dice abile à teſtare, baſtando che ſia capace dell' vſo della ragione, e che ritenga l' operazione dell' intelletto, anche quando ſia impedito di parlare, mà che poſſa eſplicare il ſuo ſenſo con i ſegni, nella maniera che ſi diſcorre di ſotto trattando di queſta ſorte di teſtamenti, per ſegni. 4

Il cieco non è inteſtabile, mà benſi, conforme di ſopra ſi è accennato, la legge ciuile vi deſidera vna certa maggior ſolennità, la quale non sarà neceſſaria in quei caſi che la ſuddetta legge non entraſſe; Come per eſempio quando ſi tratta di teſtamenti à cauſe pie oueramẽte ſecõdo la forma della 5

legge

legge canonica, ouero di altre leggi, ò indulti particolari, conforme ſi è accennato.

Nel muto, e nel ſordo cadono delle diſpute per diuerſe diſpoſizioni della legge ciuile, ſecondo i termini della quale ſi danno molte diſtinzioni, tra quelli, i quali ſiano totalmente impediti in queſti ſenſi, e tra gli altri i quali nõ abbiano il totale impedimento, ſiche ſi dicono mutaſtri, e ſordaſtri; Ouero trà coloro, li quali ſiano priui di vn sẽſoſolo, ſiche ſiano ſolamente muti, ò ſolamente ſordi; O pure trà quelli che ſiano muti, e ſordi per natura, e quelli che ſiano per accidente.

6

Però tutte queſte, & altre ſimili diſtinzioni, riſguardano più toſto quella inabilità accidentale, che dipenda dalla legge poſitiua, mà non già la preſente, cioè quella, la quale dipenda dalla natura; E circa queſta ſi deue caminare con la medeſima diſtinzione, con la quale ſi camina in tutti gli altri contratti, e diſpoſizioni, & anche nel matrimonio, cioè ſe quel muto, e ſordo di natura ſia tale che ſi poſſa dire capace dell'intelligenza, e del ſofficiente vſo di ragione, in maniera che per via di ſegni, e de geſti intenda quel che altri dicono, e che ſi faccia intẽdere à gli altri quel che egli voglia, cõforme alle volte inſegna la pratica, vedendoſi di queſti muti, e ſordi anche da natiuità, che hanno del portentoſo; Che però dipende il tutto dal fatto.

7

Impor-

Importa però molto il vedere se l'impedimento realmente nasca dalla natura, ouero dalla legge positiua, mentre in questo secondo caso la dispensa del Principe vi può rimediare con l'abilitazione; che non può seguire nel primo, stante che la podestà del Principe, ò della legge positiua non può essere sopra la natura.

E del prodigo si discorre nel capitolo seguente.

CAPITOLO SESTO.

Dell' inteſtabilità accidentale, la quale naſca dalla legge poſitiua, ciuile, ò canonica, ſiche vi ſi poſſa diſpenſare dal Principe ſourano.

SOMMARIO.

1 *DElli figli di fameglia.*
2 *Se camini nelli figli chierici.*
3 *Se nelle robbe dategli dal Principe.*
4 *Se ſi reualidi il teſtamento, diuentando di ſua ragione, e libero.*
5 *Delli ſerui, ò ſchiaui.*
6 *Delli Religioſi profeſſi.*
7 *Quali ſiano queſti Religioſi.*
8 *Del teſtamento, che ſi fà prima di profeſſare.*
9 *Di altre coſe in propoſito di Religioſi.*
10 *Delli Chierici ſecolari.*

Delli

CAP. VI.

1 MOLTE perſone, le quali naturalmente abbiano l' vſo perfetto della ragione, e che ſarebbono teſtabili, ſi ſono reſe inteſtabili per accidente dalla legge poſitiua, come particolarmente ſono li figliuoli di fameglia, li quali ſiano in podeſtà del padre, ò dell'auo, diſpenſandoſegli ſolamente il fare le donazioni per cauſa di morte col conſenſo del padre, conforme ſi è accennato nel titolo delle donazioni.

E ſe bene queſta proibizione oggidì reſta veramẽte tale per vna certa inezia legale, ſenza che vi ſia ragione che lo perſuada, mentre fù fatta dalla legge ciuile in tempo che ì figliuoli di fameglia erano incapaci di poſſedere cos'alcuna del proprio atteſoche il tutto ſi acquiſtaua al padre, ſiche in ſoſtanza era

testamento del padre più che del figlio; Che però dourebbe di presẽte cessare questaproibizionẽ per la nuoua introduzione del peculio auuentizio, per il quale i figliuoli di fameglia si sono resi, capaci del possesso de beni, & ancora di auere l'erede proprio, e per conseguenza dourebbono auere quell' istessa capacità di testare, che la medesima legge ciuile più antica gli hà cõceduto nel peculio castrense, ò quasi castrense, non scorgendosi ragione di diuersità, perche possano testare di questi peculij, e nõ dell'altro, del quale possono fare ogni cõtratto più pregiudiziale, & obligatorio in vita; & ãcora possono auere l' erede ab intestato, perilche nõ si sà vedere per qual ragione nõ possano auere il testamẽtario; Nõdimeno essendo li nostri maggiori, e maestri come li primi interpreti caminati con questa simplicità alla quale siano poi aderiti li più moderni, sarebbe temerità il stabilire lo contrario, à parlare da leggista; Mà parlando dà vomo ragioneuole, non è cosa che si debba, nè si possa lodare, bisognãdo cõfessare, che questa sia vna delle inezie, e delle melenzagini nostre.

La sudetta regola, dagl' istessi Giuristi si limita nelli chierici, ancorche siano negl' ordini minori, solamente; Attesoche se bene non è fuora di disputa, se questo priuilegio gli spetti nelli beni temporali del peculio auuentizio, acquistati per altra causa che dal chiericato, Nondimeno è più probabi-

babile, che tal facoltà gli debba ſpettare, douendoſi con facilità ammettere la limitazione di vna regola priua di ragione; Quando però ſia chierico tale, che debba godere delli priuilegij del chiericato per quelche più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. A

A
Nel diſc.34. di queſto titolo.

Danno alcuni vn' alrra limitazione, in quelle robbe, le quali vengano dalla conceſſione del Principe ſourano; Mà queſta veramente non è limitazione particolare, naſcendo dalla limitazione generale del peculio caſtrenſe, ò quaſi, caſtrenſe ſotto il quale vengono quelle robbe che vengono dalla conceſſione del Principe. B

3

B
Nel diſc.60. del lib.4. delle Seruitù.

Preſuppoſtà la regola inabilitatiua delli figliuoli di fameglia à far teſtamento; Gran diſpute fanno li Giuriſti continuando nell'iſteſſa leguleica ſimplicità, ſenza fomento di ragione come ſopra, ſe facendoſi il teſtamento dal figliuolo di fameglia in tempo ch' era ſotto la patria poteſtà, e ſeguendo dopoi il caſo della morte del teſtatore in tempo, che ò per morte del padre, ò per emancipazione, fuſſe fatto di ſua libera ragione, & abile à teſtare, ſi reualidi il teſtamento; E ſe bene molti, e forſe più fondatamente, quando ſi doueſſe caminare con il rigore, delle leggi antiche negano la raualidazione; Tuttauia per mio ſenſo pare più probabile, e più ragioneuole l' altra opinione, per la validità; Per la già aſſegnata ragione, che la regola inabilitatiua

4

oggi veramente non abbia fondamento alcuno probabile, siche bisogna riceuerla per vna inconsiderata tradizione de norsti maggiori, e per conseguenza conuiene di esser facile ad' ametterne la limitazione.

Li serui, che volgarmente diciamo schiaui, sono intestabili, non solamente, perche sono priui di tutte quelle facoltà che la legge ciuile concede, mà ancora perche gli mãca il soggetto nel quale

5 possano essercitare questa facoltà, essendo incapaci di possedere cos' alcuna del proprio; Maggiormẽte, che ne tẽpi nostri, li schiaui si tẽgono in cosi depresso stato, che di fatto gli mãca il soggetto da disporre, non essendoui più l' vso di quei serui virtuosi, i quali à tempo de Romani aueano de peculij notabili, conforme si è accennato di sopra nel libro quarto nel titolo delle seruitù.

Di quelche la legge ciuile in ciò dispone nelli serui si vagliono per il più li Giuristi, e li Morali, sopra l' intestabilità delli religosi professi in qual-

6 che religione, ò monasterio, dell' vno, ò dell' altro sesso; Attesoche quando si tratta di coloro, li quali facciano la professione valida, e solenne col precedente nouiziato, e con gli altri requisiti necessarij de quali si tratta di sotto nel libro decimo quarto nella materia de Regolari, siche diuentino veri religiosi, in tal caso vengono rassomigliati alli serui, con vna totale incapacità di essere propietarij, e di auere do-

minio,

minio, ò diſpoſizione alcuna in particolare, anche quando ſiano di religione capace in vniuerſale. Anzi, che quando de fatto viuano all' vſo de ſecolari, col maneggio, e col poſſeſſo delle robbe in ſomme notabili; Conforme inſegna la pratica nelli caualieri, e nelli cappellani, ò ſeruenti d' armi della religione di Malta, tuttauia ſtante che ſono veri religioſi profeſſi per li tre voti, di pouertà, caſtità, & obedienza, che ſolennemente fanno, ſi dicono ancora inteſtabili, nell'iſteſſa maniera che gli altri religioſi clauſtrali. C

C
Nelli diſc.9.35 e 36. di queſto titolo.

Non ſi verifica però queſta inteſtabilità nelli profeſſori di alcun' altre milizie eccleſiaſtiche ſimili; Come per eſempio ſono in Italia quelle di San
7 Stefano, e di SS. Maurizio, e Lazzaro, & in Spagna quelle di S.Giacomo di Spata, di Calatraua, di Alcantara, di Moutefia è altre molte nel reſtãte del Mõdo cattolico; Però ciò naſce perche in effetto queſti nõ ſono veri religioſi, nè fanno li ſoddetti voti formali, e ſolenni, conforme ſi diſcorre in diuerſe parti del Teatro, e ſi è accennato di ſopra nel libro primo de feudi, e di ſotto nel libro decimo quarto de Regolari.

Quindi ſiegue, che coloro, li quali vogliono profeſſare in qualche religione, per il più vſano
8 per via di teſtamento, ouero di donazione, ò di renunzia, di diſporre del ſuo prima di fare la profeſſione; E quando ciò ſegua per via di teſtamento,

to, non ſono neceſſarie quelle ſolennità, che nelle donazioni, ò nelle renunzie irretrattabili, & obligatorie, ſi ricercano dal Concilio di Trento.

Quando dunque ſi diſponga per via di teſtamento; Cade la diſputa ſopra la perfezione di queſto, in maniera che ſi renda irreuocabile, e che operi li ſuoi ſoliti effetti, cioè ſe ſia perfetto ſubito fatta la profeſſione, la qual cagioni vna morte ciuile, ò pure che ſi debba aſpettare la morte naturale del teſtatore per diuerſi effetti, e particolarmente per la caducazione, quando il caſo porti che l'erede muoia naturalmente prima del teſtatore; E ſe bene vi ſi ſcorge la ſolita varietà delle opinioni; Tuttauia la più probabile, e la più comunemente riceuuta, ſi crede la prima parte, cioè che riceua la perfezione dalla profeſſione, la quale come morte ciuile faccia l' iſteſſo effetto, di quelche faccia la naturale, quando l' iſteſſo teſtatore, entrando nella religione capace in comune, non diſponga altrimente, mentre, quando ſia incapace anche in comune, quaſi di concorde parere ſi ſtima, che queſta morte ciuile faccia l' iſteſs' effetto, che la naturale. D

D
Nel detto diſc. 35.

Come ancora, ſe bene alcuni oltramontani, e particolarmente, coloro li quali ſono ſoſpetti di qualche lontananza dalli ſenſi della Chieſa Cattolica, e dalla più ſtretta oſſeruanza de Canoni, e del Concilio di Trento, in queſta materia di religioſi, profeſſi vanno dicendo molte coſe circa la

facol-

facoltà di disporre, e quando il religioso abbia figli, se, e come possa trà loro testare; Tuttauia nella nostra Italia, tali questioni paiono bandite dal foro.

Due casi singolari però si danno in pratica sopra questa intestabilità de religiosi; Primieramente, cioè nella Compagnia di Giesù, poiche se bene 9 finito il nouiziato, si fanno solennemente i tre soliti voti, di pouertà, castità & obedienza, in maniera, che à tutti gli altri effetti si dicono veri religiosi professi; Tuttauia per la facoltà che resta alli superiori di mandarli via, e di tenere la porta aperta, per istituto particolare approuato dalla Sede Apostolica compatibilmente col voto della pouertà, ritengono il dominio, & il possesso de beni alla loro disposizione, che però possono far testamento; Risultando l'intestabilità, & ogn'altra incapacità dall' emissione del quarto voto, col quale si dicono trà loro veri professi, dicendosi prima scolastici, à differenza di questi professi. E

E
Nel disc. 36. di questo titolo, e nel disc. 35. nelle annotazioni al Concilio di Trento nel lib. 14.

E l'altra specialità si scorge nella sudetta Religione di Malta, poiche se bene i suoi professi si rendono intestabili; Tuttauia il loro Gran Maestro gli puol concedere la licenza di far testamento, e questa, e solita darsegli con ogni facilità, ne si niega, quando si tratta dè beni antichi, e patrimoniali; caminandosi con qualche maggior circospezione nelli beni acquistati da loro. F

F
Nel detto disc. 9 di questo tit. e nel disc. 34 delle sudette annotazioni al Concilio nel lib. 14.

Que-

Questa inabilitazione à fare testamento, secondo li canoni antichi, generalmente caminaua in tutti li chierici anche secolari; Mà dopoi li canoni più moderni, con molta ragione dichiararono, che ciò 10 si douesse intendere solamente delle robbe acquistate per causa dè beneficij, ò per altra occasione del chiericato, mẽtre in questa sorte di robbe, nelle quali oggidì volgarmente vi cade lo spoglio, il chierico hà per erede necessario la Chiesa, che però l'intestabilità non nasce dall' inabilità della persona, mà accidentalmente dal mancamento del subietto, per non restarui robba da testare, quando l'indulto Apostolico non lo dispensa. G

G
Nel detto disc. 34 di questo tit. e nelli disc. 81. e seguenti del lib. 12. de beneficij.

Nelli prodigi cadono le dispute, se siano intestabili, e se la loro intestabilità, nasca dalla natura, ò-11 uero più tosto dalla legge positiua; Attesoche, quando fusse secondo questa seconda parte, non caminarebbe nelli testamenti à cause pie; Et all' incontro, quando fusse per difetto di natura, caminarebbe anche in quelli, mentre la causa pia non hà priuilegio alcuno in quello che sia difetto di natura; Più probabile però si crede l' opinione, che non vi sia, nè l' vna, ne l' altra proibizione, e che li prodigi siano testabili indifferentemente; Attesoche, se bene la prodigalità viene stimata vna specie di pazzia, non è però tale che renda la mente totalmente inefrma, siche tolga l' vso della ragione, mà è vna imperfezione di giudizio, la quale altera l'intel-

let-

letto in quella parte, di priuarsi del suo, e di buttarlo imprudentemente; Mà ciò riguarda le donazioni trà viui irreuocabili, e gli altri contratti obligatorij, & irretrattabili, in pregiudizio di se stesso, ilche nō cōuiene alle vltime volontà, come reuocabili, mētre, se il testatore soprauiue, le può reuocare, siche non gli portano pregiudizio alcuno, e se muore, gl' importa poco che la robba l'abbia più tosto vno che l'altro; Dourà bensì questa considerazione del poco perfetto giudizio, seruire per caminare con qualche maggiore circospezione sopra la sincerità dell'atto, e di ammettere con maggior facilità le proue, ò gli argomenti della seduzione, ò del dolo, e di altrre male arti, per la ragione, che la persona sia più facile e più soggetta à queste seduzioni, mà non già che ciò porti intestabilità. H

H *Nel disc.36.del lib.7.delle alienazioni e de contratti proibiti.*

Molte altre persone, caminando con la lettera delle leggi, o dè Canoni, vengono stimate intestabili; Come per esēpio sono; Gli vsurarij publici; Li sacrilegi, Gli Eretici; Gli scommunicati; Li Rebelli; Gl' infami, e simili radunati dalli scolastici, ouero dalli moderni Collettori, mà sono cose quasi bandite dalla pratica, attesoche oggidì nel Mondo cattolico, non facilmente si verificano li requisiti delli publici vsuarij, perche nè dalla Chiesa, nè dalli Principi sono permessi, tollerandosi ciò solamente agli Ebrei per quello, che si accenna nel titolo dell'vsure.

12

E quanto agli Eretici, ò alli rebelli, non si dà fa-

cilmente il caſo di diſputare de loro taſtamenti, poi che portando l'vno, e l' altro delitto di leſa maieſtà diuina, & vmana, la confiſcazione de beni, manca il ſoggetto del teſtare.

Reſta dunque qualche dubbio nelli condennati à morte violenta per mano del miniſtro di giuſtizia, oueramente nelli banditi capitali, ouero in quelli ì quali ſiano condennati in galera in vita, ò pure alle caue, & alle fodine de metalli, ouero ſono deportati nell'iſole, conforme gli antichi Giuriſti, inerendo alla diſpoſizione delle leggi ciuili, vanno conſiderando, caminando con gli antichi termini della maſſima diminuzione del capo, ouero che in tal modo diuentino ſerui della pena; Mà tutte queſte coſe oggidì in pratica reſtano trattenimento delle ſcuole, e delle academie, dipendendo la determinazione dalle leggi, e da ſtili de paeſi, mentre trà Criſtiani, oggi non ſi danno li veri ſerui della pena, conforme ſi dauano anticamente, mà li condannati à morte, e li banditi capitali, ſi dicono tali impropriamente, per vn modo di parlare, ſiche il tutto dipende dal vedere ſe vi entri ò nò la confiſcazione generale di tutte le robbe; Atteſoche quando queſta vi entrerà, ne riſulta per conſeguenza l'inteſtabilita per difetto di ſubietto, mentre non reſta di che teſtare; Eccetto il caſo che ſi doueſſe tenere l'opinione accennata nel libro ſecondo dè Regali, che la confiſcazione non abbracciaſſe le

13

rob-

robbe fuori del territoio,ò del principato, nel quale ſegue la condanna , ſiche quando la confiſcazione non entri, ſono teſtabili, è tale e la pratica in quei principati,nè quali non è in vſo la confiſcazione,eccetto, che per li delitti di leſa maeſtà diuina, & vmana.

Nelli ſcomunicati, la legge ciuile, ò canonica, non diſpone ſopra ciò coſa alcuna; Bensì che alcuni Dottori li credono inteſtabili per la ragione del commercio che gli ſia proibito, e per conſeguenza, che non poſſano auere il Notaro, & ì teſtimonij, auanti,li quali ſi poſſa far l'atto; Mà queſta opinione non è riceuuta in pratica, (e con ragione) mentre conforme ad vn infermo ſcomunicato non è proibito il cõmercio delli medici, e de chirurgi, barbieri,e ſeruenti,per la ſalute del corpo & ãche delli religioſi,e dè medici ſpirituali per il buõ fine della ſalute del anima, & acciò riconoſcendo il ſuo errore, purghi la contumacia,dalla quale naſce la ſcomunica; Coſi non ſi sà vedere perche non poſſa auere il commercio deNotari,e de teſtimonij per poter fare il teſtamento,nel quale,per l'vſo più comune de cattolici ſi fãno le pie diſpoſizioni per ſuffragio dell'anima, e per la remiſſione de peccati, & anche delle diſpoſizioni profane, col manto onorifico dell' amoreuolezza, ò della carità, per diſcarico della coſcienza, e per la reſtituzione di quelche fuſſe d' al-

tri, ſiche la ſuddetta opinione non hà fondamento alcuno probabile di ragione.

In Roma per alcune Bolle Apoſtoliche, e forſe in altre parti ad imitazione, vi è vna certa ſpecie nuoua d'inteſtabilità, non conoſciuta dall' vna, e dall'altra legge ciuile, e canonica; Cioè delle meretrici, e dell' altre donne diſoneſte, ancorche non meritino il nome di meretrici publiche, le quali non abbiano figli legitimi, quando non diſpongano di vna certa parte à beneficio del monaſterio delle Conuertite, con le dichiarazioni contenute nel Teatro, poiche le altre proibizioni di non diſporre à fauore di certe ſorte di perſone non riſguardano l' inteſtabilità attiua, mà più toſto la paſſiua, della quale ſi diſcorre di ſotto. I

14

I Nel diſc. 37. di queſto titolo.

Tutte queſte, ò altre ſimili ſpecie d' inteſtabilità per accidente, le quali naſcano dalla legge poſitiua, ſono diſpenſabili, ſecondo la qualità degli impedimenti, dal Papa, ouero dal proprio Principe ſourano, ò dà quel magiſtrato, al quale il Principe abbia comunicato tal facoltà, ſiche le diſpute cadono ſolamente ſopra il fatto, riguardante la volontà di quello, il quale conceda la diſpenſa, per la ſurrezione, ouero per la non comprenſione; E particolarmente, quando ſi accoppino più defetti aſſieme, ſe ſi ſia diſpenſato à tutti, ò no, mentre le diſpenſe ſono di vna ſtretta natura, e ſono operatiue ſopra

15

quell'

quell' impedimento, del quale ſi fa menzione.

Come per eſempio (riducendolo alla pratica) ſe ſia vn Veſcouo religioſo profeſſo, il quale ottenga l' indulto di teſtare delle robbe acquiſtate per occaſione del veſcouato, ouero in altro modo non patrimoniali, ſe nò narrerà l' altra circoſtanza di eſſere religioſo profeſſo, non gli gionerà, poiche l' indulto s' intende dato per togliere l' oſtacolo, che riſulta dal veſcouato, ma non l'altro che riſulta dall'eſſere religioſo profeſſo, con caſi ſimili.

L

L Nel diſc. 9. di queſto tit. & altroue.

CAPITOLO SETTIMO.

Degli altri defetti, ò delle inualidità de teſtamenti, reſultanti dalle circoſtanze particolari del fatto, anche quando vi ſiano tutte le ſolennità neceſſarie.

SOMMARIO.

1 *DEl teſtamento fatto à ſegni. e cenni.*
2 *Del fatto ad interrogazione.*
3 *Della falſità, ò ſuppoſizione dè fogli.*
4 *Dell'altre falſità, e ſuppoſizioni.*
5 *Del teſtamento fatto à falſe ſuggeſtioni, & inganni, ò fraude.*
6 *Di quello che ſcriua il teſtamento, e di ſua mano diſponga à ſuo fauore.*

CAP. VII.

1 Resupposto che il testamento abbia tutte le solennità, e le altre parti necessarie, cioè che il testatore sia testabile, e che vi sia il numero opportuno de testimonij, come ancora che il tenore della disposizione proui la volontà certa, e determinata, ridotta, come li Giuristi dicono, all' atto di testare, con l'accennato rogito de testimonij, e con l' altre cose necessarie; Tuttauia occorrono ancora molti casi, ne quali ciò non ostante, l' atto si pretenda inualido, e di niun valore; E particolarmente è solito disputarsi, quando si tratti di testamento, il quale non sia scritto, ò dettato dal testatore, che per la grauezza del morbo, ò per altro impedimento non potesse parlare, in maniera che si tratti di testamento fatto con gesti, ò con segni, ò dimande, ouero à soggestione del Notaro, ò di qualch' altro, se tal testamento vaglia ò nò.

Et in ciò, se bene per l' vso generale, in ogni punto non manchino dè contradittori; Tuttauia la regola, ò la teorica legale, generalmente assiste alla validità dell'atto, presupposta la sua verità, e sincerità,

tà,che ſi poſſa far teſtamento anche, per ſegni e geſti, mentre altrimente ſarebbe rendere inteſtabile quello, il quale eſſendo già ſano di mente, & auendo l' intiera operazione dell' intelletto, fuſſe impedito di parlare ò di ſcriuere; Che però le difficoltà ſi reſtringono al fatto, per le molte fraudi, che con facilità ſi ſogliono ſopra ciò commettere; Mētre alle volte hà portato il caſo che dopò morta la perſona, ſi ſia accomodato il ſuo cadauere, in maniera, che con ordegni ſe gli faceſſero fare col capo cenni,o ſegni importanti il dire di sì; Ouero che, ſi ſia occultato il cadauere, & che in ſuo luogo ſi ſia ſuppoſta vn' altra perſona dentro il letto ſolito del morto quando era infermo, coprendolo in maniera il volto, che non ſi poteſſe ben diſcernere, fingendo gran debolezza da moribondo, in maniera che li teſtimonij non poteſſero diſcernere la diuerſità della voce, dicēdo ſolamēte di ſi,oueramente affermãdo cõ geſti,e ſegni quelche ſe gli domandaua,con altre fraudi, ò falſità ſimili, la poſſibilità delle quali, quando non vi concorra la proua, non deuē impedire la forma del teſtare, mentre, conforme di ſotto ſi accenna, anche nelli teſtamenti fatti in tempo di ſanità in ſcritto,e ſigillati,con tutte l' eſquiſite ſolennità, e diligenze, ſogliono praticarſi le falſità, e le ſuppoſizioni,mà non perciò deue reſtare dannata la forma in generale, poiche reſterà inualido quell' atto quando ſi ſia prouata la falſità,la quale in dubbio non ſi preſume. A

A
Nelli diſc.5.e 33. di queſto tit. & altroue.

Di

Di maggior confiderazione fi ftima il dubbio, che da molti fi promoue, quando fi tratti di quella fpecie di teftamenti, che volgarmente fi dicono ad interrogazione, che fiano fatti da coloro, li quali fia- 2 no moribondi, oueramente grauemente oppreffi dal male, attefoche coftoro per il più, ancorche non fiano totalmente infermi di mente, in maniera che fi poffano dire inteftabili, tuttauia fogliono, per l' oppreffione del morbo, e per la noià della vicina morte effer quafi ftolidi, & auere per vfanza di rifpondere di fi à tutte le cofe, che fe gli dicono, per liberarfi da quelle moleftie; Che però giudiziofamente fi fuol caminare, con quella diftinzione, che fe il teftatore prima di efferfi ridotto à quel graue ftato, abbia comunicato la fua volontà al Notaro, ouero ad vn' altro confidente, acciò la metteffe in carta ordinatamente, e che in quefto mētre gli fia fopragiunta la grauezza del male, fiche l' interrogazione del Notaro, ò di altro, fia per vedere, fe perfifta nella già comunicatagli volontà, foggerendogli le cofe come per vn ricordo di quello, che da lui li fia ftato ordinato; Et in tal cafo camina bene quefto modo di teftare, baftando che il teftatore, con la fola parola affermatina *Sì*, oueramente, con ì fegni, e cenni affermatiui l' approui, per l' atto precedente.

Mà quando ciò non preceda, fiche fi tratti d' vna perfona, la quale fia grauemente inferma a-

uēdo perduta ò impedità la facoltà di parlare, ſe gli facciano all' improuiſo delle dimande ſoggeſtiue, come frequentemente portà la pratica; Et in tal caſo, con ragione vi cade il dubbio, e conuiene di caminarui con molta circoſpezione, e rigore, eſſendo vn' atto molto ſoſpetto; Pure non è materia nella quale ſi poſſa dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo, mà il tutto dipende dalle circoſtāze particolari, per la qualità delle perſone, che portino maggiore, ò minore ſoſpetto, e ſopra tutto dalla forma della diſpoſizione, ſe ſia veriſimile, ò inueriſimile, e ſe ſia ben regolata, ò nò. B

B
Ne luoghi accē-nati, & altroue.

L' altro caſo di fraude, ò di falſità, che produce frequentemente delle diſpute, riguarda la ſuppoſizione delli fogli, cioè che volendo il teſtatore diſporre in vna maniera, & auendo ſteſo da ſe ſteſſo, oueramente fatto ſtendere la ſua volontà, per il Notaro, ò per altra perſona ſua confidente, alcuni fogli ſi cambiaſſero, e ſe ne ſupponeſſero degli altri; Onde per queſta poſſibilità alcuni Dottori vanno deſiderando vna proua rigoroſiſſima, la quale concluda neceſſariamente l' identità della ſchedula.

3

Queſta opinione però non hà del probabile, quando non vi concorrano proue, ò almeno efficaci argomenti e ſoſpetti probabili del delitto, il quale non ſi deue preſumere, nè la ſola poſſibilità, deue baſtare, mentre in tutti gl' iſtromenti, e nell' al-

tre

tre disposizioni, così per vltima volontà, come trà viui, e nell' istesse lettere publiche del Papa, e degli altri Principi; questa possibilità non si può togliere.

Anzi, per quelche riferiscono alcuni Dottori, e si accenna nel Teatro C, si può dare la falsità, ouero la supposizione, anche senza colpa alcuna del Notaro e de testimonij, e che l' atto fusse fatto con tutte le maggiori diligenze, e solennità, secódo il caso referito da alcuni Dottori spagnuoli; Cioè che auendo vn Caualiero in stato di sanità, con molta accuratezza fatto il suo testamento, e ripostolo nel suo studiolo, la serua rubbandogli la chiaue dello studiolo, lo ripigliò, e ne fece fare vn'altro, il quale fù riposto nell' istesso foglio inuoluente, oueramente dentro l' istessa cassetta nel modo che il testatore l' auea riposto, in maniera, ch' essendosi ammalato, & auendo fatto in sua presenza apire lo studiolo, trouatoui la scrittura nell' istesso modo, che egli ve l' auuea riposta la consegno al Notaro, dicendo costantemente che quella era la sua vltima volontà, siche l' atto fù vero, e sincerissimo à rispetto del Notaro, e de testimoni, e nondimeno il testamento era falzo conforme si è altre volte accennato. D Quindi segue che abbia dell' impossibile il rimediare à ciò, siche l'istesso vuol dire il desiderare vna proua esclusiua di questa possibilità, che il togliere la

C *Ne medesimi luoghi.*

D *Nel disc. 2. di questo titolo.*

 facol-

facoltà di teſtare, mentre queſta ſpecie di proua eſcluſiua della contraria poſſibilità non è praticabile;E ſe bene alcuni danno la cautela, che nel dorſo dell'iſteſſo foglio, ò ſchedula ſi ſtenda il rogito del Notaro, e ſi mettano le ſottoſcrizioni, e li ſigilli del teſtatore; Nōdimeno ciò cōtiene vna chiara ſimplicità,perche non eſſendo ſolito fare ì teſtamenti con vn foglio ſolo,quando anche ſi vſi queſta cautela, ſi potrà fare l' iſteſſa ſuppoſizione delli fogli di mezzo, nelli quali ſia la ſoſtanza della diſpoſizione, conforme più diſtintamente ſi è accennato nel Teatro. E

E Nelli diſc.1. e ſeguenti di queſto titolo.

L' altro caſo di faſità, è quello che il Notaro, & ì teſtimonij, con machina poſitiua fingano, ò ſuppongano quelche mai ſia ſtato, oueramente nelli teſtamenti nuncupatiui aperti, ì quali dal Notaro ſi mettono in ſcrittura per memoria, come vna ſpecie d' iſtromento, ſi alteri quelche abbia detto il teſtatore; Et in ciò non ſi può dare vna regola certa, dipendendo dalla qualità delle proue, e particolarmente dal numero, e dalla qualità de teſtimonij, e dell' altre proue, ſe conuincano, ò nò queſta falſità, eſſendo materia di nudo fatto.

4

Si dà ancora l' inualidità dell' atto, quando anche materialmente ſia ſolenne, e ſincero, per difetto di volontà cagionato dagl' inganni, e dalle falſe ſoggeſtioni, ouero da altre male arti di coloro, à beneficio de quali ſi ſia diſpoſto, ò pure anche da ter-

5

terzi in grazia loro, ouero in odio delli successori legitimi, ò di quelli, li quali fossero stati scritti eredi nel primo testamento, che si sia fatto in tal modo riuocare; E questa parimente si dice più questione di fatto, che di legge, sopra la releuanza delle proue; Poiche se bene alcuni Dotrori vanno facendo differenza, trà il caso, che si tratti del primo testamento in escludere li venienti ab intestato, e l' altro che si tratti di vn secondo testamento reuocatorio del primo; Tuttauia questa distinzione non hà probabile fondamento di ragione, che però non merita farsene conto, conforme nel Teatro più distintamente si discorre.

A questo effetto dunque vi bisognano due requisiti; Primieramente cioè che la soggestione sia positiuamente falsa, e dolosamente ordinata à quel fine; E secondariamente, che sia stata causa immediata di quel testamento, il quale per altro non si sarebbe fatto, ò pure non in quel modo; Cioè per esempio, che con falsità e con bugia si sia dato ad intendere al testatore che il figlio, ò il parente, ò altro erede scritto nel primo testamento gli machinasse la morte, oueramente che gli auesse fatto qualche graue ingiuria, dalche sdegnato, si fusse mosso à disporre diuersamente; Mà non già quando con cose vere si fosse cercato di mettere in disgrazia, ò in discredito quella persona, con insinuare in grazia se stesso; Mentre si stima lecito di fare il

fat-

fatto suo, anche con questi artificij, li quali si dicono illeciti in regole di conuenienza, má non in rigore di legge, per la validitá dell' atto, attesoche à questo effetto, il punto consiste nel defetto del consenso per il falzo presupposto, ouero per il dolo, e l'inganno positiuo. F

F
Nel disc. 33. di questo titolo.

La legge presume ancora vna specie d' inganno ò di falsitá in quel confidente del testatore, il quale abbia scritto il testamẽto, e che di sua mano si scriua 6 erede, ouero che scriua qualche legato, ò altra disposizione à suo fauore, oueramente à beneficio dè suoi figli; Mà ciò riguarda solamente l' inefficacia di quella disposizione particolare, non già di tutto il testamento, siche più tosto cade sotto la specie dell' intestabilità passiua, della quale si parla di sotto nel capitolo 10; E tuttauia questo rigore della legge, oggidì con ragione si è molto temperato, quando veramente apparisca della sincerità dell' atto, e che dalle circostanze del fatto venga escluso quel sospetto, al quale questa presunzione della legge viene appogiata, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. G

G
Nel disc. 8. di questo titolo.

CA-

CAPITOLO VIII.

Degl' altri casi dell' inualidità del testamento, che risultano dalla disposizione della legge, ancorche l' atto sia sincero, e per altro perfetto; E dell' operazione della clausola codicillare, ouero dell' altre claosule simili.

SOMMARIO.

1 *DEll' annullazione ò rescissione, per l' inofficiosità di non lasciare la legitima alli figli.*

2 *Se l' istesso camini, quando nòn si lasci à gli ascendenti.*

3 *Li testamenti dè Soldati sono da ciò esenti, & anche quelli dè chierici.*

4 *Delle cautele contro quest' inofficiosità, per la clausula codicillare.*

Se

5 *Se vno adisce l' eredità in vigore del testamento come erede diretto, non può valersi delli codicilli.*

6 *Se bisogni che la detta clausola sia posta d' ordine del testatore.*

7 *Quando detta clausola non faccia la sua operazione.*

8 *Della caducazione, perche l' erede muora prima del testatore.*

9 *Resta inutile il testamento se l' erede non si cura d' esser tale.*

10 *Si dice inutile, ò imperfetto se si lasci l' istituzione dell' erede.*

11 *Dell' inualidità, ò imperfezzione per l' incertezza della persona dell' erede.*

CAP.

CAP. VIII.

1 SI danno più casi, nelli quali il testamento, ancorche nella volontà, e nella solennità sia perfetto, e sincero, nondimeno resta inualido, e di niuna operazione, perche così la legge dispone; E particolarmente, per la maggior frequenza, per quella nullità, ò rescissione, la quale dà Giuristi viene chiamata inofficiosità, per causa dell' ingiusta eseredazione, ouero della preterizione delli figli, e degli altri descendenti immediati, ò respettiuamente del padre, e della madre, e degli altri ascendenti parimente immediati, à quali dal testatore fusse douuta la legitima, mentre la legge cio dispone, sotto la pena dell' annullazione del testamento, in caso della preterizione; E della rescissione in caso dell' eseredazione, attesoche la legitima si deue lasciare col titolo onorabile dell' instituzione d' erede, siche non basta lasciarla per via di legato, conforme anticamente bastaua.

Si dice preterizione, quando non se ne faccia menzione alcuna; E quando se ne faccia menzione, mà con l' esclusione, per causa tale che dalla legge non sia stimata sufficiente, ouero che non sia

giustificata, conforme è necessario, in tal caso si dice eseredazione.

E se bene alcuni vanno in ciò facendo la differenza, tra li descendenti, e gli ascendenti, cioè che
2 questo rigore sopra il titolo onorabile dell'istituzione, camina nelli descendenti, e nõ negli ascẽdenti, assegnandone la ragione, cioè che alli primi, e non alli secondi la legitima sia douuta, per la legge di natura; Nondimeno questa opinione viene stimata poco probabile, mentre in effetto, l' vna, e l' altra nasce dalla legge positiua e non vi si scorge alcuna differenza, conforme si discorre di sotto in questo medesimo libro nel titolo della legitima.

Da questa nullità, oueramente, come li Giuristi dicono, dà questa querela d'inofficioso, sono esenti ì testamenti delli soldati, quando siano di quei testamenti priuilegiati, che si siano fatti nel campo, e nella forma militare, accennata di sopra nel capi-
3 tolo secondo; Et à somiglianza de soldati, li Canonisti antichi, con li quali caminano ancora anche li Ciuilisti moderni, è stata data l'istessa esenzione alli testamenti de chierici, per la ragione che questi si dicono ancora soldati di Christo, & in conseguenza deuono godere ì priuilegij militari. A

A
Nel disc. 61. di questo titolo.

Però nell' altre persone ancora pare che questa nullità in pratica sia ridotta ad vna formalità di pa-
4 role, per quella clausula, la quale da Giurist. si dice

codi-

codicillare, che vuol dire, che quando il testamento non si possa sostener come tale, si debba sostenere come vn codicillo, oueramente come vna semplice vltima volontà; E ciò opera per vna certa metafisica della legge, la quale veramente hà del superstizioso, e dell' irragioneuole, che stante la nullità del testamento succedano i più prossimi chiamati alla successione ab intestato, mà che questi s' intendano grauati à restituir l' eredità come per vn' fidecommisso à quello, il quale sia scritto erede nel testamento.

Questa pare vna certa sottigliezza, ò formalità inutile, & irragioneuole in questo caso, mentre al veniente ab intestato, al quale sia douuta la legittima, non cagiona profitto alcuno, mentre la legitima gli è sempre douuta, per vn verso, ò per l'altro; E quella trebellianica, la quale dalla legge si concede all' erede grauato di fidecommisso, che importa la quarta parte dell' eredità, non entra à fauore di colui, al quale sia douuta la legitima, per essere proibito il fare due detrazioni nell' istesso tempo; Cōcedendosi solamēte nel caso del fideicōmisso cōdizionale, cōforme si discorre di sotto nel titolo della legitima e Trebellanica; Siche questa stitichezza si restringe a certe azioni dirette, le quali restano nell' erede & ācora all' obligo di pigliare la restituzione dell' eredità dalle sue mani per vna specie d' idealità veramente irragioneuole, e non douuta abbracciarsi in pratica.

E se bene può giouare à quelli venienti ab intestato come sono li fratelli; Nondimeno stante che per vno stile ordinario, conforme si suol mettere questa clausula, così si suol mettere ancora la proibizione dell' altre detrazioni, le quali, eccetto la legitima, si possono senza dubbio proibire; Siche questa stitichezza suole operare solamente vn circuito inutile col fomento delle lite e delle calunnie dispendiose, à tutte due le Parti, per il possesso che si deue pigliare dall'erede diretto, all' effetto di restituire le robbe all' erede obliquo; Cose che per i costumi, e per le condizioni di quei tempi, nelli quali furono fatte le leggi, forse poteano auere qualche ragione, mà oggi contengono certe cabale, e formalità totalmente irragioneuoli, mentre in tal maniera dipenderà dalla maggiore, ò dalla minore accortezza del Notaro, il dare la robba à colui, al quale il testatore non l' abbia voluta dare, & il toglierla à chi l'abbia lasciata, con non auuertire à queste formalità, quando però per altro la volontà sia sincera, perfetta, e solenne; Mà perche la corrente camina cō queste simplicità, quindi segue che bisogna auerui patienza, e secondo la deplorabile miseria di questa facoltà, sottometter l' intelletto à simili formalità, e freddure irragioneuoli.

Anzi passa tanto auanti l' indiscreta stitichezza di coloro, li quali con stile giudaico stanno sù la

5 lettera delle leggi, senza badare, che forse li costumi di quei tempi così portassero; Che se vn' erede scrit-

to

to nel teſtamento,il quale patiſſe il ſuddetto,ò vn'al tro ſimile difetto, accettaſſe l'eredità per il teſtamento, & in ragione diretta, vogliono che ſi pregiudichi in tal maniera, che ſcouertà l'inualidità del teſtamento, non poſſa più ricorrere al beneficio de codicilli; E ſopra di ciò con le ſolite inezie ſi fanno grandiſſime diſpute, e ſi danno tante dichiarazioni, ò reſtrizioni accennate nel Teatro B; che veramente ſi può dire, che abbiano del ridicolo, Che però qualchevolta biſogna dar ragione alli profeſſori dell' altre lettere, ſe ſi ridono de Leggiſti, e ſe dicono che l' inuenzione e l' vſo di queſte leggi abbia più toſto ripieno il mondo di ſpine e di cabale; Però conforme ſi è accennato nel proemio, il male non viene dalle leggi, mà dall' errore de ſuoi interpreti, e praticanti.

B
Nel diſc. 57. di queſto tit.

S' intricano ancora ì Giuriſti in propoſito di queſta claoſola codicillare, ouero d' vn altra equiualente, la quale ſi dice *in ogni miglior modo*, ſe, e quando non eſſendoui appoſta, vi ſi debba intendere à fauore de figli, ò della cauſa pia; O pure quando vi ſia appoſta, ſe ſia neceſſario che il teſtatore ſia letterato, in maniera che ſappia la ſua forza e l'operazione; Ouero ſe eſſendo idiota, ò donna, ſia neceſſario prouarſi, che gli ſia ſtata eſplicata, con altre ſimili freddure accennate nel teatro, doue ſi potrà vedere, non eſſendo materie facilmente eſplicabili ſenza gran noia delli non profeſſori, li quali

6

con

con ragione aurebbono motiuo di ſtomacarſi di ſimili formalità, lontane dà ogni ragione, che porta l' vſo, & il diſcorſo vmano.

Quello, però che pare ſia ragioneuole, conſiſte nella diſtinzione regolatrice della volontà del teſtatore, cioè ſe in caſo della preterizione, queſta 7 ſia ſeguita, perche veramente, coſi abbia voluto il teſtatore, ſapendo bene d' auere il deſcendente, il quale per qualche motiuo abbia volſuto eſcluderlo dalla ſua robba, e non nominarlo, mà non già quando ciò ſia nato da ignoranza, ouero da falſo preſuppoſto, perche credeſſe che fuſſe morto, ouero perche fuſſe religioſo in qualche religione incapace, con altri caſi ſimili; O pure in caſo d' eſeredazione, che parimente fuſſe ſtato per falzo preſuppoſto, perche, con bugia gli fuſſe ſtata rapreſentata qualche indignità, per la quale aueſſe concepito tal' odio, ò ſdegno, che per altro non l' aurebbe eſcluſo; Ouero all' incontro, che quando anche aueſſe, ciò ſaputo, tuttauia aurebbe fatto l' iſteſſa diſpoſizione; Siche tutto ſi reſtringe al fatto, & alla volontà, la ſoſtanza della quale ſi deue attendere, ſenza badare à queſte ſottigliezze, & alle formalità, le quali dipendono dalla maggiore, ò minore perizia de Notari, ſenza che li teſtatori, ò li diſponenti ne ſappiano coſa alcuna. C

C *Di queſta materia della preterizione, ò dell' eſeredazione ſi tratta nelli diſcorſi 57. con molti ſeguenti di queſto tit. & anche nel ſupplemento.*

L'al-

L' altra ſpecie d' inualidità del teſtamento, ancorche perfetto, ſolenne, e ſincero, naſce dal-
8 la caducazione, la quale riſulta per la morte dell' erede prima del teſtatore; Ogni volta che non vi concorra la proua eſpreſſa ò congetturale, che abbia voluto la traſmiſſione all' erede dell' erede premorto, mentre in queſte materie il tutto fà la volontà, conforme ſi diſcorre più volte nel libro ſeguente de fidecommiſſi, doue ſi tratta di queſta materia della caducazione, e della traſmeſſione.

E l'altro caſo dell' ineffetuazione del teſtamento ancorche, per altro fuſſe valido, ſi verifica quando quello, il quale ſia ſtato ſcritto erede, non ſi curi di adire l' eredità, atteſoche ſi ſtima l' iſteſſo il non
9 eſſerſi fatto, ſenza che per ſuo vigore ſi adiſca l' eredità; Bensì che ciò riguarda ſolamente il teſtamento in generale, per la diſpoſizione diretta circa l' iſtituzione dell' erede, non già riſpetto all' altre diſpoſizioni oblique à fauore degli altri, a quali il fatto dell' erede in non adire, non deue, nè può pregiudicare, conforme ſi diſcorre nelle ſue materie, cioè nel libro ſeguente de fideicommiſſi, e nell' altro de legati.

Siegue anco l'annullazione del teſtamento quan-
10 do in eſſo ſi traſcuri l'iſtituzione delle erede, la quale viene ſtimata requiſito eſſenziale del teſtamẽto, ſi

che

che altrimente resta inualido; Mà essendoui la suddetta clausula codicillare,si sosterrà come codicillo, ouero come semplice vltima volontà.

Si dà ancora vna specie d' imperfezione, ouero 11 d' inualidità del testamento, per causa dell'incertezza della persona,la quale sia scritta erede, perche sia scritta vna persona sẽza l'espressione del cõgnome, ò di altra qualità,per la quale si certifichi la persona, quãdo nel luogo vi siano più persone di questo nome;Tuttauia si può sostenere,quando da altre proue, ó amminicoli possa risultare questa certezza, secondo li casi seguiti,che si accennano nel Teatro. D

D Nel disc. 22. di questo titolo.

CA-

CAPITOLO NONO.

Della reuocazione del teſtamento, ò di altra vltima volontà, quando s'intenda fatta, in maniera, che la reuocazione ſia ſufficiente, ò nò:

SOMMARIO.

1 *Ogni vltima volontà è reuocàbile.*
2 *L' vltima riuoca l' antecedente.*
3 *Purche ſia perfetta e ſolenne.*
4 *Quando baſti la non ſolenne.*
5 *Se la ſeconda dèbba auere l' iſteſſa forma della prima con le ſue ampliazioni, e dichiarazioni.*
6 *Se la cauſa pia abbia biſogno di ſpecial menzione.*
7 *Della cautela, che ſi dice derogatoria delle derogatorie.*
8 *Se il lungo tempo importi riuocazione.*
9 *Se l' apertura ò caſſatura operi l' iſteſſo.*
10 *Della naſcita dè figli doppò il teſtamento.*
11 *Di altre riuocazioni preſunte.*

CAP. IX.

1 O N ſi dubita della reuocabilità del teſtamento, e d' ogni altra vltima volontà, per eſſergli coſa connaturale; A tal ſegno, che molti vogliono, che non ſi poſſa fare vn teſtamento irreuocabile, anche quando eſpreſſamente, ciò ſi diceſſe; Anzi benche vi concorreſſe il giuramento, ogni volta che ſia vna diſpoſizione vniuerſale, ò pure (ſecondo vn'opinione) che ſia in parte, mà per cote, e ſopra di che ſi accenna qualche coſa nel libro ſettimo nel titolo delle alienazioni, e de contratti proibiti, & ancora nel libro ſeguente dè fidecommiſſi, in occaſione di trattare di quei fidecommiſſi, li quali ſi facciano, per contratto; Che però laſciando il ſuo luogo alla verità, nel caſo che ſi prometteſſe eſpreſſamente col giuramento di non reuocare, per quello che nell'accennati luoghi ſi dice; Certa è la regola ſuddetta ſopra la reuocabilità come connaturale all' atto, quando non perſuada il contrario qualche limitazione particolare.

In più maniere dunque vn teſtamento, ouero 2 vn'altra vltima volontà viene riuocata; E primiera-

mente

mente, per vn' altro testamento, ouero per vn' altra vltima volontà posteriore, la quale quando sia solenne, sincera, e perfetta, deroga alla prima, mentre deue preualere l' vltima, con la quale il testatore sia morto.

Riceue questa regola molte limitazioni, ò dichiarazioni; Trà le quali la principale è quella, che 3 la seconda disposizione, debba essere, sincera, solenne, e perfetta, attesoche se sarà falsa, oueramente estorta con dolo, e con falsi presupposti, ò pure che non sia solenne, ò perfetta, in questi casi sarà l' istesso, che niente, siche l' atto si aurà per non fatto.

Ogni volta però che il testatore abbia voluto 4 morire con il testamento, e non ab intestato, in maniera, che si tratti di leuare la robba al primo testamentario, e darla al secõdo; Mà se il testatore dichiara di reuocare il testamento, perche voglia morire ab intestato, in tal caso non vi bisognano quelle solennità, le quali sono necessarie per il testamento, ò per altra vltima volontà, bastando la proua naturale, perfetta, e concludente di volontà, mentre li venienti ab intestato, si dicono chiamati dal testamento fatto dalla legge. A

A *Nel disc.64. di questo tit. e nel supplemento.*

Si richiede però dalla sottigliezza legale accennata nel capitolo antecedente, che la seconda di- 5 sposizione sia dell' istessa natura, ò qualità della prima, cioè che se la prima fosse per testamento, debba essere ancora per testamento la seconda, non

baſtando, che ſia per codicilli, per la ragione, che l' eredità non ſi può dare, nè togliere nelli codicilli.

Benſi che ciò nõ riguarda l'inefficacia di tutta le diſpoſizione, mà ſolamente in quelche ſpetta al titolo ereditario diretto; Atteſoche, quando li codicilli ſiano validi, e perfetti, inducono nell' erede ſcritto nel teſtamento vn peſo di fidecomiſſo à fauore di quello, il quale ſia da loro chiamato, ilche importarà l' effetto della detrazione della trebellianica, ogni volta che queſta non ſia eſpreſſamente, ò tacitamente proibita, conforme per ordinario ſi ſuole praticare, e nel qual caſo, queſta ſottigliezza legale reſta ideale, conforme ſenza la proibizione ſi verifica nella cauſa pia, la quale non è ſoggetta à queſte detrazioni, per quelche di ſopra ſi è accennato.

Per la ſuddetta ragione, che la ſeconda diſpoſizione debba eſſere eguale alla prima, vogliono alcuni, che ſe la prima fuſſe più ſolenne, non baſti la ſeconda meno ſolenne, ancorche nel ſuo genere ſia valida, e perfetta; Come per eſempio, ſe ſi fà vn teſtamento in Città, in quella forma che da Giuriſti ſi dice paganica, con ſette teſtimonij, e con altre ſolẽnità, e che dopoi ſe ne faccia vn'altro in cãpo, nella forma meno ſolenne militare, entra il dubbio, ſe ciò baſti; Ouero ſe facendoſi la ſeconda diſpoſizione ſenza ſolennità alcuna, con la ſola proua natu-

rale, à fauore della causa pia, ouero de figli, questa debba derogare alla prima solenne; Mà così nell' vno, come nell' altro caso, è più vera l' altra opinione, che ciò basti, attesoche si stima sufficiente che il secondo testamento sia valido, e perfetto nel suo genere.

E se bene alcuni ciò restringono, quando il primo più solenne fusse parimente à fauore della causa pia, ó di altra persona priuilegiata, in maniera che vi entrasse la conquassazione de priuilegij; Tuttauia ciò non è riceuuto in pratica, poiche ciò non dipende dal priuilegio, mà dalla valida, e sufficiente proua della volontà. B

B
Nelli disc.16 e 31. di questo tit.

6 Credono alcuni, che la causa pia abbia vn priuilegio che per la reuocazione delle disposizioni fatte à suo fauore vi si ricerchi vna special menzione; Mà parimente ciò non è riceuuto, quando apparisca della volontà sincera, e perfetta di reuocare il primo testamento, e di morire col secondo; Cadendo solamente tal restrizione, quando la pia disposizione sia particolare, e che sia per causa tale che gli assista la verisimilitudine di douersi adempire non ostante il secondo testamento, secondo le circostanze del fatto, dalle quali il tutto dipende, siche non è vna regola, mà più tosto vna limitazione della regola.

7 Il maggior caso di dubitare occorre, quando nel primo testamento si sia adoperata vna certa cau-

tela,

tela, la quale si dice derogatoria delle derogatorie, cioè che vn testatore si dichiari, che non s'intenda mai reuocato quel testamento, per qualunque altro posteriore, quando questo non contenga alcune parole, ò cifre; Come per esempio, (secondo la pratica più frequente) qualche versicolo dè salmi, ò qualche sentenza, ouero motto, dichiarandosi che facendo altrimente, sarà segno, che quella non sia la sua libera, e determinata volontà; Se ciò non ostante, debba l' vltimo testamento preualere al primo, ancorche non contenesse tali parole, o segni; E sopra di ciò si scorge non poca varietà, attesoche alcuni abbracciano l' opinione rigorosa, che questa sia vna forma precisa, senza la quale niun' altra disposizione si debba attendere; Altri all' incontro, che si debba stimare vna cautela cattiosa, e riprouata dalla legge, per rendere in tal modo il testamento irreuocabile, e per togliere al testatore la facoltà di mutare la volontà à suo arbitrio; Et altri vanno considerando, se vi sia, ò nó ampiezza di clausule, ò di parole, attaccandosi alla semplice formalità di queste.

Si crede però, che la più vera opinione sia quella, che in ciò non si dia vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, per non essere veramente questione di legge, mà di mero fatto e di volontâ, e per conseguenza che la decisione dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle

qua-

quali il giudice prudente dourà cauare la ſoſtanza della volontà del morto; Conſiderando particolarmẽte la qualità del teſtatore, e daquella, coſi del primo, come del ſecondo teſtamentario dipendera il vedere, ſe queſta cautela ſi ſia veramente poſta per prudente, e prouido conſeglio del diſponente, cioè che preuedendo le violenze, ò le moleſtie che ſe gli poteſſero dare da altri à diſporre diuerſamẽte di quelche ſia la ſua volontà, ſi ſia voluto premunire, con queſta cautela ouuiãdo particolarmẽte à quelle concuſſioni, eſpreſſe ò implicite, che ſi ſogliono fare alli moribondi, ouero agl' infermi grauemente, ò pure à vecchi rimbambiti, ò à coloro ì quali abbiano biſogno delle perſone, che gli aſſiſtono.

O pure all' incontro, ſe tal cautela naſca da vna malizia del primo teſtamentario, e non da ſenſi veri del teſtatore, per aſſicurarſi in tal modo dell' eredità, e per rendere il teſtamento irreuocabile; Che però il tutto dipenderà dalla maggiore veriſſimilitudine, e ſe & à chi più queſta aſſiſta, conſiderando tutte le circoſtanze dell' vno, e dell' altro fatto, e tempo; E badando principalmente più alla ſoſtanza della veriſimil' volontà, che alla formalita delle parole, ò delle clauſule, le quali, per il più frequente vſo prouengono da Notari; Maggiormente quando ſi tratti di teſtatore idiota, ouero infermo, ſiche non abbia fatto il teſtamento da ſe ſteſſo in ſtato di ſanità. C Anti-

C *Nel diſc. 76. di queſto titolo.*

Anticamente era molto dubbio, se la sola lunghezza del tempo cagionasse la reuocazione del te-
8 stamento; Mà la legge nuoua hà tolto questo dubbio, determinando che ciò non basti, quando non vi concotrano dell' altre proue ò argomenti, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

D
Nel disc. 64. di questo titolo.

Si dà ancora la reuocazione, per gli atti de fatto, come sono, il rompere ì fili, ouero le nizze, con le
9 quali il testamento era chiuso, oueramente facendoui delle cassature, ò delle interlineature, con altri segni simili; Mà parimente in ciò non si può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mentre non camina quando l' apertura, ò cassatura si possa riferire ad vn' altro motiuo, siche nell' occorrenze si dourà ricorrere à professori, & à quelche se ne discorre nel Teatro, per esser più di fatto, e di volontà che di legge, e per conseguenza incapace di vna regola certa. E

E
Nel disc. 65. di questo titolo.

Si dà ancora vna tacita reuocazione presunta dalla legge, per la nascita, ò per la procrazione de fi-
10 gli dopò il testamento, che il testatore non pensaua di douere auere, mà non già quando vi abbia pensato, e prouisto, in quel modo, che si è discorso nel libro settimo delle Donazioni, mà con molta maggior facilità, per essere questo atto di sua natura reuocabile, senza che gioui la clausula codicillare ò altra equiualente, quando per capo d' ignoranza ò di non auerui pensato, entra il presunto difetto del-

della volontà, nella maniera che circa la ſudetta clauſula ſi è diſcorſo di ſopra nel capitolo antecedente. F

F Nel diſc. 62. di queſto titolo.

Preſume anco la leggẽ vna tacita reuocazione, 11 quãdo il teſtamento ſi ſia fatto in tempo di grande ſdegno con il figlio, ò con altro ſtretto parente, al quale ſecondo l'ordine della natura, ò della legge la robba del teſtatore dourebbe veriſimilmente andare, quãdo poi ne ſegua la reconciliazione; Maggiormente ſe ſia ſcorſo vn tempo notabile, mà ciò tutto dipende dalle circoſtanze del fatto accennate nel Teatro. G

G Nel diſc. 21. di queſto titolo.

E di quella preſunta reuocazione, la quale naſce dall' ingratitudine del teſtamentario verſo il teſtatore, con offeſa, ò ingiuria graue, ſi parla nel capitolo ſeguente, in occaſione di trattare dell' inteſtabilità paſſiua.

Occorre ancora la reuocazione del primo teſtamento per il ſecondo valido; e perfetto, ſenza che queſto abbia l'effetto, ſiche ſegua la ſucceſſione inteſtata, cioè che perfettamẽte ſi faccia il teſtamento noncupatiuo con la noncupazione implicità per relazione ad vna ſchedola ſecõdo la forma accennata di ſopra nel capitolo ſettimo; mà che poi manchi la proua ſufficiente dell' identità della ſchedola. H

H Nel ſupplemento.

CAPITOLO DECIMO.

Dell' intèstabilità passiua, cioè di quelle persone, le quali siano inabili, ouero indegne d' ottenere il comodo dè testamenti, ò di altra vltima volontà, ancorche, per altro, sia valida, e perfetta.

SOMMARIO.

1 DElle specie di persone che patiscano l' intestabilità passiua.
2 Delli religiosi professi.
3 Delli bastardi.
4 Delli legitimati.
5 Delli figli legittimi delli bastardi.
6 Della moderazione della legge canonica sopra li bastardi.

Degli

CAP. X.

I quattro ſpecie ſono le perſone, le quali patiſcono l' inteſtabilità paſſiua, cioè che il teſtamento, ò altra vltima volontà non gli gioui, ne poſſano ottenerne emolumento alcuno à proprio comodo.

1

La prima ſpecie è di coloro, li quali ſiano totalmente incapaci, ò inabili, ſiche vengano ſtimati per morti, e come ſe non fuſſero nel Mondo, e per conſeguenza che la diſpoſizione ſi abbia per non fatta, e che la robba, della quale à loro fauore ſi ſia diſposto, reſti à beneficio di vn' altro teſtamentario, ouero di vn' altro inteſtato reſpettiuamente.

L' altra ſpecie d' incapacità con gl' iſteſſi effetti è quella che riſulta dalla volontà del morto, coſi preſunta dalla legge.

La terza è quella che rende incapace la perſona, à fauore della quale ſi ſia diſposto, mà non perciò la robba, ſopra la quale cade la diſpoſizione reſta in potere di vn' altro teſtamentario, ò inteſtato, mà ſpetta ad vn terzo, il quale per diſpoſizione della legge ſuccede in ſuo luogo.

E la

E la quarta è quella, la quale batte nell'istesso, cioè quando la persona sia incapace in maniera che la disposizione resti valida, & abbia il suo effetto mà che poi à quella persona vn' altro tolga la robba.

La prima specie si verifica in quelle disposizioni le quali principalmente per il motiuo profano ò temporale del sangue, ò dell' affezione si facciano à fauore delli religiosi incapaci, così in comune, come in particolare, come per esempio sono li Mino-Osseruanti, e li Capuccini, & anche i Gesuiti del quarto voto; Ogni volta però che non si possa dire disposizione pia fatta in riguardo della religione, ò dello stato religioso.

2

Sotto l'istessa specie cadono quei bastardi, con li quali dalla legge si sia proibito di disporre sotto la pena di nullità dell'atto, mà non già quando si tratti di quella proibizione, la quale nasca dalla Bolla del Beato Pio quinto per la quale si applica quello, di che da chierici si dispone à fauore dè bastardi, alla Camera Apostolica, mà di ciò si tratta di sotto nella terza, e quarta specie.

3

Per quelche dunque appartiene à questa incapacità dè bastardi secondo li termini della ragion comune, si camina con la distinzione trà quel padre, il quale abbia figli legitimi, e quello che non ne abbia, attesoche, quando non ne aurà, potrà disporre liberamente à fauore dè bastardi in quella maniera,

ra, che potrebbe disporre à fauore di ogn' altro, estraneo; Ogni volta però che non siano incestuosi, ò adulterini, ouero in altro modo nati di coito proibito mentre questi sono indifferentemente inabili, siche anche li transuersali possono impugnare la disposizione.

Quando poi abbia figli legitimi, (restando molto più ferma l'incapacità delli procreati per coito dannato); In quelli, li quali la legge ciuile stima naturali solamente se gli dà la capacità per vn' vncia; Stimandosi naturali solamente quelli, ì quali siano procreati da vna concubina libera, la quale sia tenuta in figura di matrimonio, mentre tutti gli altri ancorche di coito non dannato, dalla legge ciuile sono reputati spurij.

4 Camina ciò in coloro, ì quali restano in termini di bastardi, mà non già, quando siano legitimati dal Principe, oueramente da vn'altro, il quale abbia tal facoltà, mentre in questi si dice lauata la macchia; Purche però non siano trattati meglio di quelche siano trattati li figli, ò altri descendenti legitimi e naturali, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; Nel quale anco si accenna, che in Roma per vno statuto, quando vi siano fratelli, anche con ì bastardi legitimati, non si possa disporre più della metà, douendosi lasciare l' altra metà alli fratelli, con le dichiarazioni iui contenute. A

A *Di ciò nelli disc 52. & altri seni di questo titolo.*

Se

Se poi la diſpoſizione non ſi faceſſe con li figli baſtardi, mà con li loro figli, ò altri deſcendenti legitimi e naturali,in tal caſo, entra il dubbio ſe la diſpoſizione vaglia, ò nò ; Et ancorche vi ſia la ſolita varietà delle opinioni ; Nondimeno è più comunemente riceuuto che ſi poſſa fare ; Ogni volta però che non appariſſe per proue eſpreſſe, ò per preſunzioni, che ciò ſi fuſſe fatto per fraudare la legge, e che in effetto ſi fuſſe auuto il principal riguardo al baſtardo, di chi fuſſe il comodo ſotto il finto nome de ſuoi figlioli, ilche in dubbio non ſi preſume. B

E
Nel detto diſc. 52.e ſeguenti.

La legge canonica però hà mitigato in gran parte queſto rigore della legge ciuile con li baſtardi, anche ſpurij, ouero inceſtuoſi, & adulterini, e di coito dannato,in quella rata, la quale ſia proporzionata agli alimenti per ì maſchi, ouero alla dote congrua per le femine ; Atteſoche non amettendendo la legge canonica queſte diſtinzioni, mà caminando con la ſola ragione del ſangue, e della natura, obliga il padre ad alimentare, ouero à dotare li figli baſtardi di qualunque condizione ſi ſiano ; E per conſeguenza, per queſta rata ſi ſoſtiene la diſpoſizione anche dè chierici, e delle perſone eccleſiaſtiche ; non oſtante la rigoroſa bolla del Beato Pio quinto, eſſendo più comunemente riceuuto che la bolla non toglie queſta facoltà, e queſt' obligo, il quale riſulta dalla legge canonica ; Reſta

6

però

però ferma la sudetta proibizione della legge ciuile nel di più, mentre la canonica s' intrica solamente in quello che riguarda gli alimenti, col fondamento dell' obligo che risulta dalla legge di natura, ouero dall' istinto naturale, il quale non ammette queste distinzioni della legge positiua.

Tutto ciò rispetto à bastardi, camina nel padre; mà non già nella madre, mentre, conforme si discorre in questo medesimo libro nel titolo della legitima, & anche nel libro vndecimo nel titolo delle successioni ab intestato, à rispetto della madre, non vi è differenza alcuna trà li legitimi, e li bastardi; Eccettuandone due casi; Vno cioè, quando si tratta de bastardi procreati da coito dannato, e punibile; E l' altro quando si tratta di madre illustre, la quale abbia figli legitimi, siche vi concorra l' vno, e l' altro requisito congiuntamente.

7

Questo vocabolo, ò titolo d' illustre però non và inteso secondo l' vso moderno, che quasi si sdegna dagli artegiani, e dà popolari, mà nella maniera che l' intende la legge, cioè di titolati, e de Signori, conforme si accenna nel libro terzo delle preminenze in proposito di trattare della nobiltà, e di suoi diuersi gradi, e delli titoli.

Quando poi si debba dire coito dannato, e punibile, non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo ciò in gran parte dalle leggi, ò dall' vsanze de paesi; E particolarmente circa l'adul-

8

terio,

terio, in alcune parti ſi puniſce rigoroſamente, & in altre quaſi non ſe ne fa conto, e ſi ſtima vna galanteria per quelche ſe ne accenna nella pratica criminale nel libro decimo quinto; Che però nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli profeſſori pratici delle leggi, e dè ſtili del paeſe, nel quale cada il dubbio. C

C *Ne medeſimi luoghi di ſopra accennati.*

Sotto queſta prima ſpecie d'incapacità totale, in maniera, che la diſpoſizione ſi abbia per non fatta, e che la robba ſi acquiſti à coloro, alli quali per altro ſarebbe douuta, qnando in neſſun modo ſi fuſſe diſpoſto; In molte parti, e particolarmente della noſtra Italia, vengono li foraſtieri, per le leggi, e per li ſtatuti particolari de luoghi; Mà ſopra ciò non ſi può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dal diuerſo tenore di queſte leggi, ouero dalla loro diuerſa pratica, & interpretazione; Siche parimente nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli ſauij, e profeſſori di quel paeſe, e particolarmente per la queſtione accennata nel Teatro, ſe, e quando il teſtatore ſia ſuddito alla legge, mà non ſia ſuddito quello à fauore del quale ſi ſia diſpoſto, come per eſempio quando la legge ſia laicale, e che ſi tratti di teſtamento, ò di altra diſpoſizione à fauore di chierici, ò altre perſone eccleſiaſtiche; Atteſoche ſe bene la Curia Romana tiene l'opinionè che queſte leggi non obligano gli Eccleſiaſtici, come non ſudditi à loro; Tuttauia in altre parti ſi ſeguita l'opinione

contraria per quella ragione, che la legge non dispone con l'ecclesiastico, mà con il suo suddito secolare, inabilitandolo à testare à fauore di persone le quali non abbiano vna certa qualità; Attesoche auendo la facoltà di testare dalla concessione, e benignità della legge positiua, la quale potrebbe generalmente proibirlo, può qualificare l' istessa concessione, siche non si dice di fare vna cosa odiosa contro li non sudditi à drittura, & in odio loro, mà si dice vn concedere al proprio suddito ristretta quella facoltà, che se gli potrebbe togliere affatto, e ciò per il fine ragioneuole di conseruare le robbe nelli cittadini, e nelli proprij sudditi, li quali portano ì pesi della Città, ò del principato; A somiglianza di quelche nel libro seguente de fidecommissi, si dice dell' esclusione delli religiosi, & anche delli chierici dalli fideconmissi.

Tuttauia in ciò si lascia il luogo alla verità, non essendo mia parte il fare il giudice nè il decisore di simili questioni; Si crede però che si debba deferire molto à quello che sia riceuuto in quel paese, essendo gran giudice delle materie questionabili l' osseruanza. D

D Di questa materia dell' inabilitazione de forastieri si parla nel disc. 149. del lib. 6. della Dote, e nel disc. 25. del libro 11. delle successioni e nel l. 10. de fidecomissi trattãdo dell' esclusione de religiosi e de chierici.

Sotto la secõda specie d'intestabilità, la quale produca l' istesso effetto, che la disposizione si abbia, per non fatta, e che la robba spetti à coloro, alli quali per altro dourebbe spettare, se in verun modo si fusse fatta, e che nasce dal mancamẽto della volõtà di

esso

esso testatore, che così si presume dalla legge, vengono quelli, li quali, ò con li fatti, ouero con le parole, ò in altro modo auessero grauemente offeso il testatore, il quale per qualche tempo doppò l' offesa fusse soprauissuto in stato capace dell' vso della ragione, e dell' operazione dell' intelletto; Come per esempio, se l' erede scritto nel testamento, ò il legatario, mortalmente ferisse il testatore, il quale se ne morisse ò che stando il testatore infermo violasse l'onestà della sua moglie, ò della sua figlia, vedendolo, ò sapendolo, con casi simili, mà che vi sia qualche sua soprauiuenza; In tal caso, la legge presume la mutazione della volontà, e la riuocazione del testamento, ò di altra disposizione, come se non fusse fatta, quando per altre presunzioni maggiori, le quali soffocassero questa presunzione legale, non apparisse che il testatore, ciò non ostante, rimettendo l' ingiuria, abbia voluto continuare, e morire nell' istessa volontà.

Mà se non si potesse dare questa operazione dell intelletto, perche il testamentario occidesse il testatore, in tal caso non vi cade questa presunzione di reuocazione, e di mutazione di volontà, e per conseguẽza resterà fermo il testamento, ò l'altra disposizione, mà la legge ne lo dichiara indegno, che però la robba se la pigliarà il fisco, nell' istessa maniera che di sotto si dice nella quarta specie ge-

neralmente di ogni indegno. E

E dell' istessa specie sono quelli che la legge dichiara incapaci per difetto parimente di volontà da essa presunta, come sono quelli che per forza, e 11 con violenza, ò con minaccie inducono il testatore à disporre F, Ouveramente, con quella forza e concussione, che si dice presunta, com' è quella che si presume nel medico con l'infermo, ouero nel Giudice, ò nell'Auuocato e Procuratore, ó nel Notaro, con il reo, e litigante, con le dichiarazioni contenute più distintamente nel Teatro G; doue anche si tratta del testamento del minore à fauore del curatore. H

E trà gl'incapaci si anoueranno anche le concubine dè chierici, e dè soldati, con le sue dichiarazio- 12 ni parimente contenute nel Teatro. I

Sotto la terza specie di coloro, li quali siaano inabili, ò incapaci della disposizione, mà che nò per ciò quella cessi, siche, ciò non ostante, debba auere il suo effetto, à comodo, & à fauore di altre persone vẽ 13 gono quelle pie disposizioni, le quali, per motiuo di pietà si facciano à fauore di persone incapaci, come per esempio sono li legati, e le altre disposizioni, che si facciano à fauore dè Capucini, e de Minori osseruanti, ò de Gesuiti del quarto voto, e simili, poiche riguardando la pia disposizione principalmente l' opera pia, e l' anima propria, con la desti-

nazio-

E Nel disc. 55. di questo tit.

F Nel detto disc. 55.

G Nel disc. 50. di questo tit.

H Nel disc. 51. di questo tit.

I Nel disc. 42. del lib. 7. delle donazioni.

nazione, ò l' vso in certe persone, non perche queste ne siano incapaci, deue perciò cessare d'adempirsi l' opera pia, mà in luogo della persona incapace, subentra in alcune parti per le Costituzioni Apostoliche la fabrica di S. Pietro, & in altre la Chiesa vniuersale, di quella diocesi, per distribuire quella robba in altr' opere pie, ad arbitrio del Vescouo, quando la volontà del testatore non sia precisa, e tassatiua verso quelle persone, e non altrimenti. L

L
Nelli disc.22. e seguēti di questo tit. e nel disc 20. della relazione della Curia nel lib.15. e negli altri luoghi accennati nella glosa seguente.

Sotto questa istessa specie vengono ancora le disposizioni, le quali si facciano à fauore dè religiosi in particolare, quando siano di vna Religione capace in comune, attesoche sarà incapace della disposizione, quella persona in particolare, mà subentra la capacità della Religione in comune, alla quale si acquista à drittura il legatò, ò altra disposizione, particolarmente secondo l'opinione de Canonisti, con la quale camina la Curia Romana. M

M
Nel disc.56. di questo tit. e nelli disc.62. e 63. de Regolari e nel disc.35. nelle annotazioni al Concilio di Trēto nel lib.14.

Cade però la questione in questo caso, quando il testatore disponendo à fauore di vn religioso in particolare, proibisca espressamēte che la robba nō s'acquisti al Monastero, ouero alla Religione, se tal condizione si sostenga, oueramente che si abbia per nō apposta, siche ciò non ostante la robba si acquisti alla Religione, oueramente che vaglia, siche la disposizione resti viziata, e si abbia per non fatta.

Et

Et in ciò si scorge non poca varietà d' opinioni, attesoche alcuni vogliono, che questa legge o condizione, come cõtraria allo stato religioso, & al voto della pouertà, si abbia per impossibile, ouero, come li Giuristi dicono per turpe, in maniera che resti viziata, e per non scritta, siche la disposizione come pura abbia il suo effetto à fauore del Monastero, ò della Religione; Altri all' incontro tengono totalmente l' opposto, cioè che si deue osseruare la volontà del testatore nella maniera che stà; Et altri vanno distinguendo le disposizioni trà viui, e quelle per vltima volontà, cioè che in questa seconda specie abbia luogo la prima opinione à fauore del Monasterio, ouero della Religione, che la condizione resti viziata, e non vizij, mà che nella prima quella si debba osseruare, & che altrimente resti viziato tutto l' atto.

Però la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione pare che sia quella, la quale camina con vna benigna, & vna compatibile distinzione, cioè, che quanto al dominio abituale, questo come incompatibile nel religioso in particolare, e ripugnante al voto della pouertà, si acquisti alla Religione, ouero al Monasterio; Mà che si debba, ciò non ostante, osseruare la volontà del testatore, in quel modo compatibile che si può, cioè permettendo al religioso quell' amministrazione, e disposizione, la quale per vna certa consuetudine tollerata dalla

Chie-

Chiesa,se gli permette inquell'annue,ò mestrue entrate vitalizie, che per vso comune si assegnano alle monache, & anhe frequentemente nelle Religioni capaci in comune degli vomini si reseruano quando si fà la professione, conforme si discorre più distintamente nel libro decimo quarto trattando delli religiosi, e delle monache. N

N *Nelli discorsi accennati di sopra nella glosa antecedente, e nel disc. 25. del tit. delle donazioni nel lib. 7.*

La quarta specie di sopra distinta degl' intestabili passiui, è di coloro, li quali siano capaci d' acqui-14 stare, mà che siano incapaci à riportarne il comodo, per esserne dalla legge stimati indegni, che però il fisco ce lo toglie; Come per esempio è il caso di sopra accennato di quello, il quale vccida il testatore, oueramente di quello, il quale ottenga la disposizione per causa di delitto, ò d' infamia, secondo molti casi esplicati dalla legge, che sarebbe troppo tedioso il reassumerli, onde nell' occorrenze sarà molto facile saperli appresso di coloro, ì quali di ciò trattano di proposito; E particolarmente di questa ragione del fisco si è discorso nel libro secondo de Regali, essendo vna delle regalie reseruate al Principe.

Che però di concorde volere de Dottori, è notabile la differenza, la quale si scorge trà l' incapacitá e l' indignità; Attesoche l' incapace non acquista, 15 siche à rispetto suo la disposizione si deue auere, come se non fusse fatta, e per conseguenza la robba resta in potere di colui, al quale, per altro dourebbe

be

be ſpettare, quando in niun modo la diſpoſizione ſi fuſſe fatta; Mà l' indegno l' acquiſta, e ne diuenta padrone, però il fiſco ce la può togliere, conforme ſi è accennato nel libro quinto nel titolo de cambij, in occaſione di diſcorrere dè chierici, ì quali facciano dè negozij illeciti, e ſi accenna ancora altroue.

Si dà ancora vna ſpecie d' inteſtabilità paſſiua, non in tutto, mà in certa parte, cioè nel ſecondo 16 marito, ò nella ſeconda moglie, in quello che à ſuo fauore ſi diſponga dalla prima moglie, ò reſpettiuamente dal primo márito, quando vi reſtino li figli del primo matrimonio, cioè che ſia incapace di ottenere più di quelche, detratta prima la legitima douuta alli figli come vn debito, ottenga dal reſtante dell' eredità ciaſcuno de figli, ò de deſcendenti immediati, in maniera che il ſecōdo coniunge ſuperſtite non poſſa eſſer di miglior condizione di quelche ſia ciaſcuno de figli, ò deſcendenti immediati del primo matrimonio.

Sotto queſta materia dè teſtamenti, e dell' vltime volontà, ſecondo l' ordine tenuto nel Teatro, cade generalmente la materia delle condizioni re-17 prouate dalla legge, ouero impoſſibili, ſe reſtino viziate, in maniera che ciò non oſtante, ſtia ferma, e ſi debba adempire la diſpoſizione, ò pure che queſta reſti viziata e che non abbia l' effetto; Mà perche per ordinario, ſecondo il più frequente vſo

di

di oggidi, queste dispute cadono in quelle condizioni, le quali si mettono in quelle disposizioni, le quali si facciano à fauore delle donne, che si deuono maritare, che il padre, ò altro parente gli dà certe leggi, cioè circa le persone, con le quali si debbano maritare, oueramẽte circa il luogo, ò il modo, siche riguardi più tosto la materia della libertà del matrimonio; Che però all'effetto di sfuggire al possibile la repetizione dell' istesse cose, più adattatamente se ne discorre nel titolo del matrimonio nel libro decimo quarto, andandosene accennando ancora alcune cose incidentemente nel libro sesto della Dote, & in questo istesso libro, nel titolo della Legitima, e nel libro seguente dè fidecommissi, & anche nell' vndecimo de Legati.

O

Più pienamente che altroue nel disc. 73. di questo titolo.

O

* * *

CAPITOLO XI.

Degli esecutori testamentarij, deputati dal testatore, ouero dalla legge; E particolarmente della facoltà del Vescouo di eseguire i testamenti, e le altre disposizioni. E se il Vescouo possa fare il testamento per coloro, i quali muoiano senza testare.

SOMMARIO.

1. *DEllè diuerse sorti di esecutori.*
2. *Delle facoltà degli esecutori.*
3. *Quando si dica esecutore, ò legatario.*
4. *Delle persone che possono essere esecutori.*
5. *Delle facoltà del Vescouo, ò della Fabrica di San Pietro.*
6. *Del testamento dell'anima, che fà il Vescouo.*

CAP. XI.

1 DI due sorti sono gli esecutori delli testamenti, e dell' altre vltime volontà; Vna cioè di coloro, li quali siano deputati dall' istesso testatore; E l' altra delli diputati dalla legge.

Quelli della prima specie, si distinguono in più sorte, poiche alcuni sono gli esecutori generali, li quali sono soliti deputarsi in fine del testamento, secondo l' vso più frequente, come per vna specie di onoreuolezza, e protezione, ò sopraintendenza; E l' altra di coloro i quali si deputano, per vna disposizione particolare, incaricandoli l' esecuzione, ò la cura per l' adempimento dell' opere, quando queste siano certe, e quando siano incerte dãdogli la facoltà di eleggere, ò di nominare, ouero di distribuire, e di gratificare; Che però sogliono essre spiegati con diuersi vocaboli; Attesoche in alcune parti, si dicono esecutori; In altre distributori; In altre fidecomissarij; Et in altre confidentiarij, e simili, secondo le diuerse vsanze de paesi, non stando la forza nelli vocaboli, mà nella sostanza.

Sopra le facoltà dunque di questi esecutori, deputati dal disponente, cadono molte dispute, se e quale specie d'amministrazione gli spetti, e se possano vendere le robbe, e fare gl' altri atti senza l' erede; Come ancora sopra il modo di elegere, ò di distribuire, e se possano fare le distribuzioni à se stessi, ouero à suoi, ò pure se parlando il testatore in numero plurale, possa questo resoluersi in singolare, distribuendo ad vno, quel che si dica di douersi distribuire à più, ouero all' incontro, che parlando il testatore in numero singolare, questo si possa risoluere in pluale, eleggẽdo più persone, ancorche il testatore parlasse dell' elezione d'vno; O pure se douendosi elegger più persone, si possa trà loro vsare vna inegualità considerabile, con altre questioni simili; Però si stima quasi impossibile il darui vna regola certa e generale, adattabile ad ogni caso, mentre il tutto dipende dalla forma di ciascuna disposizione, e dalle circostanze particolari di ciascun caso, siche nell' occorrenze si dourà vedere quelche in occasione di casi seguiti se ne discorre nel Teatro. A

2

A
Nelli discorsi 23.45 56.e 68. di questo tit. e nel lib. seguente de' fedecommissi nelli disc. 57. e seguenti e nelli disc. 182. e seguenti.

Quella regola generale, che sopra ciò si può dare, consiste in che debba l' esecutore, ò vn' altro confidentiario, fare quello che sia ragioneuole, e che verisimilmente sia adattato alla verisimile volontà del disponente, e non oprare à capriccio, siche il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto, secondo quello che parimente si và accen-

nan-

nando nel Teatro in diuersi luoghi. B

B
Ne luoghi accennati.

Si suole ancora dubitare della qualità di quello, al quale sia appoggiato l'adempimento di qualche opera, certa, ò incerta, con la destinazione di altre 3 robbe, ò rendite, se, e quãdo questo si debba dire esecutore, ò più tosto legatario; Et in ciò si camina con la distinzione, che se la disposizione sia concepita in maniera, che auanzando qualche cosa della robba assegnata, sia di quello, al quale si sia data l'incombenza, & in tal caso si dica legatario col peso; E all'incontro se l'auanzo sarà dell'erede, ò di qualch'altro, à chi il testatore l'ordinasse, si dirà esecutore. C

C
Ne medesimi luoghi.

E l'altro dubbio cade sopra la qualità della persona, se possa essere esecutore, ò nò, come particolarmente sono li religiosi professi, e molto più 4 quando siano di religione incapace anche in comune, e che più strettamente professano la pouertà, come particolarmente sono li Minori osseruanti, e li Capuccini, & ãcora li Teatini, e li Giesuiti del quarto voto, e simili, nel che si camina con la distinzione trà la qualità dell'opere, sopra le quali cade questo officio di esecutore, se siano meramente pie, & intellettuali, non contrarie al proprio istituto, al quale, con questo colore si possa far fraude; Et in tal caso siano capaci, con la licenza però de Superiori, mà non già all'incontro, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. D

D
Nelli sudetti disc.23.36. e 56. di questo tit. e nel disc.63 de Regolari, e nel disc.35. nelle annotazioni al Concilio nel lib. 14.

L' altra ſpecie di eſecutore teſtamentario legale conuiene al Veſcouo, ouero à quel Prelato, il quale in quel luogo abbia la giuriſdizione eccleſiaſtica & epiſcopale, perche ſi dice eſecutore deputato dalla legge ſopra tutte le pie diſpoſizioni, Benſi che in molte parti d' Italia, nella quale vi ſia il Tribunale della fabrica di S. Pietro, molto rara rieſce in pratica queſta facoltà, e più frequentemente ſi eſercita dalli Cõmiſſarij, e dagli officiali di queſto Tribunale, al quale per le conceſſioni Apoſtoliche ſi è comunicata, & in quei luoghi, ne quali queſto tribunale non vi ſia, conuiene deferire alli ſtili, & all' vſanze. E

5

E
Nel diſc. 20. della relazione della Curia e nelli luoghi accennati di ſopra nella lettera. A

In alcune parti d'Italia, & ãche fuori, vi è vna certa vſanza, che quando vno muoia ab inteſtato, il Veſcouo gli faccia il teſtamento, il quale volgarmẽte ſi dice per l' anima, cioè che con la douuta proporzione della robba laſciata, il Veſcouo per ſuffragio dell' anima del morto, applichi à meſſe & ad' elemoſine, ò ad' altre opere pie quella parte che ſi ſtimi veriſimilmente adattata alla volontà del morto, ſe aueſſe fatto il teſtamento, Mà perche tutte le buone introduzioni col tempo ſi corrompono, e paſſano in abuſo; Quindi ſegue che per gl'inconuenienti, ì quali ſogliono da ciò naſcere, ſarebbe forſe coſa lodeuole che tal facoltà ſi proibiſſe; Atteſoche ſe bene la Sacra Congregazione per li richiami

6

auu-

auuti sopra ciò, hà prouisto più volte, che si debba praticare con la douuta moderazione, e sopra tutto, che il Vescouo non ne possa applicare cosa alcuna à se stesso, ò à suoi; Tuttauia la pratica insegna, che non è medicina sufficiente, e per conseguenza sarebbe meglio che ciò si proibisse affatto. F

F *Nel disc. 24. di questo tit.*

* * *

CAPITOLO DVODECIMO.

Della cattatoria, la qual' è proibita dalla legge, che cosa sia, e quando tal proibizione camini.

SOMMARIO.

1 *QVando si dica esserui la cattatoria.*
2 *Del priuilegio della causa pia in questa materia.*
3 *Quale propriamente sia cattatoria; E degli errori che si pigliano nella materia.*
4 *Di altre cose in tutta la materia.*

CAP.XI.

CAP. XII.

Ssendo dannati dalle leggi ciuili quei teſtamenti, ò altre vltime volontà, che contengano la cattatoria; Quindi li primi interpreti delle ſuddette leggi dopò la loro inuenzione, molto ſcuſabili per la qualità di quei ſecoli barbari, nè ì quali la notizia della lingua latina era quaſi perduta, pigliarono molti equiuoci nella loro intelligenza, conforme ſi accenna in altro propoſito nel libro quinto dell' vſure, & altroue; E particolarmente preſero l' equiuoco in queſta parola *cattatoria*, credendo che fuſſe, quando vn teſtatore diſponeſſe ſecondo quello, che pareſſe ò piàceſſe ad vn altro, come per eſempio ſe Tizio facendo teſtamento diceſſe di laſciare erede quella perſona, che piaceſſe à Sempronio, e che queſta diſpoſizione fuſſe nulla, come cattatoria.

Queſto però (come ſi è detto) contiene vn' equiuoco, il quale è ſtato ben chiarito da moderni eruditi nella lingua latina; Atteſoche in queſto caſo, è ben dannato il modo di diſporre, mà non già per la ragione della cattatoria, eſſendo per diuerſa ragione, cioè che le vltime volontà non deuo-

deuono dipendere dalla volontà degli altri, à quali solamente si può commettere il modo di praticare la volontà del morto nell' eleggere, ò nominare le persone, ò l' opere, oueramente nel dichiarare, come in figura di testimonij quella volontà che dal testatore se gli fusse comunicata siche fosse in sostanza vn fiduciario, oueramente vno esecutore, ò dichiaratore della sua volontà, mà non che sia disponente. A

A
Nel disc. 42. con molti seguenti e nelli disc. 182. e seguenti del lib. 10. de' fidecommissi.

Eccetto se vi fusse la restrittiua della disposizione al genere di alcune cause, ò opere pie, poiche in questo caso si sostiene; Mà però il 2 fiduciario aurà obligo di dichiarare almeno in generale, conforme di sopra altre volte si è accennato, che l' opere pie commesse siano certe, senz' altr' obligo di dichiararle, perche il testatore abbia desiderato, che restino occulte, ilche spesse volte occorre per indennità della fama, e della reputazione del morto, alla quale col publicare l'opere, si potrebbe pregiudicare. B

B
Ne medesimi luoghi.

Quindi li Giuristi in questo proposito della disposizione, la quale si sia commessa ad' vn altro, vanno distinguendo trà la volontà e l' arbitrio, cioè che quando si rimetta alla libera volontà d' vn altro, sia inualida, mà non già quando all' arbitrio; Per la ragione che in questo caso l' arbitrio si deue regolare dalla ragione, oueramente dalla verisimilitudine, siche non si

può

può giuocare di capriccio, mentre altrimente entrerà l' arbitrio del giudice, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. C.

C Ne medesimi luoghi.

La cattatoria dunque propriamente è quella, che vno lasci erede, ò in altro modo disponga a beneficio di vn altro, sotto condizione, che quell' altro debba lasciare erede lui, ò li suoi figli, ò vn' altra persona che egli vorrà, quasi che questo sia vn modo illecito d' vccellare, ò pure di pescare, come per vna specie d'esca posta nel amo, la robba d' altri. D

D Ne medesimi luoghi.

Questa sorte di proibizione, dalla solita inezia di coloro, li quali caminano con il rigore giudaico della lettera delle leggi, è stata ampliata anche quando vi concorresse il giusto motiuo di conseruare la robba vnita nella fameglia, ò per altro motiuo simile, perilche vengono ancora dannati li reciproci fidecommissi conuenzionali; Però ciò si crede vn' errore manifesto, & vna cosa contraria ad ogni ragione, & anche all' vso più comune; cõforme si discorre anche nel libro seguente in occasione di trattare delli fidecomissi reciproci. E

E Nel disc. 141. del lib. 10. de fidecommissi.

Che però dourà tal proibizione hauer luogo solamente, quando vi si adatti la ragione, alla quale è appoggiata la proibizione della legge; Caminando sempre con la più volte accennata scorta dell' Istoria legale, cioè che oggidì non abbiamo l' vso delle antiche leggi ciuili de Romani per la precisa auto-

rità

rità imperiale, conforme erano nel tempo che furno fatte, mà l' abbiamo per vna accettazione, e per vn tacito cõſenſo de popoli, e dè loro Principi per il ſolo motiuo della loro ragioneuolezza, e della buona ordinazione, che però biſogna intẽderle, e praticarle con queſto principal riguardo della ragione, e non con la ſolita interpretazione grammaticale.

Di molt' altre coſe, le quali cadono ſotto queſta materia de teſtamenti e dell' altre vltime volontà, 4 nell' occorrenze, come meno frequenti, ſi potrà vedere nel Teatro, ò pure conuerrà di ricorrere à profeſſori, non eſſendo poſſibile, ſenza noioſe digreſſioni, l' eſaminare tutte le minuzie, conforme in ogn' altra materia ſi è accennato.

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO NONO.

PARTE SECONDA:

DELL'EREDE, E DELL' EREDITA'.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QVESTA PARTE SECONDA
DELL'EREDE, E DELL'EREDITA'.

CAP. III.

Degli effetti profitteuoli, ò pregiudiziali reſpettiuamente, che riſultano dall'eredità; E particolarmente del beneficio dell'inuentario, e delli ſuoi buoni effetti.

CAP. IV.

Delle queſtioni, che occorrono trà più eredi della ſteſſa ſpecie, ò natura, ſopra la diuiſione dell'eredità, e ſopra l'altre occorrenze; Oueramẽte, trà l'erede vero, e l'erede putatiuo; O pure, trà l'erede grauato, & il fidecommiſſario, e ſimili.

CAPITOLO PRIMO.

Delle diuerſe ſorti; ò ſpecie degli eredi,e dell'eredità; E ſe ſi dia la loro moltiplicità di vna perſona.

SOMMARIO.

1 *QVal ſia l'erede del ſangue.*
2 *E quale il familiare, ò l'eſtraneo.*
3 *A quali materie conuenga la prima ſpecie d'erede del ſangue.*
4 *Si diſtinguono più ſpecie di eredi della robba.*
5 *Di quale ſpecie d'erede ſi tratti quiui.*
6 *Della diſtinzione trà l'inteſtato, & il teſtamentario.*
7 *Dell'erede teſtamentario obliquo, e doue ſe ne tratti.*
8 *Dell'erede miſto di ſangue, e di robba.*
9 *Come più perſone rappreſentino vna perſona del morto.*
10 *Del modo che l'eredità ſi deferiſca.*
11 *Si dichiara come più perſone abbiano vn'eredità,*

& vna

& vna persona può auere più eredi .

12 *Alli soldati si concede auer più eredi, il che si dichiara .*

13 *Alli feudatarij .*

14 *Et alli Chierici .*

15 *Di più eredi per la diuersità dè patrimonij .*

16 *Dell'istesso per la diuersità dè principati .*

17 *O per la diuersità dè negozij .*

18 *Si dichiara .*

19 *Della distinzione trà l'erede vero, & il putatiuo .*

20 *Dell'erede anomàlo, che è il fisco .*

CAP. I.

1 QVesta parola *Erede*, nella sua larga significazione, conuiene à diuerse sorti di successori; Atteso che, secondo la distinzione più generale; Altro è l'erede del sangue, sotto nome del quale vengono li figli, e li descendenti, così dall' vltimo moriente, come dal primo acquirente, cioè quelli, à quali per disposizione della legge comune, ò pure della legge particolare dell'inuestitura sia douuta la successione, come per vn ordine di

2 natura; Et altro è l'erede della robba, al quale, à diffe-

differenza dell'erede del ſangue, ſi dà il nome di erede eſtraneo,ouero di erede della robba familiare.

La prima ſpecie di erede del ſangue, cade per ordinario ſotto la materia feudale, & anche à ſua imitazione, ſotto l'enfiteotica, la quale abbraccia ancora la locazione perpetua, ouero la conceſſione liuellaria, ſiche reſta eſtranea dal preſente titolo, per trattarſene nelle ſudette materie.

3

L'altra ſpecie dell'eſtraneo erede della robba, ouero della coſa familiare, ſi ſoddiſtingue ancora in più ſorti, atteſo che; Altro è l'erede vniuerſale; Et altro è il particolare; Però del particolare non ſi tratta nel preſente titolo, mentre in ſoſtanza vuol dir l'iſteſſo che vn legatario, il quale ſia onorato con il titolo di erede, che reſta profitteuole per alcuni effetti, mà non però muta la natura della diſpoſizione,quando queſta riguardi alcune robbe particolari; E di queſta ſpecie ſi tratta nel libro vndecimo, nel titolo dè legati, e qualche coſa ſe ne accenna in queſto iſteſſo libro, nel titolo ſeguente della legitima.

4

Che però in queſto titolo ſi tratta ſolamente dell'erede vniuerſale, cioè di quello, il quale ſuccede nell'vniuerſità, così delle robbe, come di tutte le ragioni, e delle azioni, attiue, e paſſiue del morto, in maniera che rappreſenti la ſua perſona, in tutto, e per tutto.

5

Queſto erede ſi diſtingue, trà il legitimo, che

vol-

6 volgarmente ſi dice ab inteſtato, come ſucceſſore, chiamato dalla legge; Et il teſtamentario, come chiamato dal morto per teſtamento; E queſto teſtamentario ſi diſtingue ancora nell'erede primo, oueramente diretto, che è quello il quale propriamẽte; e nel comun'vſo di parlare ſi dice l'erede, come vn' immediato ſucceſſore al teſtatore; E l'altro ſi dice mediato, oueramente obliquo, ch'è propriamente il fidecommiſſario per via di fidecommiſſo vniuerſale.

Di queſto ſecondo ſi tratta nel libro ſeguente dè fidecommiſſi, poiche ſe bene in tutte due le 7 ſpecie ſopradette di erede teſtato, ò inteſtato, ſi dà l'ordine di primo, ſecõdo, e terzo, e degli altri più in giù, cioè dell'erede dell'erede; Tuttauia, in effetto ſempre è vn erede diretto, & immediato, atteſo che, il ſecondo rappreſenta il primo, e così ſucceſſiuamente.

Si dà ancora vna qualità miſta, compleſſiua di 8 tutte due le prime ſpecie più generali di ſopra accennate, cioè del ſangue, e della robba, poiche in alcuni caſi, nel ſucceſſore vi ſi ricerca, l'vna, e l'altra qualità vnite aſſieme, e di queſta ſpecie ſi tratta parimente nelle ſudette materie de feudi, e dell' enfiteuſi, ſiche non cade ſotto queſto titolo, nel quale (conforme ſi è detto) ſi tratta ſolamente del primo, e del diretto erede della robba.

La perſona formale, ò intellettuale dell'erede, il quale

quale rappresenti la persona del morto, può essere
9 costituita, e rappresentata da più persone materiali, le quali succedano egualmente, ouero per parti ineguali, purche sia per cote, come per vna specie di compagnia, e come tanti membri, li quali concorrano à represantare, & à costituire vn istesso corpo, conforme di sotto si discorre.

In qual modo poi, l'vna, ò l'altra eredità si ac-
10 quisti, ò deferisca in abito, non cade nel presente titolo, má se ne tratta nel precedente de testamenti, e nel libro vndecimo nel titolo delle successioni ab intestato, mentre quiui, presupposto il titolo ereditario abituale, si tratta solamente dell'attuale, & in che modo si acquisti l'eredità; Et essendo acquistata, degli effetti che risultano dal titolo, ouerамente dalla qualità ereditaria.

Si è dunque detto di sopra, che intellettualmen-
11 te l'erede vniuersale sia vn solo, ancorche le persone materiali, alle quali l'eredità sia deferita, fussero più; Atteso che si deue attendere la persona del morto, la quale há da essere rappresentata; Et ancora perche la legge dispone, ch'eccetto alcune persone in ciò specialmente priuilegiate, tutti gli altri, li quali da essa si esplicano col nome, ò cō il vocabolo dè pagani, nō possono auere più eredi, ouerамente più eredità in solido; E ciò camina quando anche il morto possedesse più beni, & effetti in diuerse prouincie, e parti del Mondo, come per vna

ſpecie di patrimonij diſtinti, atteſo che ſaranno più membri diſtinti d'vn iſteſſo corpo, ò d'vn iſteſſa vniuerſità, má nõ già tanti corpi vniuerſali diuerſi.

Si concede però dalla medeſima legge queſta di-12 uerſità d'eredità, e dè patrimonij, e per conſeguenza di più eredi vniuerſali in ſolido alli ſoldati, li quali ſi dicono auere due patrimonij, vno che ſi dice militare, il quale conſiſte nelle robbe acquiſtate in occaſione della milizia, e l'altro paganico, il quale generalmente abbraccia tutte l'altre robbe indifferenti, acquiſtate in ragione priuata.

Queſta diſtinzione però nelli ſoldati d'oggidì, pare che ſia bandita dalla pratica, mà in luogo del-13 li ſoldati antichi, ſono ſorrogati li feudatarij, atteſo che il feudo ſi dice vn patrimonio militare, e coſtituiſce vna vniuerſità da per ſe, e per conſeguenza vn feudatario ſi dice auere due eredi, e due eredità vniuerſali, trà loro contradiſtinte, come ſe foſſero due perſone diuerſe; Vna cioè feudale, che vuol dire l'iſteſſa che militare; E l'altra allodiale, ouero burgenſatica, che vuol dire l'iſteſſo, che paganica, conforme nella materia feudale ſi diſcorre.

Ad imitazione dè ſoldati, l'iſteſſa diſtinzione di più eredità, e dè patrimonij ſi dà nelli chierici, i qua-14 li parimente hanno due eredi, e due eredità in ſolido; Vna delle quali ſi dice eccleſiaſtica, come proueniente da beni acquiſtati con l'occaſione della Chieſa, e del chiericato; E l'altra, la quale ſi dice

pro-

profana, ò temporale, che consiste nè beni, li quali prouengano dalle successioni dè maggiori, ò per altra sorte d'acquisti independenti dal chiericato.

Bensì che quantunque la sudetta regola generale nelle persone priuate, le quali non siano, nè sol-
15 dati, nè chierici, secondo il tenore delle leggi ciuili dè Romani, sia certa, e riceuuta per senso comune de Dottori; Tuttauia, quando vna persona abbia diuerse robbe, in diuersi principati independenti, vno de quali non abbia connessione con l'altro, e che il possessore, in ciascuno principato, in riguardo dell'origine, ò della sua destinazione, possieda quel patrimonio, come vna vniuersità, la quale stia da se, cō vna totale indipendenza dall'altre robbe, & effetti degli altri luoghi, In tal caso nō si sà vedere, qual ragione proibisca il potere auere in ciascuno patrimonio il suo erede vniuersale in solido; Atteso che le leggi ciuili dispongono in tal modo, col presupposto di quei tempi, quando tutto il Mondo comunicabile, era di vn'Imperio, e di vn principato solo; Che però ciò non camina oggidì, che ogni principato independente, si dice vn Mondo, oueramēte vn'Imperio diuerso dall'altro, in maniera che cessa quella ragione, che caminaua in tempi antichi, quando furono fatte le leggi.

E l'insegna particolarmente la pratica, nelli Prin-
16 cipi, e negli altri Signori, poiche vn'istessa persona materiale possederà diuersi principati, e stati, ò si-

gnorie, anche con diuersa natura, cioè che vna si-
gnoria sarà assoluta, & in ragione di principato, &
vn'altra in ragione di Baronia subordinata, che pe-
rò vn patrimonio non hà che fare con l'altro; Co-
me per esempio, il Gran Duca di Toscana, possie-
de la Città di Fiorenza con li suoi annessi, che si di-
cono dello Stato vecchio in principato totalmen-
te libero, & indipendente; Possiede ancora la
Città, e lo Stato di Siena in ragione di feudo, ò
di suffeudo regale, ò di dignità, sotto la souranità
dell'Imperadore, ò del Rè di Spagna subinfeudan-
te; E nel Regno di Napoli, come semplice baro-
ne, e feudatario subordinato, possiede lo Stato di
Capestrano, con li suoi annessi; E parlando dè Si-
gnori Romani, per esempio, il Contestabile Co-
lonna, possiede nello Stato ecclesiastico vna quan-
tità considerabile di Terre, e di luoghi come al-
lodiali; E possiede nel Regno di Napoli il Du-
cato di Tagliacozzo, con suoi annessi, & altri
feudi, e signorie, che fanno vno stato molto consi-
derabile, come feudi; Et ancora nel Regno di Si-
cilia, con l'istesso titolo di feudo possiede vn altro
stato considerabile; Et il Principe Nicolò Ludo-
uisio possedeua lo stato di Piombino come feudo
Imperiale regale, e di dignità; Il Ducato di Zaga-
rola, & il Ducato di Fiano nello Stato ecclesiastico,
come beni giurisdizionali allodiali; E nel Regno
di Napoli, vn Principato complessiuo d'vno Stato
con-

considerabile di tre Città, con quaranta, e più terre, e luoghi, con altri casi simili; Poiche quanti Stati, ò signorie sono, tanti saranno diuersi patrimonij, in ciascun de quali potrà dirsi l'erede vniuersale in solido, con l'istessa distinzione di due eredi in ciascuno di loro, cioè vno feudale, e l'altro allodiale, siche vn'istessa persona potrà auere più eredi feudali, e più eredi allodiali, secondo la diuersità de Stati, mentre l'vno non hà connessione con l'altro, nè si può dire, che vno sia membro dell'altro, mà che ciascuno forma corpo, ò vniuersità da se. A

A *Di queste distinzioni si parla nel lib. 1. de feudi nelli disc. 20. e seguenti, nel lib. 3. della giurisdizione nel discorso 90. Et in questo titolo nel disc. 3. e nel libro 11. nel tit. delle successioni nel disc. 9.*

Nella maniera, che anche trà negozianti priuati si vede in pratica, che vn'istessa persona aprirà in 17 diuersi principati diuerse case de negozij, mà cō la distinzione della dipendenza, ò independenza; Atteso che se vna casa aurà dipendenza dall'altra, in tal caso si dirà suo membro, e per conseguenza costituirà vn solo corpo, ouero vna sola vniuersità; Mà se siano totalmente independenti, in tal caso si fingono tanti patrimonij, ò case, ò negozij diuersi; Siche non camina la sudetta regola con quella generalità, che la stabilisce la corrente dè leguleì, li quali caminano con la lettera delle leggi ciuili dè Romani, senza badare à queste riflessioni, che insegna l'vso comune, e l'istesso discorso naturale.

E se bene, conforme in Italia insegna la pratica, particolarmente dell'industriosissima nazione Geno-

18 nouese, si dà il caso,che vna persona possegga delle robbe nell'istessa patria ; & anche, in Germania, in Polonia,in Frãcia,in Spagna,e nell'Indie,'e che nõdimeno il tutto si stima vn' eredità, & vn solo patrimonio; Tuttauia ciò nasce dalla destinazione del possessore, il quale possieda tanti effetti sparsi in diuerse parti del Mondo, mà come effetti, e membri di vn istesso patrimonio, mà non già quando siano tanti patrimonij distinti, & independenti.

Si danno ancora in questo proposito dell'erede
19 alcuni altri termini; Cioè che, Altro è l'erede vero; Et altro è il putatiuo, cioè quello che si creda tale, mà che in effetto non sia; Oueramẽte che, Altro sia l'erede vero, Et altro il fiduciario,cioè,che volẽdosi veramente lasciare l'eredità ad vno, s'instituisca vn altro confidente, con che il comodo sia di quella persona, che dal testatore veramente si sia voluta.

Et ancora si dà vn certo erede, il quale si dice
20 anomalo, ch'è il fisco, quando succeda per via di confiscazione,la quale importa vna successione diuersa dal caso, nel quale succeda per via di mancamento di erede legitimo, mentre nel caso di confiscazione si dice succedere per annichilazione di quello, al quale succede, siche ad alcuni effetti si dice erede vero, & ad alcuni altri nò, che però si dice erede anomalo; Mà nell'altro caso, si dice erede vero à tutti gli effetti.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Dell'adizione dell'eredità, mediante la quale quello, al quale ſi ſia deferita l'eredità abituale, diuenta erede attuale, & acquiſta il titolo ereditario.

SOMMARIO.

1 *NOn baſta il teſtamento ſe l'erede ſcritto non adiſce l'eredità.*
2 *Altro è l'erede teſtamentario; Et altro l'inteſtato.*
3 *Del curatore dell'eredità giacente.*
4 *Se non ſi adiſce l'eredità, le robbe non s'acquiſtano all'erede, ne li ſuoi creditori vi hanno ragione alcuna.*
5 *Della differenza trà l'adizione, e l'immiſſione.*
6 *Dell'adizione con le parole.*
7 *Dell'altra adizione con li fatti.*
8 *Dell'impugnazione dell'adizione.*
9 *Dell'iſteſſo per via di reſtituzione in intiero.*
10 *Delle queſtioni giuriſdizionali in queſta materia, cioè ſe, & auanti qual Giudice l'adizione ſi debba fare.*

Chi

CAP. II.

1 Oco importa che, dall'vomo, ò dalla legge si sia deferita ad vna persona l'eredità, se questa non sia adita, mentre, conforme si è accennato nel titolo antecedente delli testamenti, così si dice morire ab intestato quello, il quale non abbia fatto testamento in modo alcuno, come quello, il quale l'abbia fatto, mà che dall'erede scritto non si adisca l'eredità.

Quindi siegue, che si danno due termini; Vno 2 cioè di eredità piena dopò che si sia adita; E l'altro di giacente, ouero di vacante prima dell'adizione; Atteso che per il tempo che stia giacente, all'effetto che si possano validamente fare gli atti, così attiui, come passiui, è necessario, che dal giudice se 3 gli deputi il curatore, precedente la citazione dell' erede testamentario, ouero del legitimo, il quale dichiari di non volerla adire, ouero che sia contuma-

mace, ò pure che non faccia dichiarazione alcuna, perilche si deputa il curatore in contumacia, l'autorità del quale viene regolata dalla forma prescrittagli dalla deputazione, ouero dagli stili dè paesi, e de Tribunali, per la varietà de quali non può daruisi vna regola certa, e generale.

Et è tanto vero, che sia necessaria l'adizione, che 4 quando anche quello, al quale sia deferita l'eredità, sia pieno di debiti, anzi che sia decotto; Tuttauia i suoi creditori non potranno auere ragione alcuna sopra le robbe ereditarie, se prima non segua l'adizione, senza la quale, non diuenta erede, nè acquista il dominio delle robbe, conforme si accenna nel libro antecedente del credito, e del debito.

Sopra questa adizione, la qual'è solita esplicarsi ancora col termine, ò con la parola *agnizione*, nella legge si hanno due termini diuersi, secondo la stretta, e la propria significazione; Vno cioè che 5 si dice immistione, la quale si verifica nelli figli, e nelli descendenti, che fossero in podestà del morto, siche si dicono eredi suoi, e necessarij; E l'altro è dell'adizione, che generalmente si dà in tutti gli altri, li quali non siano suoi, che però si esplicano col nome, ò col termine di estranei; Bensì che quanto alla pratica, questa distinzione importa poco, mentre de fatto la parola, ouero il termine dell'adizione si suole ordinariamente adoperare nell'vno, e nell'altro genere di persone; Maggiormente,

te, che oggi non ſono più in vſo gli eredi neceſsa-
rij,nel modo ch'erano anticamente, atteſo che an-
che li figli, e li deſcendenti in podeſtà del morto,
non volendo eſſer eredi, poſſono aſtenerſene per il
beneficio della legge noua.

Queſta adizione ſi può, e ſi ſuol fare in due ma-
niere; Vna eſpreſſamente per via di parole, cioè
6 che quello, al quale ſi è diferita l'eredità,dichiari di
volerla adire, mentre queſto baſta, non eſſendo al-
tro l'adizione, che vna dichiarazione dell'animo, e
della volontà, ſiche importa poco, che ciò ſegua in
giudizio, ò fuori, ogni volta che la dichiarazione
ſia determinata; Cadendo il dubbio quando ſi poſ-
ſa pretendere, che tal dichiarazione ſia con parole,
le quali non prouino vna volontà ferma, e deter-
minata, mà più toſto che ancora ſia indeterminata,
e per ſpecie d'vna ſemplice velleità; Ouero che
ſiano parole dette dal Notaro, e non dal principa-
le, incidentemente, & ad altro fine; O pure che
ſiano dette dal procuratore, ſenza vn mandato ſpe-
ciale; Et in ſomma,le queſtioni ſi riducono al nudo
fatto della proua della volontà; E per conſeguenza
non vi ſi può dare vna regola certa,e generale, ap-
plicabile ad ogni caſo,dipendendo il tutto dalle cir-
coſtanze particolari di ciaſcun caſo col preſuppoſto
della ſudetta generalità,che queſto ſia vn'atto di vo
lontà; E per cõſeguenza,quãdo ſi conſidera in pre-
giudizio di colui, che l'abbia fatto, vi ſi deue cami-
nare

nare con molta circofpezione, e che la proua della volontà fia certa,e determinata, fenza la quale non è di douere di dare vn'atto così pregiudiziale. A

A Nel disc. 12. di questo titolo, & in altri seguẽti.

L'altro modo dell'adire, è quello che fi faccia con gli atti de fatto, cioè facendo quelle cofe, le 7 quali fenza delitto non fi potrebbono fare, fe non col titolo ereditario; Attefo che in tal cafo,per efcludere il delitto, la legge prefume più tofto il titolo valido, e lecito; Come (per efempio) fono; Il poffedere le robbe ereditarie; Il venderle, ò in altro modo difporne; Il pagare i debiti; L'efigere i crediti, e cofe fimili.

S'intende però, quando non vi fia vn'altro titolo, non folamente vero,mà anche non vero,il quale fi fia creduto per vero, che li Giurifti dicono putatiuo, al quale quefti, ò fimili atti fi poffano riferire,poiche in tal cafo vanno riferiti à quello,il quale fia più efpediente à colui,che gli abbia fatti; Come per ordinario la pratica infegna nelli figli, e negli altri parenti, i quali fogliono per lo più coprire, ò fcufare quefti atti,con il credito delle doti materne, ò con li fidecommiffi antichi di cafa, oueramente con altre pretenfioni, fiche rare volte quando l'adizione fia impugnata, quefta fi arriua à verificare per quefta ftrada. B

B Nelli disc. 11. e più seguenti di questo titolo.

Prefuppofto dunque che, nell'vno, ò nell'altro modo, l'adizione fia feguita, mà che poi fi fcuopra pregiudiziale, in maniera che fia fpediente d'impu-

8 gnarla; Frequentemente la pratica ne insegna l'impugnazione, e l'annullazione, quando si sia fatta da minori, ò da donne, ò da persone simili, le quali, secondo l'vso frequente d'Italia, siano proibite fare degli atti pregiudiziali, senza certe solennità; Essendo più comunemente riceuuto, che quest'atto dell'adizione dell'eredità, cada sotto simili proibizioni. C

C *Nelli disc.14. e 15. di questo titolo.*

9 E quando si tratta di persone non priuilegiate, alle quali sia precluso questo refugio; Come per esempio sono i maggiori d'età, se contro la verisimile speranza, ò la comune opinione, l'eredità si scoprisse dannosa, in maniera che l'atto restasse notabilmente pregiudiziale; Vi entra ancora vna certa equità non scritta, per la quale si concede la restituzione in integro, rimettendo le cose in pristino; Purche però si dia fedelmente cõto di quello che gli sia peruenuto in mano, in maniera che sia preseruato dal danno, mà non già che possa, ò debba ciò seruire per guadagno, ò per frode, atteso che essendo questo beneficio appoggiato ad vn'equità; si deue intendere in maniera, che non ne risulti vn' iniquità con pregiudizio del terzo. D

D *Nelli discor.12. 17. 18. 23. & altri di questo titolo.*

Caminando per la stessa ragione il dett'obligo stretto di render conto in quei casi, ne i quali per legge particolare si dia facoltà all'erede di repudiare l'eredità, anche per qualche tempo, doppo che l'abbia adita, e posseduta, conforme particolar-

men-

mente ſi diſpone dalle conſuetudini di Bari. E

E Nel detto diſc. 23.

E perche all'effetto di fare più liberamente gli atti ereditarij per auere il poſſeſſo de beni, e per eſigere i crediti ereditarij, e coſe ſimili, & anche alle volte per preuenire vn'altro pretenſore nell'eredità, comple di fare queſt'atto dell'adizione in giudizio, e di farſi dichiarar'erede dal Giudice; Quin-10 di ſogliono naſcere le queſtioni giuriſdizionali in più maniere, cioè trà il foro eccleſiaſtico, & il ſecolare, per cauſa della miſtura degli eccleſiaſtici, e dè laici, che per eſempio il morto foſſe prete, e l'erede laico, ouero all'incontro che il morto ſia laico, e gli eredi eccleſiaſtici, ò pure parte eccleſiaſtici, e parte ſecolari, ſe & auanti qual giudice tal'adizione ſi debba fare; Mà nō è facile in ciò il dare vna regola certa, e generale, per la capacità dè non profeſſori, non ſolamente per le molte diſtinzioni che vi entrano, mà ancora, e ſopra tutto, perche troppo varij ſono gli ſtili de paeſi, e de principati, alli quali conuiene deferire, e ſe ne accenna qualche coſa nella materia giuriſdizionale nel libro terzo.

Come ancora, preſuppoſta la competenza, dell'vno, e dell'altro foro in generale, entrano le que-11 ſtioni trà più giudici competenti, ſopra la maggiore competenza, quando il caſo porti che l'eredità abbia delle robbe in diuerſe prouincie, ò territorij; Et in ciò anche ſi ſcorge gran varietà d'opinioni; Atteſo che alcuni vogliono che ſi debba

defe-

deferire alla preuenzione; Altri che si debba attendere il luogo del domicilio,ò della morte del testatore; Altri che, s'attenda il luogo,nel quale sia la maggior parte delle robbe; Et altri che sia il luogo, nel quale siano le robbe più antiche, e qualificate, in maniera che si possa dire,che iui sia il capo dell'eredità, con altre considerazioni; Che però non può daruisi vna regola certa,e generale,mà bisogna deferire à gli stili, ò pure regolarsi secondo le circostanze del fatto di quel caso. F

F
Nel disc.87.del lib.3.della giurisdizione, e nel disc.9. del libro 11. delle successioni.

Quando si sia già adita l'eredità, non si può re-12pudiare in pregiudizio del terzo; Et all'incontro quando sia vna volta repudiata, cioè quello,al quale sia deferita l'eredità, abbia dichiarato di non volerla, non si può più adire, parimente in pregiudizio del terzo, mà non già in pregiudizio proprio, quando non aiutino li sudetti rimedij della nullità, ouero della restituzione in integro; Caminando nella repudiazione l'istesso che si è detto nell'adizione, cioè che essendo vn'atto di volontà, debba costare bene di questa, come certa, e determinata. G

G
Nè medesimi luoghi accennati, & in altri del medesimo titolo.

La facoltà di adire l'eredità, doppo che si sia deferita, dura per anni trenta; Et anche quando 13 questi siano passati, con difficoltà si riduce alla pratica la prescrizione di tal ragione, per li tanti rampini, che si danno da Giuristi contro la prescrizione,

ne, che ſi ſono accennati nel libro antecedente del credito, e nel libro decimoquinto dè giudizij, doue ſi può vedere; Porta bensì il caſo frequentemente, che ſi perda per minor tempo, perche li creditori, ò li legatarij, ò altri intereſſati nell'eredità, à quali non ſia eſpediente, che queſta ſtia lungo tempo vacante, procurano di fare taſſare all'erede vn termine competente à dichiararſi, & in queſto modo ſi chiariſce, e ſi ferma lo ſtato.

CAPITOLO TERZO.

Degli effetti profitteuoli, ò pregiudiziali refpettiuamente, che rifultano dall'eredità; E particolarmente, del beneficio dell'inuentario, e delli fuoi buoni effetti.

SOMMARIO.

1 *ANticamente non era conofciuto l'inuentario, mà vi era il rimedio dell'anno à deliberare.*

2 *Delli difordini, che ne nafcano.*

3 *Degli effetti, che nafceano dall'adizione fenza il beneficio dell'inuentario.*

4 *Dell'introduzione dell'inuentario.*

5 *Come fi debba fare.*

6 *Quando fi dica bene, ò mal fatto.*

7 *Dell'effetto, che ne nafce di non effer tenuto à cofa alcuna del proprio.*

8 *Conferua le ragioni proprie, e le preferua dalla confufione.*

9 *Dell'ifteffa materia della confufione.*

Della

10 *Della differenza, che il creditore succeda al debitore, ò il debitore al creditore.*

11 *Cessa la confusione delle azioni, se il titolo ereditario cessa, ò si risolua.*

12 *L'erede beneficiato può pagare à chi prima viene.*

13 *Si dichiara quando ciò camini, e quando debba pagare con la sicurtà.*

14 *Della podestà di vendere le robbe ereditarie, e della sicurezza di chi compra da lui.*

15 *Dell'appropriazione à se stesso.*

16 *Se l'erede obligandosi del proprio si pregiudica nel beneficio dell'inuentario.*

17 *Del decreto generale nel Regno di Napoli in questa materia.*

18 *Se il non fare l'inuentario cagioni la perdita della legitima.*

19 *Deue l'erede beneficiato render conto come vn'amministratore.*

20 *Se l'erede beneficiato sia tenuto à restituire li frutti consumati, e li mobili.*

21 *L'erede che fà l'inuentario, non è soggetto al processo esecutiuo, ancorche si pretenda l'inuentario mal fatto.*

22 *Della differenza trà l'erede attore, e l'erede reo.*

23 *Se l'erede, che non fà l'inuentario sia tenuto del suo per la legge canonica.*

24 *Sè li chierici siano soggetti all pene di chi non fà l'inuentario.*

25 *La Chiesa se è esente e della ragione.*
26 *Che cosa sia dè minori.*
27 *Della restituzione in integro per l'adizione fatta senza l'inuentario.*
28 *Si dichiara in che modo si debba dare.*
29 *Quando non vi sia necessario inuentario.*
30 *Degli statuti, che tolgono il beneficio dell'inuentario.*
31 *Se il testatore possa proibire questo beneficio.*
32 *Quando le robbe dell'erede siano ipotecate per i debiti del morto.*

CAP. III.

1 A legge ciuile, così antica, come nuoua, non solamente per il tempo, che la sede dell'Imperio Romano fù in Roma, mà ancora dopò la sua traslazione in Costantinopoli, fino agli vltimi tempi di Giustiniano, & anche dopò la compilazione delle leggi, la quale fù fatta di suo ordine, non conobbe il beneficio dell'inuentario, mà era solamente in vso l'altro beneficio dell'anno à deliberare, cioè che quello, al quale si deferisse l'eredità, dopò l'accettazione, auesse vn'anno di tẽpo ad informarsi dello stato dell'eredità all'effetto di deliberare

liberare, ſe quella foſſe dannoſa, ò lucroſa,e ſe foſſe eſpediente ritenerla, ò nò, e ritrouando, che non gli foſſe eſpediente di tenerla, gli era lecito di ripudiarla, ouero dichiarare di non volerla, con l'obligo di reſtituire, ò di render conto di quello gli foſſe venuto in mano.

Queſto remedio non riuſciua ſofficiente, atteſo che il caſo portaua, che li debiti,e gli altri peſi ereditarij, ſi andaſſero maggiormente ſcoprendo dopò paſſato queſt'anno, e forſe perche ad arte li creditori cercaſſero di occultarſi, all'effetto che in tal modo ſi conſumaſſe irretrattabilmente l'atto dell' adizione,e per conſeguenza eſſi acquiſtaſſero queſte maggiori ragioni contro la perſona, e la robba dell'erede, quando ſtimaſſero, ò ſoſpettaſſero, che le robbe del principal debitore morto non baſtaſſero.

2

Quindi ſeguiua, che coloro, alli quali ſi deferiuano l'eredità,addottrinati da queſti diſordini, non ſi curauano di adirle, ſiche gran parte dell'eredità reſtauano giacēti; Et ancora ciò daua l'adito à molte fraudi, le quali ſi commetteuano dagli ſteſſi eredi, cioè che col preteſto d'informarſi bene per deliberare, riteneano in mano le robbe per vn'anno, dentro il quale ne occultauano, ò ne diſſipauano gran parte, e particolarmente il denaro contante, e le robbe mobili, e manuali, la preciſa,e la diſtinta eſiſtenza, e qualità delle quali non facilmente da creditori, e dagli altri intereſſati ſi poteano prouare,

 in

in maniera che, ò l'erede, ò li creditori, respettiuamente, restauano dannificati.

E consumato quest'atto dell'adizione, dopò l'anno di deliberare, l'erede s'identificaua, come ancora oggi senza l'inuentario s'identifica in tutto, e per tutto col defonto, confondendosi, l'vno, 3 e l'altro patrimonio, in maniera che restaua tenuto à tutti li debiti, & agli altri pesi ereditarij anche de legati, senza badare se le forze ereditarie, bastassero, ò nò, mentre non si daua questa distinzione dè patrimonij.

Per ouuiare dunque à quest'inconuenienti, l'Imperadore Giustiniano, verso il fine dell'Imperio suo, ò per dir meglio, dell'Imperio in questo pro-4 posito delle leggi, di Triboniano, il quale (come gl'istorici vogliono) per l'ignoranza dell'Imperadore facea, e disfacea le leggi, come più gli piaceua, ò forse come più gli tornaua conto, fece vna legge, la quale vogliono che sia l'vltima trà quelle del sudetto Imperadore, con la quale fù molto giudiziosamente introdotto il beneficio dell'inuentario, che oggi abbiamo in pratica, da douersi cominciare dentro di vn mese doppo fatta 5 l'adizione dell'eredità, e da finirsi trà due altri mesi, citati li creditori certi nominatamente, e gl'incerti, per editto, e con osseruare alcune altre solennità, circa le quali non si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, & ad ogni luogo, per essere più comunemente riceuuto,

che in ciò si debba diferire agli stili dè paesi, e dè Tribunali.

E quanto alla citazione dè creditori, se quella si lascia rispetto ad alcuni, non per ciò l'inuentario sarà nullo affatto, mà solamente non pregiudicherà à quelli, li quali non siano stati citati, à rispetto de quali l'inuentario si dourà auere come se nō fosse fatto, restando fermo rispetto à gli altri citati.

Le maggiori questioni, che sopra ciò cadano, e
6 se l'inuentario sia ben fatto, ò nò, riguardano il punto della fedeltà, e se vi siano descritte tutte le robbe, con la douuta distinzione; E quando si trouasse fallace in qualche cosa, in maniera che non debba dirsi intiero, in tal caso entra il dubbio, se l'atto si annulli totalmente, siche l'erede resti priuo di tal beneficio, ò pure à che cosa sia tenuto; Et in ciò vi si scorge non poca varietà d'opinioni trà Dottori; Volendo alcuni, che si perda il beneficio affatto, siche l'atto resti annullato; Altri che ciò non segua, se non si proua il dolo, in caso del quale risulti il sudetto effetto; Et altri che, quando il mancamento sia per malizia, ò dolo, l'erede sia tenuto al doppio, e questa vltima opinione viene più abbracciata dalla Ruota, e dalla Curia Romana; Bensì che molto di raro, e quasi mai quella si vede ridotta alla pratica, per la difficoltà, che corre nella proua del dolo, e della malizia per le scuse, che facilmente si trouano, e che si ammettono; E

par-

particolarmente nelle donne, e nell'altre perſone idiote, & anche nelle perſone letterate, e nobili, le quali per lo più ſogliono fare queſt'atto per mezzo de loro procuratori, e miniſtri; Che però non è facile in ciò il darui vna regola ferma, per la capacità dè non profeſſori, eſſendo veramente materia incapace di regola generale, mentre ſi deue decidere con le circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, dalle quali ſi dourà regolare il prudente arbitrio del giudice, ſe il mancamento ſia ſcuſabile, e ſe vi ſia malizia, ò nò, ſiche ſi ſtima errore il caminare in queſta materia con le ſole generalità.

A
Delle coſe ſudette circa la confezione dell'inuentario, e le ſue ſolennità nelli diſcorſi 20. e 21. di queſto titolo, & in altri luoghi iui accennati.

Molti ſono gli effetti profitteuoli all'erede, che riſultano da queſto beneficio, quando ſi adoperi, e dalli quali, per contrapoſto, naſcono gli effetti pregiudiziali quando ſi traſcuri affatto, ò pure che ſi faccia malamente, in maniera che ſia l'iſteſſo che non adoprarlo. A

Il primo, & il principale effetto, è quello, che 7 l'erede beneficiato, non poſſa per li debiti, ò per li legati, eſſere tenuto à coſa alcuna nella perſona, e nelle robbe proprie, mà ſolamente in quel che importano le forze ereditarie, in maniera che nó debba reſtare dannificato in coſa alcuna del proprio, per minima che ſia; Fingendoſi dalla legge, come ſe non foſſe ſtato, nè foſſe erede, mà che foſſe vn ſemplice amminiſtratore legale, il quale per ciò ſia tenuto à render conto in forma di amminiſtratore,

ſen-

ſenza che vi abbia da far guadagno alcuno, mà ſenza patir danno; Che all'incontro quando ſia erede ſemplice ſenza queſto beneficio, ſarà tenuto del proprio alli debiti, & alli legati, ſotto nome de i quali, vengono ancora i fidecommiſſi particolari; ancorche le forze dell'eredità non baſtino.

Queſta non è pena, la quale ſi ſia indotta dalla ſudetta legge nuoua per caſtigo di quello, il quale non ſi vaglia di tal beneficio, quaſi che foſſe vn delitto, conforme alcuni malamente credono, Mà è vn'effetto della qualità ereditaria, per la diſpoſizione della legge antica, come per vna ſottrazione di queſto beneficio conceduto à chi adopera tal rimedio; Mentre queſta legge nuoua non induce altra pena di nuouo, che quella della perdita della falcidia nelli legati, e nelli fidecommiſſi particolari, che per altro ſia douuta all'erede, per quel che ſe ne diſcorre nel titolo ſeguente della legitima, e dell'altre detrazioni, mà ſolamente laſcia correre quello che già caminaua per la legge vecchia. B

B
Ne luoghi accennati, e nel diſc.28. del lib.6. della dote, e nel diſc. 37. & 41 del lib.8. del credito, & altroue.

8 L'altro effetto molto conſiderabile, è quello che tal beneficio conſerua illeſi tutti li crediti, e le altre ragioni, & azioni, che l'erede aueſſe con l'eredità, come ſe foſſe vna perſona totalmente diuerſa, e con vna totale ſeparazione de beni, e de patrimonij, fingendoſi che l'erede ſia vn ſemplice amminiſtratore, e non erede vero, per gli effetti à

lui

lui pregiudiziali; Che all'incontro nell'erede semplice non beneficiato, à r spetto dè creditori, e dè legatarij, ne siegue subito la confusione di tutte le sue ragioni, ed azioni, attiue, e passiue, per la già accennata ragione, che l'erede s'identifica con la persona del morto, con vna totale confusione de loro patrimonij, formandosene vno di due, e per conseguenza, entra l'incompatibilità dell'essere creditore, e debitore di se stesso.

Questa confusione de patrimonij, e delle ragioni, la quale nasce dalla legge più antica, prima dell'introduzione di questo moderno beneficio, camina bene in pregiudizio di esso erede, mà non dei terzi, cioè de suoi creditori, ó degli altri, li quali abbiano ragione, ò interesse nelli suoi beni, in maniera che li complisse, per via di azione, ò di eccezione, valersi delle sudette ragioni, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; Doue ancora si discorre della sottigliezze de Giuristi, poco proporzionate alla capacità de non professori, sopra la distinzione, trà il caso che il debitore succeda al creditore, & il caso opposto, che il creditore succeda al debitore, mentre sarebbe vna souerchia digressione, produttiua di qualche confusione, à non professori, il volere esaminare la verità, e gli effetti di questa distinzione, sopra la quale nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli professori, & à quel che nel Teatro se ne discorre.

9

10

L'al-

L'altro caſo,nel quale non entra la ſudetta cõfuſione delle ragioni,e delle azioni,anche nelli termi-
11 ni della legge vecchia, e ſenza l'vſo di queſto beneficio, ſi verifica quando ſi tratta di quell'erede, il quale ſia grauato di fidecommiſſo; Atteſo che,fatto il caſo della reſtituzione dell'eredità, ouero in altro modo reſoluto, ò ceſſato il titolo ereditario per altro caſo, che per il fatto volontario dell'iſteſſo erede, le ſudette ragioni ritornano in piede come prima, quaſi riſuegliandoſi da vn certo ſonno, nel quale in queſto mentre ſiano ſtate; Oueramente per eſſer ceſſato quell'impedimento, che portaua il titolo ereditario, come per vna remozione d'oſtacolo, mentre l'erede reſolubile, non ſi dice totalmente vero erede,mà condizionatamente, cioè finche il titolo ereditario, non ſi riſolua, mà duri. C

C *Ne medeſimi luoghi di ſopra accennati, e nel diſc.40. del lib. 8.del credito, e nel diſc. 25. di queſto libro nel titolo della legitima, & altroue.*

Il terzo effetto profitteuole, il quale riſulta dall' inuentario, è quello della libertà di pagare alli cre-
12 ditori, & alli legatarij, li quali prima vengano,ſenza eſſere tenuto ad altro, ſiche quando ſiano ſodiſfatti prima li poſteriori, reſterà l'azione agli anteriori di ripetere dalli ſudetti poſteriori, ouero dalli legatarij quel che gli ſia ſtato pagato.

Queſta libertà però, come produttiua di molte
13 fraudi, & inconuenienti, con molto giudizio è ſtata riſtretta dalli Dottori, & anche dalla pratica più frequente dè Tribunali, cioè che quando non ſi tratti d'vna eredità, la qual ſia di più che notoria

idoneità, in maniera, che l'inſufficienza prouenga da qualche caſo totalmente inopinato, ſiche l'erede ſia ſtato in vna ottima fede, e che non vi cada ſoſpetto alcuno di fraude, ò di colluſione, non debba l'erede pagare liberamente à chi prima viene, mà ſi debba pagare con la ſicurtà idonea di reſtituire agli anteriori, ò alli poziori, ouero di contribuire à gli eguali; O pure non trouandoſi la ſicurtà, d'inueſtire il denaro in effetti eſpliciti, e ſicuri, ſecondo l'vſo del paeſe; E ciò da creditori oggi non ſi può negare, nè ſi deue traſcurare dall' erede, il quale facendo altrimenti, ſtante l'vſo comune, ſi dirà in colpa, per la quale non dourà giouargli il beneficio dell'inuentario; A queſto effetto però ſolamente dell'indennità de creditori anteriori, à riſpetto de quali il pagamento ſi dourà auere per non fatto, in maniera che poſſa eſſer coſtretto à pagare di nuouo; Che però dourà l'erede caminare con molta cautela, per non incorrere in queſto graue pregiudizio. D

D
Nel diſc.25. di queſto titolo, e nel diſc. 53. del lib.8. del credito.

Il quarto priuilegio conſiſte nella libertà di vendere le robbe ereditarie per pagare li debiti, e li legati, con rendere ſicuro il cōpratore da ogni moleſtia dè creditori, e dè legatarij; Quādo però la vendita ſia fatta con queſto eſpreſſo titolo di erede beneficiato, & à prezzo competente, ſenza fraude, ò colluſione, reſtando à i creditori il regreſſo ſopra il prezzo; Bensì che non ſi renderà ſicuro il compra-

14

pra-

pratore dalle moleſtie di coloro, i quali vi abbiano azione in ragione di dominio, oueramente in ragione di credito di vn'altra perſona, che del morto, dall'erede del quale ſi ſia fatta la vendita. E

E *Nel diſc.28. di queſto titolo, e nel diſc. 41. nel titolo della compra, e vendita nel lib.7.*

Si mette ancora per priuilegio dell'inuentario, il poterſi appropriare tanti beni ereditarij per i crediti proprij, che ſi aueſſero con l'eredità; Anzi che ciò ſi debba preſumere che ſi ſia fatto, anche sēzà dichiarazione; Bensì che ſi crede più probabile, e particolarmente nella Curia Romana ſtà più comunemente riceuuto, che ciò poſſa ſuffragare, all'effetto di guadagnare li frutti per queſta rata, che per altro non potrebbe guadagnare per vn credito infruttifero, Mà non già quanto al dominio vero, & irretrattabile, all'effetto del quale biſogna interporui l'autorità del giudice, con la deputazione del curatore all'eredità, la quale in queſta parte ſi finge giacente, non eſſendo douere, che l'erede faccia due perſonaggi, vno di parte intereſſata, e l'altro di amminiſtratore legale dell'eredità, conforme più diſtintamente ſi accenna nel Teatro, ſtante che queſta materia riceue molte dichiarazioni, e diſtinzioni, ſopra le quali ſarebbe noioſa digreſſione il diffonderuiſi per minuto. F

15

F *Nel detto diſc. 28. di queſto titolo.*

Diſputano molto li Giuriſti, ſe vn erede, obligandoſi del proprio, à fauore dè creditori, ò de legatarij, perda il ſudetto beneficio dell'inuentario; E vi ſi ſcorge non poca varietà d'opinioni, per conci-

16

ciliazione delle quali; Alcuni, con le ſolite freddure, fanno gran paſtura ſopra l'ampiezza, ò la formalità delle parole dell'obligo, non badando à quello che più volte ſi è accennato, cioè che le parole ſogliono eſſer dè Notari, più che delle Parti; Che però pare, che la vera deciſione dipenda più dalla qualità del fatto, che dalla formalità delle parole, cioè ſe l'obligo dell'erede, abbia, ò nò, qualche probabile ragione, per la quale ſi ſia voluto obligare del proprio, e rinunziare à tal benefizio, ò nò; Come per eſempio, per auere qualche rilaſſo, ò altra abilità conſiderabile, fattagli dalli creditori per renderſi in tal maniera più ſicuri, con l'obligo proprio dell'erede, ſiche vi ſia ſtato qualche giuſto motiuo, per vna parte, e per l'altra, onde ſi poſſa dire, che vi ſia la nouazione; Mà non già, quando l'erede, forſe per ſimplicità, ò per quietare li creditori, ſenza niuna cauſa ſi ſia obligato del proprio; Atteſo che in queſto caſo, tal'obligo ſarà bene operatiuo per più facile eſercizio dell'azione, mà non già per priuarlo di tal benefizio.

Nelli Tribunali però del Regno di Napoli, tal 17 queſtione è ſtata totalmente bandita, con vn decreto generale di quel S. Conſeglio, chiamato delle quattro Ruote, fatto come per via di vna legge; con il quale ſi dichiara, che per qualſiuoglia obligo, non s'intenda mai rinunziato à queſto beneficio dell'inuentario, ſe non ſi rinunzia ſpecifica-

men-

mente à questo decreto. G

Si disputa ancora trà Dottori, se il non fare l'inuentaro cagioni la perdita della legitima, e della trebellianica, e dell'altre detrazioni, anche accidentali, come sono quelle dè crediti dell'erede con l'eredità; Però la più vera, e la più riceuuta opinione conclude per la negatiua, che non si perdano; E se bene molti vanno considerando, che tal questione sia inutile, importando poco che le detrazioni non si perdano, mentre tanto l'erede priuo del benefizio dell'inuentario resta obligato à supplire del proprio à tutti debiti, & alli legati; Tuttauia questa non è buona ragione, potendo giouar molto tali detrazioni, non già per l'istesso erede, ò per i suoi eredi, e successori dependenti, mà per l'interesse del terzo, cioè de creditori dell'erede, ouero di coloro, i quali da lui cõprassero le robbe ereditarie, le quali fussero elette espressamente, ò virtualmente per disposizione della legge, in causa delle detrazioni. H

18

G *Nel disc. 8. di questo titolo, e nel disc. 28. del lib. 6. della dote.*

H *Nel disc. 25. di questo libro nel titolo seguente della legitima; & altroue.*

Questo beneficio dell'inuentario gioua bene à preseruare da ogni danno, mà non può cagionare alcun lucro, che però stimandosi l'erede beneficiato vn'amministratore legale, sarà tenuto à render conto di quanto gli sia peruenuto nelle mani, mentre per quel che comportano le forze delle robbe ereditarie, il beneficio dell'inuentario non gli giouerà.

19

Cade

Cade però la disputa, sopra li frutti da lui percetti, e consumati, & ancora sopra le robbe mobili
20 e consumate con l'vso domestico, e cotidiano, come sono le supellettili di casa, se sia tenuto à reintegrarne del suo l'eredità, ò nò; Et in ciò si camina con la distinzione della buona, ò della mala fede; Atteso che, se dall'inuentaro istesso, ò per altra strada egli sapesse, che l'eredità fusse grauata di debiti, e di altri pesi, in tal caso sarà in mala fede, e non sarà degno di scusa, mentre douea vendere li mobili, e le altre robbe per pagare i debiti, mà non già all'incontro quando sia stato in buona fede.

Giouerà ben si molto il benefizio dell'inuenta-
21 rio, anche quando si pretenda, che sia mal fatto, ouero che essendo ben fatto, non si siano sufficientemente resi li conti, atteso che ciò non ostante, l'erede sarà esente da quel processo esecutiuo, al quale l'erede non beneficiato è soggetto quando vi fosse soggetto il morto, conforme si accenna nel libro antecedente del credito. I

I *Nel disc. 21. di questo titolo.*

Si scorge ancora quella differenza, trà il caso, nel quale l'erede, il quale abbia fatto l'inuentario,
22 mà che non abbia reso conto, sia attore, e quello nel quale sia reo, che quando come attore voglia esercitare le proprie ragioni, & impugnare il fatto del suo autore, sarà tenuto con l'inuentario legitimo, e col rendimento de conti, mostrare di non auere altro in mano, e di essersi già spogliato del

tito-

titolo ereditario, & altrimente gli osterà la qualità ereditaria, per la regola, che in dubbio l'eredità si presume opulenta; Che all'incontro quando sarà reo, non potrá essere molestato del proprio, se l'attore non prouerà, che l'inuentario non sia legitimo, e che non siano bene resi li conti. L

L
Nel disc.25.del titolo della legitima in questo libro, & altroue.

Si disputa se la legge canonica in questo proposito disponga l'istesso, che la ciuile in obligare l'erede del proprio quando non abbia fatto l'inuentario; E se bene la sudetta legge sopra ciò espressamente nõ dispone cosa alcuna; Nondimeno molti credono, che per vna certa equità, la quale si dice canonica, non debba il peso passare il comodo, quasi che sia vna specie di pena, la quale per l'istessa equità canonica nõ si esige oltre di quello che importa l'interesse; Però il contrario è più vero, & è più riceuuto in pratica, per la ragione che in queste materie di successioni, & eredità, & altre cose temporali, quando la legge canonica non disponga espressamente in contrario, si camina, anche nel foro ecclesiastico, con le leggi ciuili; Et ancora perche si stima chiaro equiuoco il dire, che questa sia vna pena, mentre (conforme di sopra si è accennato) è vn effetto connaturale della qualità ereditaria, secondo la disposizione della legge antica, siche la legge nuoua hà introdotto solamẽte questo beneficio sotto la condizione di fare l'inuentario, e che non facendosi, si perda tal beneficio, e le

23

cose

cose restino nell'essere di prima.

Potendouisi ancora assegnare due altre ragioni; Vna cioè, che quando l'erede trascura vn remedio così profitteuole, il quale sia comunemente vsato, si presume in fraude, e di mala intenzione nel volere occultare le robbe ereditarie, che però l'equità canonica non deue fomentare le fraudi, e le malizie; E l'altra che l'adire l'eredità è specie di vn contratto, sopra la buona, ò la mala fortuna, che possa nascere dall'euento, mentre se l'eredità si scoprisse opulentissima, il comodo sarebbe suo, e per conseguenza vi cade la regola dell'istessa legge canonica, la qual si dice, che sia appoggiata alla legge di natura, cioè che quello, il quale deue sentire il comodo, soggiaccia ancora all'incomodo.

E quindi segue, che sia più comunemente riceuuto in pratica, che anche li chierici, e le persone ecclesiastiche, quando non sia interesse delle Chiese, mà loro priuato, in questa parte caminano con le sudette regole generali dè secolari, che nõ facendo l'inuentario, siano soggetti alli sudetti pesi. M

24

M *Nel disc. 22. di questo titolo.*

Le Chiese, e li luoghi ecclesiastici, ò pij, sono esenti da questo peso, che però non sono tenuti oltre le forze dell'eredità; Nondimeno, ciò non nasce da priuilegio particolare, conforme cõ la solita simplicità molti credono, mà nasce dalla ragione, la quale ancora è comune alli pupilli, & alli minori, ouero alli pazzi, & alli prodigi, e simili, li quali

25

viuo-

26 viuono ſotto gli amminiſtratori legali, cioè che queſti non poſſono con la loro traſcuraggine in non valerſi di queſto beneficio, pregiudicare à coloro, li quali viuano ſotto la loro amminiſtrazione; Eccetto ſe li pupilli, ò li minori, eſſendo fatti maggiori, e ſapendo tal mancamento, ratificaſſero tuttauia l'adizione, continuando nel fare degli atti ereditarij.

Benſì che difficilmente ciò rieſce riducibile alla pratica, poiche ſe il pupillo, ouero il minore eſſendo fatto maggiore aurà cōtinuato à fare degli atti ereditarij, ciò ſarà ſeguito perche aurà probabilmente creduto, che il ſuo tutore, ò il curatore abbia fatto quello che douea, conforme più diſtintamente di 27 ciò ſi diſcorre nel Teatro; Poiche ſe anche ad vn maggiore per giuſta cauſa ſi concede la reſtituzione in integro contro l'inconſiderata adizione fatta da ſe medeſimo, per quello che di ſopra ſi è accennato, molto più ſi deue ſouuenire alli minori. N

N *Nel detto diſc. 25. del titolo della legitima.*

Si deue però ciò intendere con la douuta circo-28 ſpezione, cioè che non debba ciò ſeruire di mantò alle fraudi, & alle occultazioni; Che però auendoſi principalmēte riguardo al fine, ouero alla ragione; per la quale la legge abbia in tal modo prouiſto, la materia in gran parte dipende dalle circoſtanze del fatto, cō le quali ſi deue regolare il prudente giudice, má non già caminando con la ſolita ſciocchezza, in vn iſteſſo modo in tutti li caſi, con le ſole formalità, ouero con le generalità legali.

Si comproua tutto ciò, che secondo il senso de Dottori, più comunemente riceuuto, quando il 29 testatore abbia diligentemente descritto le robbe nel testamento, ouero che abbia ciò fatto in altro modo, siche apparisca dello stato delle robbe, Oueramẽte che l'erede abbia lasciato di fare l'inuentaro cõ le solennità della legge, con buona fede, e per vn buon fine, all'effetto cioè di non publicare lo stato dell'eredità, per mantenere il credito, e la maggiore opinione che se ne auesse; In tal caso sarà scusato; Purche le cose siano guidate in maniera, che cessi il sospetto della fraude, e che lo stato dell'eredità altronde si giustifichi. O

O
Nel disc. 21. di questo titolo.

In alcune parti, per i statuti, e per le leggi particolari, con troppo gran rigore, è stato tolto, e proi-30 bito questo beneficio dell'inuentaro, inducendo l'atto dell'adizione dell'eredità paterna, ne figli per alcuni atti leggieri, & equiuoci; Conforme particolarmente insegna la pratica nelle Città di Fiorenza, e di Siena, & in altri luoghi della Toscana; Mà di queste leggi particolari non si discorre, mentre sarebbe troppo gran digressione, conforme in tutte le altre materie si è accennato, conuenendo deferire alli professori dè paesi, & alla pratica dè Tribunali delli medesimi luoghi. P

P
Nel disc. 16. di questo titolo, e nel supplemento.

Occorre ancora alle volte, che i testatori proibi-31 scono all'erede il fare l'inuentaro, che però entra la disputa se questo precetto sia obligatorio, ò nò,

Et

Et in ciò si scorge la solita varietà dell'opinioni; Mà però la più probabile opinione è l'affermatiua, che possa farlo, con diuerse distinzioni, e dichiarazioni accennate nel Teatro. Q

Q
Nel disc.18. di questo titolo.

32 Quando poi le robbe dell'erede, per disposizione legale siano ipotecate alli creditori ereditarij, ouero alli legatarij, & alli fidecommissarij; E qual differenza sia trà il primo erede, e l'erede dell'erede, particolarmente sopra la virtù, e l'operazione dell'obligo camerale, se ne discorre nel libro antecedēte del credito, e del debito; E qualche cosa se n'accenna nel seguente libro de fidecommissi. R

R
Nelli disc.36. e 38. del lib.8. del credito, e debito, e nel disc. 169. del lib.10. de fidecommissi.

CAPITOLO QVARTO.

Delle queſtioni, che occorrono trà più eredi dell'iſteſſa ſpecie, ò natura, ſopra la diuiſione dell'eredità, e ſopra le altre occorrenze; Oueramẽte, trà l'erede vero, e l'erede putatiuo; O pure trà l'erede grauato, & il fidecommiſſario, e ſimili.

SOMMARIO.

1 *DOue ſi tratti delle queſtioni trà l'erede, & il fidecommiſſario.*
2 *Trà l'erede, e li legatarij.*
3 *Trà l'erede, & il ceſſionario dell'eredità.*
4 *Di quali differenze trà gli eredi quiui ſi tratti.*
5 *Della differenza trà l'erede vero, & il putatiuo.*
6 *Che coſa ſia tenuto reſtituire, ò ſcomputare l'erede putatiuo.*
7 *Se gli atti col putatiuo oblighino l'erede vero.*
8 *Delle queſtioni ſopra la diuiſione.*
9 *Si riferiſcono diuerſe opinioni.*
10 *Della collazione, ouero dell'imputazione.*

Quan-

CAP. IV.

1 E questioni, ò pendenze, le quali con tanta frequenza occorrono alla giornata, trà l'erede grauato, & il fidecommissario, così sopra la restituzione del fidecommisso, come sopra la reintegrazione dell'istesso, oueramente sopra le detrazioni, e miglioramenti, non cadono sotto questo titolo, mentre se ne tratta nel libro seguente de fidecommissi, & ancora se ne accenna qual-

che

che cosa nel titolo seguente della legitima, e dell' altre detrazioni.

Come ancora, dell'altre questioni, trà l'istesso 2 erede, e li legatarij, si discorre nel libro vndecimo nel titolo dè legati; E nel libro settimo nel titolo della compra, e vendita si discorre delle questioni, trà il cedente, & il cessionario, & il compratore, 3 & il venditore dell'eredità, in occasione di trattare quando entri l'euizione, per alcuni effetti, ò robbe che mancano, con cose simili.

In questo luogo dunque si parla solamente delle 4 differenze trà gli eredi veri sopra la diuisione de beni, e degli effetti ereditarij, ouero sopra l'esercizio delle ragioni ereditarie, & anche quelle che passano trà l'erede vero, e l'erede putatiuo.

Per quello che spetta à quest'vltima differẽza, trà l'erede vero, & il putatiuo, dopoi che si sia gia fer-5 mato, che vno sia il vero; e che l'altro, il quale abbia posseduto l'eredità, in tutto, ó in parte, sia stato non vero, che li Giuristi dicono putatiuo, il che frequentemente occorre in pratica in coloro, li quali siano legitimi successori ab intestato, quando dopoi si scopra l'erede testamentario; O pure che i legitimi successori più prossimi siano esclusi dalli più remoti anche ab intestato per causa di renunzie, ò per qualche incapacità, conforme particolarmente suole occorrere à forastieri; O pure che si scopra qualche altro parente in grado eguale, con casi simili.

Et

Et in questi casi, ò simili, entrano le questioni
6 trà l'erede vero, & il putatiuo, sopra le robbe ereditarie, le quali in capitale, ouero in frutto, siano state possedute, e consumate dal putatiuo, cioè se questo sia tenuto à renderne conto, e restituirle, ò nò; E ciò dipende dalle circostanze del fatto, e dalla buona, ouero dalla mala fede; Atteso che, se il consumo sarà seguito in stato di mala fede, sarà tenuto; Et all'incontro, se in stato di bona fede, non sarà tenuto; A tal segno, che quando anche il putatiuo restasse erede vero in qualche parte; Tuttauia non sarà tenuto scomputare nella sua parte quel che abbia consumato, má si diuiderà egualmente quello che resta, e non quello che si sia consumato in stato di buona fede, credendo che fosse suo. A

A *Nel disc. 1. del lib. 2. de regali, e nelli disc. 8. e 17. di questo titolo.*

Li maggiori dubbij, che in ciò sogliono cadere,
7 riguardano quegli atti ereditarij, li quali si siano fatti dall'erede putatiuo, se obblighino, ó nò l'erede vero, in maniera che sia obligato starui; Come per esempio, se essendo vacato vn beneficio di giuspatronato spettante all'eredità, auesse fatto la presentazione, ouero vn'altro atto di nomina, ò di deputazione; O pure se auesse fatto qualche transazione; O se con lui si fosse terminato vna causa, e vi fosse nata sentenza; O che auesse esatto i nomi di debitori, & estinti i censi, se li debitori restino liberati, con casi simili.

Et

Et in ciò non è facile il darui vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo, dipendendo la deciſione da molte diſtinzioni, e ſopra tutto dalle circoſtanze di ciaſcun caſo, dalle quali ſi dourà ſcorgere, ſe quel terzo ſia ſtato in tal buona fede, che meriti di eſſere ſcuſato; O pure ſe l'atto fatto dall'erede putatiuo ſia già conſumato, & in ſtato d'irretrattabilità, con altre ſimili cōſiderazioni; Che però nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli profeſſori, non eſſendo materia moralizabile per la capacità d'ogni vno. B

B
Nelli detti luoghi, nel diſc. 58. del lib. 8. del credito, e nel diſ. 62 del libro 13. del padronato.

Quanto poi alle differenze tra gl'iſteſſi eredi; 8 Preſuppoſto che ſi ſia già fermato lo ſtato ſopra la pertinenza dell'eredità, e ſopra le porzioni, ó cote ereditarie, il che cade ſotto la materia de teſtamenti, ó delle ſucceſſioni ab inteſtato: Entrano le queſtioni, per lo più ſopra la diuiſione, oueramente ſopra la collazione, ò imputazione, cioè quello che vno abbia ſpeſo, e conſumato, ó pure auuto dal defonto più dell'altro, che ſi debba mettere in maſſa, ò imputare.

E per quello che ſpetta alla diuiſione, è ſolito diſputarſi del modo, che ſi debba tenere nel farla, 9 nel che ſi ſcorge gran varietà d'opinioni; Poiche alcuni vogliono, che il maggiore d'età debba fare le parti, e li minori debbano eleggere, cominciando dalli più piccoli; Altri che ſi debba fare la diuiſione per ſorte; Altri per partito; Altri á giudizio di

peri-

periti; Et altri che si debba fare dal giudice, con altre simili varietà, siche non si può sopra ciò dare vna regola certa, poiche; O si dourà deferire all' vso del paese, e con quello caminare; Ouero che sia rimesso all'arbitrio del giudice, il quale si dourà regolare secondo le circostanze del fatto, e la qualità dè beni; Atteso che, se bene ciascuno degli eredi si dice padrone di tutte le robbe per la sua porzione, non è però di douere il diuidere tutte le robbe singolarmente, mà si dourà assegnare vn corpo intiero ad vno, & vn altro all' altro, dando à ciascuno quelle robbe, le quali siano adattate alla sua qualità, ouero al suo paese, ò pure alla vicinanza dell'altre sue robbe, con simili circostanze da considerarsi dal prudente arbitrio del giudice. C

C
Nel disc. 30. di questo titolo.

E circa la collazione, ouero l'imputazione di quello che vn'erede abbia auuto, ò consumato più 10 dell'altro, entra la distinzione, trà quelle robbe, le quali si siano auute, e consumate in vita dal defonto, e quelle che si siano consumate dopoi; Atteso che quando si tratta della robba auuta dal defonto, la quale nõ sia in essere, mà sia consumata, in tal caso non entra l'imputazione, nè la collazione, se nõ quando apparisca della volontà del medesimo defonto, che si debbano imputare, ò pure che la legge lo presuma, perche si siano date per causa necessaria; Come per esempio per dote alle figlie fe-

mine,oueramẽte per le donazioni per contẽplazione del matrimonio fatte alli figli maſchi,ò per l'altre di paſſare agli ordini ſacri, quando non appariſca della volontà di donarle liberamente,e per affezione perſonale, ſecondo le circoſtanze del fatto, dalle quali tutta queſta materia dipende; E per conſeguenza è materia incapace d'vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo; Però nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli profeſſori, & à quello, che ſe ne diſcorre nel Teatro. D

D *Nel diſc.31. di queſto titolo, e nelli diſcorſi 21 con più ſeguenti nel titolo ſeguente della legitima.*

Bensì che ſe quello il quale abbia auuto la robba dal defonto in vita,& eſſendo cõtento di quella, 11 non ſi cura dell'eredità, non potrà eſſere à ciò forzato, mà le robbe auute gli deuono reſtare ſenz' obligo di collazione alcuna.

Quando poi ſi tratta di robbe auute,e conſumate dopò la morte del defonto, mà che ſi ſiano auu- 12 te con il titolo ereditario; Ogni volta che non vi ſia la ſcuſa data di ſopra del titolo putatiuo di buona fede, ſiche poſſa dire, d'auer creduto di conſumare il ſuo,e che nõ vi ſia comunione generale,cõ la quale nõ ſi dia la diſtinzione del mio, e del tuo; Certa coſa è che quello, il quale abbia auuto più, dourà ragguagliarlo, mentre trà li coeredi ſi deue oſſeruare l'egualità.

A tal ſegno, che ſe la diuiſione,per errore,ò per altro falſo preſuppoſto, foſſe ineguale, oueramente 13 che eſſendo ſtata da principio eguale, in progreſſo

di

di tempo si scoprisse ineguale per li pesi che si fossero scoperti sopra le robbe toccate ad vno, si dourà ridurre all'egualità, per ragione della quale la legge dispone, che trà li diuidenti entri di sua natura l'obligo dell'euizione, ancorche non si dicesse; Ogni volta però che non si fosse conuenuto il contrario, ouero che li vincoli, e li pesi si sapessero, e che se ne fosse auuto ragione, in maniera che quello à cui fossero toccati li beni vincolati, ne auesse auuto più per ricompenza, secondo le circostanze del fatto. E

E
Nel disc.27. di questo titolo.

Mà se l'inegualità nascesse dalla maggior diligenza di vno, più che dell'altro, in tal caso, di ciò non si deue auere ragione; Come per esempio, re-
14 stando nell'eredità dell'esigenze, e de nomi di debitori, se vno degli eredi sia diligente nell' esigere la sua parte, con la dichiarazione di esigere il suo, e che in progresso di tempo li debitori siano falliti, non potrà il coerede negligente pretendere la participazione dell' esatto, ogni volta che l'esazione non sia fatta in nome comune, e questo è quanto all'esigenze, & all'altre cose attiue. F

F
Nel detto disc. 27.

Quanto alle cose passiue, cioè alla contribuzio-
15 ne dè debiti, e de pesi ereditarij; Si deue primieramente badare alla volontà del morto, la quale regola il tutto, potendo egli, ancorche abbia instituito egualmente, ouero per certe cote alcuni eredi, grauarli inegualmente alli debiti, e caricare più la

porzione d'vno, che quella dell'altro; Mà quando tal disposizione non vi sia, in tal caso, per le regole legali, entra l'egualità totale, la quale da Giuristi viene esplicata col termine del contributo; Siche se vn'erede per il priuilegio del creditore, ò per altro rispetto, fosse stato costretto à pagare più della sua parte, ouero auesse anche pagato volontariamente, potrà chiedere la supplezione dagli altri coeredi; A tal segno che quando anche la legge finge in vn istessa persona due eredità, e due eredi vniuersali totalmente diuersi, conforme la pratica insegna nelli feudatarij; Tuttauia entra l'istessa contribuzione, conforme nella materia feudale si accenna. G

G *Nel disc.31. di questo titolo, e nel lib.1. de feudi nelli discorsi 31. e seguenti.*

La diuisione tra gli eredi non ricerca scrittura, 16 ò altra special forma di proua, mà si può prouare anche con i soli argomenti, e cō le cōgetture; Maggiormente quãdo si tratta dè beni mobili; E quando vn'erede prouoca l'alrro all'egualità, pretendendo che abbia auuto di più, deue prima dal canto suo render conto di quello che gli sia venuto nelle mani. H

H *Nel disc.32. di questo titolo.*

Si disputa ancora da Dottori, se il testatore possa proibire la diuisione trà gli eredi; E si conclude 17 di nò, atteso che non è di douere obligar le persone à viuere in perpetua comunione; Eccetto quando vi fosse qualche giusto motiuo, il quale si suole verificare in due casi; Vno cioè quando la proibi-

zio-

zione fuſſe riſtretta à certi beni coſpicui, e qualificati, per onoreuolezza del teſtatore, e della fameglia, oueramente per miglior comprouazione dell'identità; E nell'altro, quando così ricerchi la qualità di alcune perſone di loro; Come per eſempio, ſe morendo vn padre di fameglia, laſciando più figli grandi, e piccoli, proibiſca la diuiſione finche il piccolo foſſe fatto maggiore; Ouero che à ſomiglianza, le altre circoſtanze del fatto, portaſſero che la proibizione foſſe ragioneuole.

Quando poi ſi tratti di robbe, ò di ragioni indiuidue, l'eſercizio delle quali non conueniſſe ſe non ad vno; Come per eſempio ſogliono eſſere le ragioni giuriſdizionali, ò preeminenziali, ouero il conſeruare le ſcritture, e fare altre coſe, che di loro natura conuengano al capo di caſa, in tal caſo la regola aſſiſte al maggior nato, ogni volta che l'vſo, ò le altre circoſtanze non perſuadano il contrario, conforme ſi accenna nel titolo delle preminenze.

18

Sogliono ancora naſcere frequentemẽte le queſtioni nel poſſeſſorio trà diuerſi eredi per diuerſo titolo, come per eſempio ſono; li teſtamentarij, e quelli ab inteſtato, mà di ciò ſi diſcorre nella materia giudiziaria, in occaſione di trattare delli giudizij poſſeſſorij; E per conſeguenza iui ſi tratta delli ſtatuti, i quali danno la continuazione del poſſeſſo del defonto nell'erede.

19

Del-

Delle queſtioni, le quali occorrono trà l'erede vero, & il fiduciario, ſi è accennato qualche coſa nel titolo antecedente dè teſtamenti, mentre ciò riguarda più toſto la ſoſtanza del titolo ereditario; E finalmētē tutto quello che ſi è detto nel capitolo antecedente del benefizio dell'inuentaro, à riſpetto dè creditori, e delli legatarij, non camina trà li coeredi; Ne meno trà l'erede vero, e il putatiuo I; Et il di più, meno frequente in queſta materia, ſi accenna nel Teatro, baſtando di auere accennato queſte coſe più pratiche, per qualche generale notizia della materia, non eſſendo poſſibile, nè adattata all' opera preſente, la diſcuſſione di tutte le minuzie.

20 — 21

I *Nel diſc. 17. di queſto titolo.*

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO NONO.

PARTE TERZA.

DELLA LEGITIMA; DELLA TREBELLIANICA; DELLA FALCIDIA;

E dell'altre detrazioni; E particolarmente di quella delli miglioramenti.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QVESTA PARTE TERZA
DELLA LEGITIMA, &c.

CAPITOLO PRIMO.

CAP. II.

CAP. III.

CAP. IV.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

Della Falcidia.

CAP. VIII.

Dell'altre detrazioni, le quali si dicono accidentali; E particolarmente di quelle delli debiti pagati, e delli miglioramenti fatti nelle robbe ereditarie.

CAPITOLO PRIMO.

Per qual legge la legitima ſia douuta; ſe per la naturale, oueramẽte per la poſitiua; E ſe da queſta ſi poſſa proibire; Che coſa importi; A quali ſia douuta; E con qual ordine.

SOMMARIO.

1 *CHe la legitima non ſia per legge di natura; mà poſitiua, e perche ſi dica di natura.*
2 *Che ſi poſſa proibire.*
3 *Che coſa importi la legitima.*
4 *Quali robbe ſi mettano in calcolo, è quali peſi vadano detratti per regolare la legitima.*
5 *In primo luogo la legitima è douuta alli figli, e ſe ſia douuta alli baſtardi.*
6 *In concorſo di queſti non è douuta alli genitori, ouero alli nepoti.*
7 *Delli nepoti quando ſe gli debba la legitima, e come concorrano con li zij.*
8 *Del padre, e madre, auo, & auia, & altri aſcendenti.*

Alli

9 *Alli fratelli non è douuta.*
10 *Se vi sia differenza tra la legitima douuta alli descendenti, ò alli ascendenti.*
11 *Della quantità della legitima.*
12 *Della legitima nelli feudi.*
13 *Se la legitima della madre, ò del padre sia la terza della terza, ò la terza del tutto, e come vada calcolato.*

CAP. I.

1 COn occasione di trattare della facoltà di testare, sotto il titolo de testamenti di questo medesimo libro, si sono accennate le fauolette dè Giuristi, sopra il presupposto, che la legge di natura oblighi il padre alla legitima dè figli, e descendenti; O' all'incontro li figli, e li descendenti verso il padre, e gli altri ascendenti, appoggiando questa credulità alla ragione degli alimenti, li quali pare che siano douuti per vn istinto naturale.

Mà, conforme si è detto, queste sono fauolette, e simplicità, le quali non hanno fondamento alcuno, mentre non solamente il suderto istinto naturale, mà eziandio, l'istessa legge positiua ciuile,

e ca-

e canonica, obliga solamente agli alimenti, finche viue quella persona, la quale si deue alimentare, mà non che morendo trasmetta questa ragione alli suoi eredi, anche estranei; Et ancora obliga dentro i termini del bisogno, e non più, che però non entra à fauore di colui, il quale sia prouisto di beni proprij, oueramente che possa con le proprie industrie, ò fatiche procacciarsi il vitto; E per conseguenza oggi resta totalmente fermo, che l'obligo della legitima, si dica di ragione di natura per vn certo modo di parlare improprio, mà che in effetto dipenda totalmente dalla legge positiua, dalla quale si possa proibire, in tutto, ò in parte.

2 E così di fatto insegna la pratica di tanti statuti, che abbiamo in Italia, sopra l'esclusione delle figlie femine, & anche della madre, ò dell'auia, con casi simili; Che però le questioni trattate da medesimi Giuristi, se la legitima sia douuta per legge di natura, ò della ciuile, e se si possa proibire dal Principe, ò da altro, il quale abbia la facoltà di dispensare alle leggi, seruono solamente per le scuole, e per le academie, all'effetto di esercitare l'ingegno de giouani; Mentre se fosse douuta per legge di natura, non aurebbe possuto la legge positiua ciuile indurre le distinzioni, trà li maschi, e le femine, oueramente trà li legitimi, e li bastardi, e deferirla anche agli adottiui, con cose simili. A

A *Nel disc.10. di questo titolo.*

Fermato dunque questo presupposto, che la legitima sia vn debito indotto dalla legge ciuile; Si dice questo debito importare vna successione necessaria à fauore della persona, alla quale tal successione si deferisce in vna certa parte di quei beni, che restano nell'eredità del morto, detrattone solamente li debiti veri per causa onerosa, e correspettiua, siche non ne vadano detratti li legati; Anzi nè meno le donazioni fatte in vita, atteso che le robbe donate in vita, si mettono in calcolo per impinguare il patrimonio, all'effetto di detrarre la legitima dalle restanti robbe, quando bastino; E non bastando, in sossidio per quel che manca si dourà detrarre dall'istesse robbe donate, sotto nome delle quali, à questo effetto vengono ancora quelle robbe, le quali si siano date in dote all'altre figlie. B

3

4

B
Nelli disc. 19. & 27. di questo titolo.

Anzi quando si tratta di debiti, li quali non abbiano altra proua, che quella della semplice confessione, vogliono li Dottori, che non vadano detratti, mà che abbiano più tosto natura di donazione, per la ragione che quello, il quale nó può alienare, ne meno può confessare in pregiudizio del terzo, quando la confessione non sia amminicolata, secondo le distinzioni accennate nel libro sesto della dote, in occasione di trattare della dote confessata. C

C
Nelli detti disc. 19. & 27. e nel lib. 6. della dote nel disc. 159.

Bensì che ciò và inteso con la douuta circospezione, e secondo le circostanze del fatto, dalle quali

li possa risultare vn'argomento probabile della sincerità, ò del sospetto respettiuamente, senza pigliare questa conclusione così cruda nella sola generalità; Atteso che trà li negozianti, & altre simili persone, con le quali si camina con la sola confessione per lettere di cambio, ò per quei polizini, che si dicono *pagherò*, ouero anche per lettere familiari, sarebbe troppo gran disordine di ammettere questo rigore, quando nõ vi concorra qualche sospetto probabile di fraude; Che però il tutto dipende dalle circostanze del fatto, conforme occorre quasi generalmente in tutte le materie forensi.

L'ordine dunque delle persone, alle quali la legitima sia douuta, sono cioè; In primo luogo è douuta alli figli legitimi, e naturali dal padre, à rispetto del quale non è douuta alli bastardi di qualsiuoglia specie; Mà quanto alla madre, è douuta à tutti li figli, senza questa distinzione di legitimi, ò di bastardi; Ogni volta però che non si tratti di madre illustre, la quale abbia ancora li figli legitimi, siche vi deue concorrere l'vna, e l'altra circostanza copulatiuamente; Ouero che non siano figli procreati da coito punibile, nella maniera che con l'occasione di trattare della necessità dell'istituzione per la validità del testamento, si è accennato nel sudetto titolo dè testamenti.

5

Che però se vno auesse li proprij figli, & auesse ancora il padre, e la madre, e li nepoti degl'istessi

6

figli tutti viui, la legitima ſarà douuta alli figli ſolamente, e non agli altri.

In ſecondo luogo, è douuta alli nepoti diretti; cioè alli figli de figli, quando queſti ſiano premorti, ſiche li nepoti occupino il primo luogo, e ſiano immediati, mentre queſti eſcluderanno il padre, e la madre, nell'iſteſſa maniera che nel libro ſeguente ſi dice delle ſucceſſioni ab inteſtato, e così ſucceſſiuamente in tutti gli altri deſcendenti, i quali generalmente ſono preferiti agli aſcendenti.

7

E ſe il caſo portaſſe che vi foſſero alcuni figli viui, e li nepoti degli altri figli premorti, á queſti nepoti ſarà douuta la legitima, per quella porzione, che ſarebbe douuta al loro padre, ò madre, la perſona del quale rappreſentano ſe viueſſe.

Et à tal ſegno camina queſta rappreſentazione, che anche quando non vi reſtaſſero i figli, perche foſſero tutti premorti, in maniera che vi foſſero li nepoti ſolamente, tuttauia ſi camina con l'iſteſs'ordine della rappreſentazione, ſiche tanto ſarà la porzione di vn nepote ſolo da vn figlio, quanto quella di trè, ò quattro dall'altro, e conforme li Giuriſti dicono in ſtirpe, e non in capi, ancorche l'ordine della ſucceſſione ab inteſtato ſia diuerſo; Coſa che ripugna ad ogni ragione, mà perche vna certa legge così dice, biſogna che la ragione ceda alla forza della legge per la ſemplicità, ò per l'inezia de noſtri maggiori. D

D
Nell'diſc. 8. di queſto titolo.

Ca-

Camina tutto ciò à fauore dè figli, e dè deſcendenti, dell'vna, e dell'altra linea maſcolina, e feminina indifferentemente, ſtante che la legge nuoua hà tolto la differenza, che daua la legge antica del ſeſſo, e dell'agnazione; Eccetto ſe per leggi, ò ſtatuti particolari, ſi diſponeſſe altrimente, togliendo anche la legitima, del che ſi tratta di ſotto nel capitolo quarto.

In terzo luogo, vengono, il padre, e la madre, in concorſo de quali, ò di ciaſcuno di loro, nõ poſſono venire, l'auo, ò l'auia, anche quando ſia per quel lato, per il quale ſia immediato, perche ſia morto vno dè genitori; E mancando il padre, e la madre, vengono, l'auo, e l'auia, di tutti i lati egualmente, e così gradatamente, mancando queſti, gli altri aſcendenti (ancorche molto di raro queſto caſo occorra) con l'iſteſſa differẽza trà li legitimi, e li baſtardi nelle linee paterne, e materne, nella maniera che del padre, e della madre ſi è detto.

9 Li fratelli, e le ſorelle nõ hanno ragione alcuna di legitima, ancorche ſiano eguali al padre, & alla madre, e forſe ſuperiori agli altri aſcendenti nella ſucceſſione ab inteſtato; Eccetto il caſo, che il defonto inſtituiſſe erede vna perſona infame, la quale dalla legge ſi dice turpe. E

E
Nel diſc.61. del titolo de teſtamenti in queſto libro.

E ſe bene molti Dottori (conforme di ſopra ſi accenna) fanno differenza tra la legitima delli deſcendenti, e quella degli aſcendenti, volendo, che

la

la prima ſia per ragione di natura, e l'altra ſia per
10 ragione poſitiua; Nondimeno queſta diſtinzione
viene più comunemente riprouata, mentre (conforme ſi è accennato di ſopra) in effetto ogni ſorte di legitima indifferentemente prouiene dalla legge ciuile, ò poſitiua. F

F *Nel detto diſc. 10. di queſto titolo.*

Per quel che ſpetta alla quantità, la legge anti-
11 ca daua la quarta parte dell'eredità, detratti li debiti come ſopra; Mà per la legge nuoua, quando ſi tratta de figli, e deſcendenti ſino al numero di quattro, ſarà la terza parte, e quando ſia numero maggiore per grande che ſia, ſarà la metà; Cadendo il dubbio ſopra il numero delli figli eſcluſi, del che ſi tratta di ſotto nel capitolo quarto; Et à riſpetto degli aſcendenti, ancorche alcuni vogliano che tuttauia reſti incorretta la legge antica, e che però debba eſſere la quarta ſolamẽte; Nõdimeno è più riceuuto il contrario, che ſia parimente la terza; Però à riſpetto dè fratelli nel caſo, che gli ſia douuta perche ſi foſſe iſtituita vna perſona infame come ſopra, camina la legge antica, che ſia ſolamẽte la quarta; Et à riſpetto degli aſcendenti ſe vi ſiano il padre, e la madre, ſi diuideranno la terza egualmente, & eſſendoui queſti, ò vno di loro non vi hanno che fare gli aui, e le auie, mà nõ eſſendoui nè padre nè madre, tutti gli aui, e le auie ſi diuideranno queſta terza, ſiche il numero non la fà creſcere.

Quale poi, e quanta ſia la legitima douuta nelli feudi ſi diſcorre nella ſua materia feudale doue ſi

po-

potrà vedere G ; E del modo, col quale la legi-
12 tima ſi deue laſciare, ſi è diſcorſo di ſopra nel titolo dè teſtamenti.

G Nel diſc.108. del lib.1.dè feudi.

Mà ſe il caſo portaſſe, che del morto reſtaſſero il padre, ò la madre, ò tutti due, & ancora li fratelli, e
13 le ſorelle cõgionti dell'vno, e l'altro lato di padre, e di madre, che legalmẽte diciamo germani, e volgarmẽte diciamo carnali à differẽza di quelli d'vn lato ſolo, in queſto caſo fù riſuegliata trà gli antichi interpreti, e noſtri primi maeſtri vna queſtione ſe la legitima del padre, ò della madre, ò di tutti due debba eſſere la terza parte di tutta l'eredità, come ſarebbe ſe non vi foſſero fratelli, e ſorelle; Oueramente la terza di quella terza, ò di altra porzione, che per altro aurebbe douuto auere ab inteſtato; E queſta viene trà Giuriſti ſtimata vna delle più intricate queſtioni, che vi ſiano per la gran ſciſſura delle opinioni, ciaſcuna delle quali hà gran numero di ſeguaci, ſecondo il ſolito ſtile.

Oggi però nella Curia, e forſe più comunemente negli altri Tribunali, in pratica è riceuuta l'opinione che ſia la terza del tutto; Con che da eſſa vada detratto tutto quello che ſi doueſſe dare alli fratelli, ò alle ſorelle, ſiche all'erede eſtraneo reſtino le altre due terze parti, che ſi dice il beſſe, e non più, nè meno; Come per eſempio, ſe muore vna perſona, la quale abbia il padre, e la madre, oueramente vno di loro, mà non abbia fratelli, e che

iſti-

iſtituiſca vn'erede eſtranco, e laſcia vn valſente di trentaſei mila ſcudi, in tal caſo, il padre, e la madre ne auranno dodici mila da diuiderſeli tra loro, ò pure ſe vi ſarà vno di loro ſolamente, aurà tutti li dodici mila; Et all'erede ſpetteranno i reſtanti ventiquattro mila; Mà ſe il caſo portaſſe, che il morto laſciando il padre, e la madre, oueramente vno di loro, laſciaſſe ancora de fratelli, e ſorelle carnali come ſopra, e che parimente laſciaſſe vn'erede eſtraneo, mà laſciaſſe alcuni legati alli fratelli, ò alle ſorelle; In tal caſo tutto quello che ottengano i fratelli, e le ſorelle và cauato dalli ſudetti dodici mila douuti al padre, ò alla madre, ouero ad vno di loro per conto della legitima, purche non intacchi la terza parte di queſti dodici douuta per legitima, ſiche ne reſtino netti quattro mila, e per conſeguenza ſe li legati paſſaſſero gli otto mila, tutto quel di più che paſſa, anderà à danno dell'erede, il quale lo dourà ſupplire dalli ſuoi vẽtiquattro; Ogni volta però che nõ appariſca della volontà del morto, che li legati fatti alli fratelli, & alle ſorelle non debbano intaccare la legitima del padre, e della madre, mà che ſi debbano pagare del reſtante dell' eredità, nella maniera che vanno pagati li legati fatti à gli eſtranei.

Camina bene tutto ciò, quando il teſtamento ſia valido, ſiche non vi entri la ſucceſſione inteſtata, e per conſeguenza, che li fratelli, e le ſorelle non poſ-

ſano

ſano pretendere altro ſe non quello che il fratello ; ò la ſorella morta gli abbia voluto laſciare ; Mà ſe il caſo portaſſe , che il teſtamento non ſi poteſſe ſoſtenere in ragione diretta di teſtamento, mà nell' obliqua di codicillo, ò di fidecommiſſo per difetto delle maggiori ſolennità,ouero per l'altro della preterizione, ò dell'ingiuſta eſeredazione, ſiche per le clauſole ſalutari, oueramente per il beneficio della legge, del quale ſi è diſcorſo nel titolo dè teſtamenti, il padre, ò la madre ſuccedeſſero ab inteſtato egualmente, per eſempio con due fratelli carnali che vi foſſero ; E che dopoi, l'erede ſcritto dimandaſſe la reſtituzione dell'eredità in ragione di fidecommiſſo,ſenza che vi ſia proibizione di trebellianica ; E preſupponendo la ſudetta quantità delli ſcudi trentaſei mila, ſiche la porzione di ciaſcuno erede inteſtato foſſe di dodici mila per vno, cioè dodici mila alla madre, e dodeci mila per ciaſcuno dè fratelli ; In tal caſo ciaſcuno dè fratelli ſi potrà ritenere trè mila ſcudi,che importa la quarta parte della ſua porzione per la trebellianica, e dourà reſtituire gli altri noue mila, ſiche l'erede ottenga da coſtoro ſcudi dieciotto mila, mà il padre ; ò la madre dourà reſtituirne meno, perche ſi potrà ritenere ſcudi quattro mila per la terza parte in ragione di legitima, e dourà reſtituire gli altri otto mila, e così mille di meno degli altri, non potendo pretendere altra detrazione per la quarta trebel-

lianica,per la regola che trattandosi di fidecommisso puro non vanno detratte due quarte per quello che se n'accenna di sotto nel capitolo sesto.

Mà perche in questa maniera l'erede estraneo verrebbe ad auere più delli scudi vẽtiquattro mila, che gli toccano per le sue due terze parti,siche la terza separata dalla legge per la legitima nõ aurebbe il suo pieno, mentre con questo conto l'erede aurebbe scudi ventisei mila, cioè dieciotto dalli due fratelli, & otto dal padre, ò dalla madre, nè costoro congiunti assieme otterrebbono gl'intieri dodici mila; Però quelli due mila di più anderanno à beneficio del padre, ò della madre, siche ne aurà da restituire sei mila solamente; E con questa proporzione si potrà conteggiare,se l'eredità fosse maggiore, ò minore, ò pure se li fratelli, e le sorelle fossero più.

Et in somma dalla massa dell'eredità, detratti li debiti, si dourà cauare la terza parte intiera, della quale non dourà partecipare l'erede estraneo, mentre non deue riportare comodo per l'esistenza dè fratelli, e delle sorelle, siche se il padre, ò la madre sentirà diminuzione della detta terza, sia, perche vada à beneficio dè suoi figliuoli, e fratelli, ò sorelle del morto respettiuamente; E se li fratelli, ò le sorelle auranno poco, ò niente, quel di più dourà andare à beneficio di suo padre, ò di sua

ma-

madre, ſiche l'erede eſtraneo debba auere le due terze parti, che li Giuriſti dicono il beſſe, ſenza che l'eſiſtenza dè fratelli, e delle ſorelle gli cagioni aumento, nè diminuzione, eccetto li caſi di ſopra accennati per limitazione; E queſta pare la pratica di tal queſtione. H

H Nel diſc. 10. di queſto titolo, e nel ſupplemento.

✠

CAPITOLO SECONDO.

Se, e quando la legitima si possa proibire, oueramente vi si possano mettere dè pesi, e delle condizioni.

SOMMARIO.

1 *LA legitima si deue libera, e senza peso.*
2 *Delle cause dell' ingratitudine, per le quali si può togliere, e degli altri modi di negarla.*
3 *Se si possa proibire, ò togliere per delitto.*
4 *Se si metta il peso quando si leua dalla legge, & in quali casi il peso si sostenga.*
5 *Se vi si possa fare il fidecommisso reciproco.*
6 *Della cautela del Soccino sopra la proibizione della legitima, e della sua forma.*
7 *Della sua ragione.*

CAP. II.

CAP. II.

PER regola generale troppo volgare, ſtà riceuuto,che queſta ſucceſſione nella legitima, ſecondo l'ordine, e la porzione accennati nel capitolo antecedente, non ſi può negare, ò proibire, nè meno grauare di peſi, ò di condizioni, mentr' è douuta libera, come vna ſpecie di debito indotto dalla legge; Eccetto il caſo già accennato, che per ſtatuto, ouero per altra legge particolare del luogo ſi diſponga il contrario; O pure che li figli, e gli altri, à quali la legitima ſia douuta, patiſſero il difetto dell'inteſtabilità paſſiua accennata nel titolo dè teſtamenti; O che dalla medeſima legge ciuile ne ſiano riputati indegni per qualche cauſa d'ingratitudine, e delle quali l'iſteſſa legge n'enumera quattordici troppo volgate anche à giouanotti, i quali ſtudiano li principij dell' Iſtituta, per le quali entra la poteſtà di eſeredarli; & ancora di negargli gli alimēti; Senza però reſtrizione preciſa alle ſudette cauſe, atteſo che ſecondo l'opinione più vera, e più riceuuta, quelle non ſtanno taſſatiuamente, mà demoſtratiuamente, ſiche quando occorreſſero degli altri caſi ſimili d'ingratitu-

titudine,in maniera che vi entraſſe l'iſteſſa ragione, aurà luogo la medeſima facoltà.

Si dà ancora vn caſo, che ſenza vizio d'ingratitudine verſo la perſona del debitore della legitima, 3 queſta ſi poſſa proibire, cioè per cauſa di qualche delitto graue, per il quale vi entraſſe la confiſcazione de beni; Atteſo che, ſe bene non mancano de molti contradittori; Tuttauia è più riceuuto, che in queſto caſo ſi poſſa proibire la legitima, ouero ſi poſſa aggrauare di fidecommiſſo per diuerſe ragioni accennate nel Teatro; Mentre in ſoſtanza,queſta ſi può, e ſi deue dire vna proibizione più toſto fauoreuole al creditore della legitima, per la ſperanza che gli reſta di riauerla, quando ritornaſſe in grazia del Principe; Oueramente che non ritornandoui, gli ſia più grato, e più eſpediente,che l'abbiano li ſuoi figli, ò gli altri deſcendenti, ò parenti, più toſto che il fiſco. A

A
Nel diſc. 160. de Regali nel libro 2. e nel diſc. 13. di queſto titolo.

Circoſcritti queſti caſi;La regola (conforme ſi è detto) aſſiſte alla libertà totale, in maniera che, ſe 4 il defonto vi metteſſe qualche peſo, ò condizione, queſta ſi deue auere per non ſcritta, ſiche nõ oſtance tal peſo, ò condizione, la legitima ſarà douuta libera, ancorche ſi accettaſſe il teſtamento, non ſolamente implicitamẽte, cõ adire l'eredità,mà ancora con l'accettazione eſpreſſa, ogni volta che non ſi faccia menzione ſpeciale, & indiuidua della legitima; Eccetto quelle proibizioni,ò altre diſpo-

ſizio-

ſizioni, le quali non riguardano l'vtile del teſtatore, nè meno quello di vn terzo, mà riguardano il beneficio dell'iſteſſo creditore della legitima; Come per eſempio è quella proibizione d'alienare, ò di amminiſtrare, la quale ſi faccia durante vna certa età ſoggetta all'imprudenza, & alle diſſipazioni; Come ancora ſi ſoſtiene quel peſo, ò condizione, che ſi ſuole mettere dalla madre, ouero dall'auo materno, ò da vn'altro debitore, che non ſe n'acquiſti l'vſufrutto legale al padre, mentre ciò ridonda in vtilità, e prouido conſeglio dell'iſteſſo figlio, con caſi ſimili.

5 Si diſputa trà Dottori, ſe ſi debba ſoſtenere il peſo della ſoſtituzione reciproca fatta trà più figli, ò deſcendenti, anche nella legitima; E molti vogliono di sì, per l'iſteſſa accennata ragione, che ciò non debba dirſi peſo, mà prouido conſiglio, il quale può ridondare in vtile per la premorienza del ſoſtituto; Mà però la contraria opinione è più comunemente riceuuta, e particolarmente nella Curia Romana, mentre ſi ſtima peſo per l'impedimẽto della libera diſpoſizione, in vita, ó in morte. B

B *Nelli diſc.16. e più ſeguenti di queſto titolo.*

6 Per sfuggire queſta detrazione così neceſſaria, & acciò ſi poſſa conſeruare l'eredità intiera ſotto il fidecommiſſo, è ſtata da Dottori introdotta vna certa cautela, la quale volgarmente ſi dice del Soccino; Non già che egli ne ſia l'autore, per eſſere vna inuenzione de più antichi, mà perche più chia-

ramente queſto Dottore l'eſplica in vn ſuo conſeglio, con la ſcorta del quale ſi cominciò più comunemente à frequentare; Cioè che il padre inſtituiſca il figlio erede vniuerſale, ſotto la condizione che debba ſoggiacere al fidecommiſſo tutta l'eredità, compreſaui anche la legitima, e che quando il figlio non voleſſe accettare queſto peſo, mà che voleſſe la ſua legitima libera, in tal caſo s'intendeſſe iſtituito in quella ſolamente, ſiche reſtaſſe eſcluſo dal reſtante dell'eredità, la quale paſſi al ſoſtituto, e non eſſendo queſto in eſſere, reſti in ſoſpeſo à ſuo comodo, in maniera che il figlio non ne poſſa pigliare i frutti, e pigliandoli, come robba non ſua; ſia tenuto à reſtituirli, ouero à ſcomputarli; Et in ſomma che la ſua iſtituzione ſia con vna alternatiua, cioè, ó nella ſola legitima libera, ouero in tutta l'eredità così vincolata; Atteſo che in tal caſo, accettando ſemplicemente l'eredità, ſenza la menzione ſpeciale della legitima, s'intenderà eletta vna delle due coſe alternate, cioè l'eredità, e per conſeguenza la legitima cade ſotto il fidecommiſſo.

Mà perche non tutti li teſtatori poſſono eſſere così bene conſigliati, ch'eſprimano queſta cautela nella forma preciſa, che la mettono, il Soccino, e gli altri Dottori; Quindi entra la ſolita ſemplicità dè Giuriſti nel fare delle diſpute grandi, e con molta varietà delle opinioni, ſe ſia neceſſaria la forma preciſa, ò pure ſe baſti l'equiualente; Et ancorche

che molti, con il ſolito ſtile giudaico, ſtiano ſtrettamente ſopra la formalità delle parole; Tuttauia biſogna onninamente dire, che ſia più vera l'opinione contraria, cioè che ſi deue attendere la ſoſtanza della verità, e non la formalità delle parole; conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro, non eſſendo facile, ſenza noioſe digreſſioni, ſtenderſi ad eſaminare tutte le minuzie, e le diſtinzioni, che ſopra ciò ſi danno, e che iui ſi ſono accennate.

8 La cautela è buona, & è degna di lode, mentre principalmente viene ordinata con vn buono, e ragioneuole fine di conſeruare la robba nelle fameglie, e di riparare alle diſſipazioni, particolarmente nell'età giouanile; Bensì che la ragione che da Giuriſti ſe ne allega, hà dell'inetto, mentre ne aſſegnano per ragione il maggior'vtile del figlio, cioè, che gli ſia più eſpediente di auere tutta l'eredità grauata di fidecommiſſo, che la ſola legitima libera, mentre ciò nō camina, atteſo che per lo più, dedotti gli altri peſi, che ſi ſogliono mettere nell'eredità, & auendo riguardo all'età, ó alla ſanità del grauato, per ordinario ſuole importare più l'auere la terza parte della robba libera, che auere il tutto à vita ſolamente così vincolato, ſecondo le conſiderazioni fatte nel libro quinto dè cenſi vitalizij, & ancora nel libro ſettimo, nel titolo delle donazioni; Tuttauia eſſendo coſa ragioneuole, & eſ-

pediente alla Republica, biſogna confeſſare che la cautela ſia lodeuole, e che meritamẽte ſia riceuuta; E di queſto peſo ſi diſcorre ancora in qualche parte nel libro ſeſto della dote, in occaſione di trattare delli patti, e delli vincoli, che ſi ſogliono mettere negl'iſtromenti dotali, quãdo ſia dote, la quale ſucceda in luogo della legitima. C

C
Nelli diſc. 17. e 18. di queſto titolo.

* * *

CA-

CAPITOLO TERZO.

Del tempo, il quale ſi debba attendere nella valutazione delle robbe per la detrazione della legitima, quando queſta non ſi detraeſſe ſubito, in maniera che trà il tempo della morte del debitore, e la detrazione, vi ſegua qualche notabile alterazione; Et ancora di quello che vada imputato,ò nò in queſta detrazione.

SOMMARIO.

1 *QVal tempo ſi debba attendere, & à danno di chi vada l'alterazione, che occorra nelle robbe.*

2 *A che propoſito ſi conſideri la colpa, ouero la mora d'vno.*

3 *Dell'imputazione nella legitima, e che regola ſi deue tenere.*

4 *Della regola di quel che vada imputato, ò nò.*

5 *Dell'imputazione di quel che si sia dato, ò lasciato da vn terzo in riguardo del padre.*
6 *Dell'imputazione di quel che si sia auuto doppo morte in frutti.*
7 *Che cosa importi, che li frutti percetti si debbano restituire, mà non si debbano imputare.*
8 *Le robbe alienate s'intendono elette à conto della legitima, e dell'altre detrazioni.*
9 *In quali casi ciò non camini, e per quali atti, ò alienazioni.*
10 *Dell'imposizione dè censi.*
11 *Della distinzione di quel che si dice nelli numeri 8. & 9.*

CAP. III.

1
Ncorche si disputi trà Dottori, sopra il tempo che si deue attendere nella detrazione della legitima, e di cui debba essere il comodo, ò l'incomodo dell'aumēto, ouero della diminuzione, che in questo mentre seguisse nelle robbe ereditarie, nel che si camina con la solita varietà delle opinioni, e con molte distinzioni, e dichiarazioni, in maniera che appresso di molti, l'articolo venga stimato molto intricato; Nondimeno pa-

re

re che sia vn punto molto facile, e piano; Atteso che consistendo la legitima in vna certa cota, ò porzione di tutte le robbe di qualsiuoglia sorte, in maniera che (conforme li Giuristi dicono) per quella spetti la porzione in qualsiuoglia gleba; Quindi nasce, che fino à tanto, che segua la diuisione, ò la separazione della robba, viene à costituirsi dalla legge tra questi due eredi, cioè vno del sangue, e l'altro estraneo, oueramente vno necessario, e l'altro volontario, vna certa comunione, cioè in vn' erede per otto oncie, e nell'altro per quattro, ó pure egualmente la metà per ciascuno, secondo il numero de figli; E per conseguenza, conforme frà due compagni, ogni vtile, ò danno che sopragiunga nelle robbe possedute in comunione, deue spettare egualmente à tutti due, così non si sà vedere per qual ragione non si debba dire l'istesso in questo caso.

2 E se bene da alcuni si và considerando, se l'erede vniuersale sia in colpa, ó in mora nel dare la legitima à colui, al quale sia douuta, ouero all'incontro, se il creditore di quella sia in colpa, ò in mora di pigliarsela; Nondimeno ciò camina per l'effetto della diuersa azione delli danni, e degl'interessi, alli quali vn compagno è tenuto verso l'altro per il danno, che occorra nella robba comune per la sua colpa, mà non già per la regola. A

A *Nel disc. 15. di questo titolo*

Le maggiori difficoltà dunque, le quali cadono

sopra

ſopra la materia del preſente capitolo, riguardano la ſeconda parte dell'imputazioni di quello che dal padre ſi ſia dato in vita al figlio; Et in ciò li Giu-
3 riſti s'intricano molto, con la ſolita varietà dell'opinioni, e con infinite dichiarazioni, e limitazioni, in maniera che renderebbono nauſea al più affamato vuomo del mondo, mentre in fatti queſta non è queſtione di legge, ſiche ſia capace di vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo, mà è vna mera queſtione di fatto, e di volontà, che però và deciſa con le circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, alle quali ſi deue particolarmente riflettere per vedere, ſe, e quale foſſe la volõtà del padre, quando non ſi tratta di quelle robbe, alle quali era obligato per cauſa degli alimenti, conforme più diſtintamente ſi accenna nel Teatro.

Le teoriche però, ouero le regole generali, le quali ſopra di ciò ſi abbiano, e con le quali con-
4 uiene caminare, quando la volontà ſia totalmente incerta, & incognita, ſono che, tutto quello che il figlio ottiene delle robbe del padre per vltima volontà, vada imputato; Et all'incontro tutto quello, che ottiene per atti volontarij trà viui, non ſi debba imputare, mà vada imputato ciò, che il padre deſſe in eſecuzione di quello à che l'obliga la legge; Per la regola che quando ſi poſſono dare due cauſe, vna neceſſaria, e l'altra volontaria, ſi deue l'atto riferire più toſto alla neceſſaria, che alla

vo-

volontaria; Come particolarmente sono, la dote, e la donazione, che si dice per le nozze, ó per simile causa, e che si suole verificare in quella donazione che bisogna fare al figlio per essere promosso agli ordini sacri; Bensì che tutto ciò contiene vna semplice presunzione di legge, la quale sempre cessa, quando vi siano in contrario proue, non solamente espresse, má eziandio presunte, e congetturali, che però in sostanza il tutto si riduce al fatto, & alle sue circostanze. B

B
Nelli disc. 18. cō molti seguenti di questo titolo.

5 Si dà alle volte l'imputazione di quel che il figlio abbia auuto da vn terzo, così per atto trà viui, come per vltima volontà, quando apparisca con le proue espresse, ó con le presunzioni, che ciò principalmente sia seguito in riguardo del padre, atteso che la legge finge, che quel terzo l'abbia dato al padre, e che questo l'abbia dato al figlio á conto della legitima; Conforme particolarmente insegna la pratica più frequente nelle doti, che si danno, ouero si lasciano dall'auiso, ouero dalli zij, ó da altri parenti per sollieuo del padre, con le dichiarazioni contenute nel Teatro, mentre sarebbe troppa digressione l'esaminarle. C

C
Nel disc. 154. del lib. 6. della dote.

6 Camina tutto ciò à rispetto di quello, che si sia auuto in vita; Mà parlando di quello, che si ottenga doppo morte, entra la distinzione tra il capitale, e li frutti; Atteso che tutto quello che si sia auuto da frutti delle restanti robbe ereditarie alla restitu-

zione delle quali il figlio sia obligato per fidecommisso, non và imputato, mentre l'erede grauato li fà suoi in ragione di dominio, quando non si sia adoprata la sudetta cautela, che si dice di Soccino, ò altra equiualente, in maniera che si possa dire, che si siano presi li frutti contro la volontà del testatore, e con mala fede; Má non già quando vi sia tanto di buona fede, ch'escluda la mala fede positiua, e per conseguenza che scusi dalla restituzione de frutti consumati, má non già di quelli, che siano in essere.

E se bene alcuni Dottori credono, che ciò sia vna cosa speciale de figli, e descendenti la legitima dè quali da loro si dice di legge di natura, e che però non camini negli ascendenti, la legitima de quali si presuppone, che sia di legge positiua; Nondimeno, conforme si è altre volte accennato, questa distinzione non hà fondamento alcuno probabile; Che però oggi in pratica, e particolarmente nella Curia Romana non è riceuuta.

Bensì che quando anche sia douuta la restituzione de frutti come presi in stato di mala fede con-
7 tro la volontà del testatore, non per ciò ne risulta l'imputazione nella legitima, mentre questa è douuta in parte de beni in sorte principale, mà l'istesso creditore della legitima si dirà debitore dell'eredità, nella restituzione de frutti sudetti.

E se bene questa considerazione à prima faccia ap-

appreſſo alcuni viene ſtimata inutile, e di niun profitto, parendo che importi poco il non imputarſi, mentre vi ſia l'obligo di reſtituirli; Nondimeno queſto è vn motiuo di gente poco verſata nella facoltà legale, mentre gli effetti poſſono eſſere molti, e conſiderabili, e particolarmente à riſpetto delli terzi, come ſono quelli, li quali haueſſero comprato delle robbe ereditarie dall'erede, al quale ſpetta la legitima, atteſo che la legge diſpone, che l'alienazione ſi deue referire à queſta detrazione, conforme di ſotto ſi dice; Oueramente ſono i creditori, à fauore de quali, per i cenſi, ò per altri debiti foſſero obligate le robbe del creditore della legitima; Per quella chiara ragione, che ſpettãdogli parte delle robbe ereditarie per la legitima in ragione di dominio, quindi ſegue che non deue entrare la compenſazione per vn debito di quantità, il quale naſce dall'obligo di reſtituire li frutti, che porta vn sẽplice credito chirografario nell'azione perſonale, e però nõ abile à pregiudicare à coloro, li quali foſſero terzi poſſeſſori per cauſa oneroſa, ouero creditori parimente per cauſa oneroſa con l'ipoteca.

Può ancora ciò eſſere molto profitteuole all'iſteſſo erede, perche gli ſia eſpediente di ottenere la ſua legitima in tãti beni, e di reſtituire quello ch'importano li frutti malamente percetti in denaro, non ſolamente per l'affezione, oueramente per il comodo dell'inueſtimento, mà ancora per l'aumento in-

D
Nella disc. 18. & 25. & in altri prossimi di questo titolo.

trinseco delle robbe, e per li frutti delle medesime, essendo infruttifero questo debito della restituzione de frutti, siche gli effetti sono molti, e cõsiderabili. D

Per quello poi, che spetta alle robbe in capitale; Si deue distinguere la loro qualità; Atteso che, se l'erede grauato, al quale spetta la legitima, venda, ò in altro modo alieni, con vna vera alienazione traslatiua del dominio, le robbe stabili, ouveramente quelle mobili, le quali (circoscritto questo titolo) siano ancora proibite d'alienare; Et in tal caso la legge presume, che quando anche non si esplichi, tuttauia le prime, e le altre alienazioni, fino alla quantità proporzionata alla legitima, vadano in questo conto, che però vi entra l'imputazione, oueramente l'implicita detrazione; Atteso che, quando si possono dare due titoli, vno lecito, e l'altro illecito, la legge, per escludere il delitto, presume che l'atto si sia fatto, con il titolo lecito, e non con l'illecito.

8

E se bene, in stretto rigore legale, ciò non è verificabile nell'alienazione di tutto il corpo di ciascuna robba, mà solamente in quella parte, che vi çada per la legitima, come douuta in ragione cotitatiua da ciascuna specie de beni, siche, se per esempio, la legitima importarà la terza parte di quel podere venduto, l'alienazione di quell'altre due terze parti, si dirà illecita, come di robba non propria, mà spettante al fidecommisso; Nondimeno per

vna

vna certa equità non ſcritta, ſondata nella ragione del commercio, e nella impraticabilità di detrarre la legitima con la ſciſſura di ciaſcun corpo, la pratica hà riceuuto, che l'alienazione ſi ſoſtenga in tutto, per cauſa della legitima, ò di altra ſimile detrazione, occultando in tal maniera vna diuiſione fatta con ſe medeſimo, come repreſentante due perſone; Purche però l'atto ſi ſia fatto con buona fede, cioè che le robbe alienate ſiano proporzionate all'altre, le quali reſtano, mà non già sfiorando il meglio, e laſciando il peggio; Et in ſomma con quella egualità, e buona fede, che deuono concorrere in vna diuiſione.

Quindi ſegue, che gli oblighi, e l'ipoteche, oueramēte l'eſazione dè nomi dè debitori, ò il fare delle 9 alienazioni neceſſarie, ò il riceuere il prezzo delle alienazioni neceſſarie, come ſono il ritratto legale, ò conuenzionale, oueramēte retrouendere i cenſi, e le altre robbe per obligo, ò pure il ſeruirſi del denaro ritratto da mobili non abili alla conſeruazione, e coſe ſimili, non producono queſto effetto, atteſo che l'alienare queſta ſorte de beni non porta delitto, e per conſeguenza non entra la ſudetta ragione della ſua eſcluſione, per la quale ſi preſume l'elezione della robba alienata in conto della legitima, ò di altra detrazione, mà reſtando egli debitore all' eredità in quantità, ceſſerà l'imputazione, nell'iſteſſa maniera, e per gl'iſteſſi effetti, che ſi è detto

 di

E *Di tutto ciò nel disc.25. & in altri di questo titolo.*

di ſopra, circa il debito della reſtituzione dè frutti. E

Sopra l'impoſizione dè cenſi, cade il dubbio, ſe queſta ſi debba dire vna vera alienazione à queſto 10 effetto, in maniera che vi entri quello che ſi è detto dell'alienazione de beni ſtabili per via di traslazione di dominio; Et ancorche vi ſi ſcorga qualche varietà d'opinioni; Tuttauia, in pratica è riceuuta la diſtinzione, tra li fondi cenſiti, e l'altre robbe obligate per l'oſſeruanza del contratto, cioè, che riſpetto alli fondi cenſiti, ſia vna ſpecie di vera alienazione per l'effetto ſudetto, mà non già riſpetto all'altre robbe obligate. F

F *Negl'iſteſſi luoghi.*

Entrerà dunque l'imputazione di quello, che sẽza delitto ſia venuto in mano del creditore della 11 legitima in denaro, oueramente in robbe mobili conſumate, per la rata, e proporzione che in queſta ſpecie di robbe cade nella ſua legitima; Come per eſempio; Reſta vna eredità di trenta mila ſcudi, delli quali quindici mila ſiano dè beni ſtabili, & altretanti in denaro, & in mobili, e nomi dè debitori; In tal caſo, ancorche la legitima ſia di diece mila, nondimeno non ſi potrà pretendere di cauarla tutta nelli ſtabili, e di renderſi lecito validamẽte alienare le due terze parti di queſti, mà gli toccheranno à proporzione cinque mila ſolamente di ſtabili, & à queſta proporzione ſi ſoſterranno l'alienazioni, nè in tal parte di legitima entrerà l'

impu-

imputazione, con quello che fosse venuto in sua mano degli altri quindeci mila dè mobili, oltre li suoi cinque mila, mà per questa rata entrarà l'imputazione come per vn'occulto pagamento fatto à se stesso; Et in somma, con le regole della proporzione, e della giusta, & eguale diuisione dè beni comuni trà più compagni, conforme anche si accenna nel libro seguente dè fidecommissi, in proposito dell'alienazioni, se, e quando si sostengano, non ostante la qualità fidecommissaria.

CAPITOLO QVARTO.

Dell' alterazione, la quale naſce nel modo di dedurre la legitima, per i ſtatuti eſcluſiui delle femine, ò dell'altre perſone; Cioè ſe gli eſcluſi facciano numero, e facciano parte, & à fauore di chi.

SOMMARIO.

1 *CHe queſta materia ſia ſtata malamente intricata da Dottori.*
2 *Se la legitima ſi poſſa togliere dagli ſtatuti, e dalle leggi particolari.*
3 *Se la dote ordinata per le donne eſcluſe, ſucceda in luogo della legitima.*
4 *Del modo d'interpretare gli ſtatuti.*
5 *Della ragione di queſti ſtatuti.*
6 *Si taccia l'opinione di coloro, che vogliono dare la dote d'ogni ſucceſſione.*
7 *E quelli, che cauano la ſucceſſione delle femine da certa cautela vſata per maggiormente eſcluderle.*
8 *Di molte queſtioni, & intrichi nella materia.*

CAP.

CAP. IV.

A materia di questo capitolo, necessita di ripetere la protesta fatta più volte, e particolarmente di sopra nel titolo dè testamenti; cioè che non si pretēde di riformare il Mondo, nè meno cō le proprie opinioni singolari d'impugnare quelle tradizioni comuni de Dottori, le quali siano state abbracciate da Tribunali; Mà ammettendo, che dalli professori di questa facoltà legale si deue caminare per le strade già battute, sino à tanto che dalli Tribunali grandi, conosciuta che sia meglio la verità, si muti strada, ò parere; Solamente il mio senso è di accennare quello che si crede più adattato alla ragione, & al più verisile sentimento dè legislatori, per vn certo auertimento à coloro, à quali spetta, se cōuenga mutare opinione; Cōforme in tanti casi insegna la pratica, ch'essendosi per più secoli caminato cō vna opinione, & essendosi dopoi meglio cōsiderato, quella si è mutata; Che però non posso, nè deuo tralasciare di dire quel che pare più ragioneuole almeno per vna curiosità, ò sodisfazione dè non professori, à quali principalmente questa fatica è dirizzata; Cioè che

li

li Giuristi, con le solite melenzaggini, ó formalità, seruendo al senso letterale delle leggi, e de statuti, oueramente obligandosi (contro ogni ragione) ad alcune inconsiderate tradizioni dè nostri vecchi, e primi interpreti, hanno talmente intricato questa materia statutaria, in proposito della legitima, che muoue vna certa compassione il considerarlo, siche pare vna di quelle materie, per le quali, vedendo i Giudici, e Tribunali intricaruisi con vna manifesta ripugnanza della ragione, forse mi rende nausea, e dispiacere, che in questa scena del Mondo mi sia toccata la parte del leggista; Non che la scienza (conforme si accenna nel proemio) per se stessa non sia buona, ragioneuole, & ingegnosa, mà perche si sia ridotta ad vno stato quasi disprezzeuole appresso i professori dell'altre lettere per queste sciocchezze leguleiche.

Molte questioni dunque appresso gli scrittori si sono risuegliate in questa materia de gli statuti esclusiui delle femine, in proposito della legitima; E primieramente sopra il difetto della podestà di togliere la legitima, in tutto, ò in parte alli figli, ouero alli genitori, e particolarmẽte alla madre; E pure à cõsiderar bene la materia per i suoi principij, questo dubbio hà veramente del fauoloso, siche merita dirsi indegno di discorso, mentre non si sà vedere per qual ragione quel beneficio, il quale è stato introdotto per vna legge ciuile, non si possa togliere

2

dall'

dall'altra; Col presupposto che sia legge, ò statuto fatto da colui, il quale ne abbia la sufficiente potestà, e con li suoi douuti requisiti accennati nel proemio; E pure, chi vedrà le gran dispute, che sopra ciò vi si fanno, ritrouerá che viene stimata vna questione maggiore delle più astruse, che siano trà li Teologi, ò li Filosofi, ò li Medici, ò li Meteoristi, sopra li più occulti secreti del Cielo, ò della natura, ò delle viscere della terra, ouero delle parte interne del corpo vmano.

L'altra intricata questione si scorge sopra l'interpretazione della volontà de statuenti, in occasione che sogliono alle donne escluse riseruare la dote, se perciò si tolga, ò nò la legitima, in luogo della quale sia sorrogata la dote, in maniera che la femina resti tuttauia sua, ò pure che diuenti estranea, decidendosi ciò cō alcune formalità di parole, ò di significazioni gramaticali, le quali veramente hanno del ridicolo, senza badare che gli statuti, i quali sono in Italia per lo più sono fatti in secoli barbari, e particolarmente in luoghi piccoli, da gente idiota, conforme ancora si accenna nel titolo delle successioni.

3

E quello che veramente hà più del ridicolo è, che con alcune conclusioni fermate nè tempi moderni, in occasione di alcune questioni totalmente ignote agli antichi, si danno delle interpretazioni à statuti fatti in molti secoli addietro da gente più idiota, siche se gli fanno dire cose già mai sognate;

Nell'istessa maniera che alla giornata pratichiamo nelli fidecommissi, e nell'altre vltime volontà, & anche nè contratti.

Che però si crede, che si debba più tosto caminare con la tante volte accennata proposizione, di douere attendere principalmēte la sostanza della verisimile volontà del legislatore, ò del disponente, la quale in fatti, in questo proposito (conforme più volte si và accennando) consiste in che richiedendo gli antichi costumi della nostra Italia, di conseruare le robbe nelle fameglie, e di auere le femine per estranee, bastando di prouederle della dote, in luogo degli alimenti per la ragione dell'onestà, ne segua, che la dote le caccia di casa, senza andare cercando altro, conforme l'antiche leggi fatte in Roma dispongono; Mà perche la simplicità dè primi interpreti, dopò l'inuenzione delle leggi, ammette quella capacità delle femine, che contra il costume Romano, fù introdotta in Grecia, quando l'imperio Romano quasi disciolto in Italia, e nell'altre parti dell'Occidente, iui risedea; Quindi seguì, che i popoli vollero dichiarare l'animo loro con gli statuti, di continuare à viuere, secondo il solito, e conforme li loro antichi costumi, senza badare à tante formalità, e cabale.

Hanno ancora più del ridicolo due altre questioni, sopra le quali parimente s'intricano tanto gli scrittori; Vna cioè (altroue ancora accennata),

so-

ſopra l'iſteſſa interpretazione dè ſtatuti eſcluſiui, ſotto la cõdizione, ò il peſo della dote, ſe baſti vna dote ſola, ò pure, che queſta ſia douuta per qualſiuoglia ſucceſſione; E tal queſtione ſi decide con alcune gramaticali ſottigliezze, e ſignificazioni, accennate nel Teatro, nè meno penſate da Priſciano, ſenza badare all'inconueniente, che in vn numeroſo parentato potrebbe darſi il caſo, che vna donna doueſſe auere dieci, ò dodeci doti.

E l'altra, che ſe vn teſtatore, ouero per lo più il notaro, per vna certa maggior cautela, e per aſſicurarſi maggiormente dell'eſcluſione delle femine, conformandoſi con lo ſtatuto, li laſciaſſe qualche bagatella, con eſpreſſione che ſia per tutto quello che poteſſero pretendere per la legitima, ò ſuo ſupplemento, mettendoui anche per l'iſteſſo fine il titolo onoreuole dell'inſtituzione, che per tal riſpetto la femina, la quale per altro ſi doueſſe riputare eſtranea, s'intenda fatta ſua, e che gli ſia douuta la legitima; Coſa veramente lontana da ogni ragione, e da ogni vmano diſcorſo, e totalmente contraria alla volontà del diſponente, in maniera che quello, che ſi è fatto per meglio fabricare, ſerue per diſtruggere; Che però ſi crede più accertato che ſi deue badare alla ſoſtanza della volontà, & al fine, per il quale ciò ſia ſeguito, e non à queſte formalità delle parole.

7

Dalla ſudetta diſtinzione, ſe la dote, ſucceda, ò

nò in luogo della legitima, e se le femine per lo statuto si siano fatte estranee, ò pure restino sue; Nasce la decisione, secondo il senso dè medesimi Giuristi, sopra il punto, se debbano fare numero, e parte; Mà perche quãdo le femine siano fatte estranee, o che gli sia tolta la legitima, stà riceuuta appresso di loro, e particolarmente nella Curia Romana, vna proposizione, che sia in arbitrio de maschi, il computare, ò non computare le femine, in quella maniera che gli sia più espediente, all'effetto di fare passare, ò nò la legitima dalla terza parte alla metà; Quindi segue, che quãdo il caso porti la discordãza de pareri trà i fratelli nascono delle questioni, à quale arbitrio si debba deferire, se à quello di coloro, i quali vogliono numerarle, ouero degli altri che non vogliono, e particolarmente quando siano figli maschi, e femine di più matrimonij; E sopra di ciò si scorge tanta varietà d'opinioni, e vi si danno tanti intrichi di distinzioni, che à comparazione, il labirinto di Teseo merita di essere stimato vna piazza più piana, e larga della Nauona di Roma; Siche quanto più si pensa discifrare la materia, con reassumere tante distinzioni, e considerazioni, tanto maggiore si rende la confusione; Che però si stima più opportuno di ammonire il lettore, che nell' occorrenze debba ricorrere à quel che se ne discorre nel Teatro; Doue ancora si discorre del modo di cauare la dote delle femine escluse, cioè, se si debba

8

ba cauare prima come debito, e dopoi cauare la legitima da quello, che resta, ó pure cauare la legitima intiera per i maschi, e dopoi cauare le doti dalla restante eredità, ó che le doti vadano cauate dall' istessa legitima; O pure se le porzioni delle femine accrescano à beneficio dell'eredità, ò del fidecommisso, con altre simili cabale iui accennate.

Discorrendosi ancora iui se li figli esseredati, ò li religiosi, ó li banditi capitali, facciano numero, ó parte, & in che modo, poiche queste, & altre simili digressioni in cose, le quali rare volte occorrono in pratica, cagionerebbono più tosto qualche confusione per li non professori. A

A
Di tutto ciò si discorre in questo titolo nelli discorsi primo, e seguenti, & ancora nel titolo delle successioni nel libro vndecimo.

CAPITOLO QVINTO.

Di diuerse altre cose concernenti l'istessa materia della legitima.

SOMMARIO.

1 *DElli frutti della legitima quando siano douuti, ò nò.*
2 *Della trasmissione della legitima, ouero della facoltà d'impugnare i pesi.*
3 *Che cosa sia del fisco.*
4 *Se la legitima si acquisti subito per operazione della legge, ouero vi sia necessaria l'agnizione.*

CAP.

CAP. V.

I molt' altre queſtioni diſputano li Giuriſti ſopra queſta materia della legitima,à tal ſegno che alcuni,lodeuolmẽte,ne hanno cõpoſti dè voluminoſi trattati; Mà eſſendo coſe poco contingibili in pratica,e che cagionerebbono più toſto noioſe digreſſioni à non profeſſori, però ſi tralaſciano , mentre nell'occorrenze, con facilità ſi poſſono vedere appreſſo di coloro, li quali (come di ſopra ſi dice) hanno profeſſato di fare i trattati particolari della materia.

E particolarmente in pratica, in qualch'occorrenza ſi ſuole diſputare della materia dè frutti do-
1 uuti per la legitima; Però ſopra di ciò ſi è accennato qualche coſa nel libro quinto dell'vſure, cioè, che il tutto dipende dalla qualità delle robbe ereditarie; Atteſo che, ſe ſaranno robbe ſtabili, ò altri effetti fruttiferi, in tal caſo correranno i frutti ſenz'altra interpellazione, ò mora, per quella chiara ragione, che queſti non ſono intereſſi douuti dal debitore al creditore per cauſa del tempo, mà ſono ſequela, ouero effetto del dominio, mentre per la già accennata implicita comunione de beni

intro-

introdotta dalla legge, quello, al quale sia douuta la legitima, si dice padrone per la sua rata delle robbe ereditarie dall'istante della morte del padre, ó di altra persona, dalla quale la legitima sia douuta; Mà per quella rata de beni che siano infruttiferi, come sono i mobili, ouero il denaro contante, oueramente i nomi di debitori, nõ se ne deue frutto, nè interesse alcuno, se non quando si verificassero li requisiti dell'interesse del lucro cessante, ò del danno emergente, secondo le regole generali di qualsiuoglia debito indifferente, accennate nella sudetta materia dell'vsure.

Mà perche alle volte porta il caso, che tutta la legitima sia douuta in denaro, ouero (come li Giuristi dicono) in quantità, perche auendola in tal modo lasciata il defonto, quello, al quale spetta non l'impugni, mà se ne contenti; Ouero che anche non contentandosene, vi entrasse l'arbitrio, ò l'officio del giudice, il quale alle volte suole entrare per limitare la regola, che la legitima sia douuta in tutte le sorti di robba per la sua rata, perche così ricerchi l'indiuidua natura delle robbe ereditarie, ouero vn'altra giusta causa; Et in tal caso, ancorche la legitima sia douuta in denaro, tuttauia sono douuti senza la mora, e senza gli altri requisiti, li frutti, ouero gl'interessi à proporzione di quel che importino li frutti di quelli effetti fruttiferi, li quali, secondo la regola legale, aurebbono douuti toccar-

cargli, in quell' istessa maniera che sono douuti li frutti ricompensatiui al venditore per il prezzo non pagato della robba venduta fruttifera, mentre in questo caso la legge occulta vn' implicito contratto di compra, e vendita, di quella rata di beni, che per altro gli dourebbe toccare per la legitima.

Si suole ancora disputare nella materia della legitima, della sua trasmissione ad ogni erede estraneo, non solamente circa la sostanza della legitima, in generale, mentre ciò si stima indubitato, mà ancora sopra la facoltà d' impugnare li pesi, e le condizioni; E sopra di ciò cade la disputa, se non auendo dichiarato l' animo suo quello, al quale la legitima era douuta, lo possa fare il suo erede, nel che si scorge qualche varietà d' opinioni, siche in alcune parti, è più seguitata la negatiua, la quale há qualche probabilità, & in altre la contraria, e particolarmente la Curia Romana seguita l' opinione affermatiua, cioè che anche la facoltà d' impugnare li pesi, e le condizioni si trasmetta agli eredi.

2

Bensì che, l'vna e l' altra speicie di trasmessione si nega al fisco penale, il quale in questa parte viene stimato d' inferior condizione d' ogni altro erede, ancorche estraneo, attesoche, se bene viene stimato come vn' erede del delinquente, tuttauia non si dice erede vero, mà anomalo,

3

lo, e più per annichilazione che per volontà essspressa, ò presunta del defonto. A

A Nel disc. 160. del lib. 2. de Regali.

Si dubita ancora molto, se nella legitima sia necessaria l' agnizione per acquistarne il dominio, oueramente se questo si acquisti subito per operazione della legge; E l' effetto di tal questione si stima molto notabile, attesoche se si fa l' acquisto, in tal caso li creditori di colui, al quale la legitima sia douuta, auranno l' azione, sopra le robbe, e non potrà il debitore non acquistarle; che all' incontro se non si acquista senza l' agnizione, li creditori non vi auranno l' azione, & il debitore potrà non accettarla, nella maniera che si può fare dell' eredità, e delli legati; Et ancorche vi si scorga qualche varietà d' opinioni; Nondimeno à proprio senso pare che si dourebbe seguitare l' opinione fauoreuole à creditori; Anzi che generalmente anche nell' eredità, e nè i legati si douesse togliere à debitori questa facoltà di pregiudicargli non acquistando, essendo veramente cosa irragioneuole, e fomento di molte fraudi, conforme con molta prudenza è stato prouisto dagli statuti di Genoua; Tuttauia pare che la Curia Romana, vada inclinando che anche la legitima cada sotto la regola generale, mà con poca ragione, e per certe formalità leguleiche degne di poca lode. B

B Nel lib. 8. del Credito nel discorso 40.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Della Trebellianica.

SOMMARIO.

1 *Che cosa sia Trebellianica.*
2 *Se la Trebellianica si possa proibire.*
3 *Che basti anche la proibizione tacita, e quando questa vi sia.*
4 *Della differenza trà li tempi àntichi, e li nostri circa la Trebellianica.*
5 *Delle due quarte, cioè Trebellianica, e legitima.*
6 *Se li frutti vadano imputati nella Trebellianica, e degli effetti che ne nascono.*
7 *Non spetta contro la Chiesa, ouero contro la causa pia.*

CAP. VI.

LA trebellianica, è vna imagine della legitima, cioè che ad imitazione, la 1 legge concede questa detrazione all' erede, ancorche sia estraneo, il quale sia grauato di restituire l' eredità ad vn altro per fidecommisso, & importa la quarta parte di quello che resta delle robbe da restituirsi al fidecommissario vniuersale, detratti prima, nõ solamente li debiti, mà ancora li legati, i quali non si detraono per la legitima, mà si detraono per la trebellianica.

Bensi che questa specie di detrazione, per la pratica più frequente, per lo più è solita proibirsi; E se bene si fà vna gran disputa trà Giuristi, se si possa proibire alli figli di primo grado, nelche si scorge 2 vna cosi gran varietà d' opinioni, che viene stimata vna delle più gran questioni che siano nella legge, siche alcuni la stimano bisognosa d' vna determinazione Imperiale; Nondimeno non pare, che tal punto meriti tanta dote; Pure lasciandone la disputa alli scolastici, & all' accademici; Per quello che tocca al foro pratico, certa cosa è che oggidì l' opinione affermatiua pare indubitata, e comunemente

mente riceuuta, ancorche trà coloro, ì quali praticano il foro, in alcune parti, e particolarmente nella Lombardia, non manchino di quelli, li quali ancora di presẽte sono tenaci delle tradizioni de loro maggiori, e che tuttauia continuano in questo vmore melanconico; Però con poca ragione, atteſoche il fondamento di questa opinione, la quale nega la potestà, consiste in alcune leguleiche sottigliezze, mà non già in ragione alcuna adattabile al discorso vmano.

Et à tal segno in pratica è riceuuta questa opinione affermatiua, sopra la podestà di proibire la trebellianica, che anche à rispetto delli figli del primo grado viene stimata sufficiẽte la tacita, ò la presunta proibizione, dedotta dalle congetture, e dagli argomenti, facendo solamente ì Giuristi qualche differenza trà li figli del primo grado, e gli altri, cioè che nelli figli, le congetture, e gli argomenti debbano essere di qualche maggior peso.

3

Si riducono però tutte le questioni in questa materia al fatto, ouero all' applicazione, cioè quando vi siano, ò nò argomenti sofficienti per tal proua; Et in ciò parimente si scorgono li soliti contrasti, e l' ordinarie freddure sopra la formalità delle parole, ò delle clausule contenute nella proibizione dell' alienazione, ouero nella assegnazione della ragione di conseruare per la futura posterità la robba, e se le parole siano tali che dinotino il tutto ò

to ò

to ò nò; Però essendo questa vna questione di volontà, e per conseguenza più di fatto, che di legge, non vi cade vna regola certa e generale, applicabile ad ogni caso, mà ne deue dipendere la decisione dalle circostanze di ciascun caso particolare, da considerarsi con il prudente arbitrio del giudice, il quale in dubbio, con molta facilità si deue interporre à fauore del fidecommisso, presumendo la proibizione; E ciò per la verisimile volontà, regolata dall' vso comune, e dal discorso vmano, cioè che quelli li quali, ò per ambizione, ò per auarizia, hanno in animo di conseruare inperpetuo la robba loro nella posterità, ò in altro genere di persone, non badano à queste cabale legali che per lo più gli sono incognite mà pensano in tal modo disporre di tutto quello che lasciano, anche di quello ch' importi la legitima, quando fusse in loro potestà il proibirla, in maniera che, circoscritto il defetto della potestà, si può dire che abbia del fauoloso il presupporne diuersamente la volontà.

E veramente riflettendo bene alla differenza dè tempi, e de costumi si potrebbe con qualche fondamento di ragione dire, che il caminare in questa materia con la sola lettera delle leggi ciuili, contenga vna delle solite simplicità dè Leggisti; Attesoche anticamenre, ò fusse per la frequenza delle proscrizioni, che forse cominciarono à praticarsi in occasione delle guerre ciuili trà Silla, e Mario, e trà

4

Cesa-

Cesare,e Pompeo, e simili,e molto si più praticauano sotto gl' Imperadori; Ouero che fusse per altre cause; Si vsauano li fidecommissi, in quella forma, che oggidì alle volte si vanno vsando con l'instituzioni fiduciarie, cioè lasciando la robba ad vno amico capace, per darla poi à suo tempo, à quello, al quale si sia auuto nell' animo di lasciarla, per essere allora in stato d'incapacità, ouero di mala congiuntura, per quando sopraueniste la capacità, ò che cessasse il motiuo del timore; Attesoche portãdo ciò seco vn' incomodo, con il dispiacere di auere à restituire le robbe ad vn altro, anche in vita, e da ció nasce che queste instituzioni si soleano trascurare; E perciò fù introdotta questa detrazione, come per vna specie di premio di tal fatica, e cura; Ilche molto più entraua ne figli di primo grado per rispetto, che secondo le leggi antiche, erano eredi necessarij, siche anche non volendo, erano forzati à sopportare questo peso, che però fù stimato ragioneuole, il dargli qualche recognizione, e sollieuo.

Queste ragioni oggi cessano nelli fidecommissi da noi vsati, quando siano con l'ordine successiuo, e graduale, per dopò la morte, mentre in effetto là volontà del testatore è di lasciare la robba con piena ragione e godimento, finche naturalmente, e ciuilmente viua quella persona, prescriuendogli solamente la necessità di vn ragioneuole, e ben regola-

to

to ordine di ſucceſſione, cioè che morendo egli, debba auere per ſucceſſori quelle perſone, che il teſtatore deſidera, e che viuendo non poſſa diſſipare, la robba, che però non ſi sà vedere à qual ragione probabile ſia appoggiata queſta detrazione, contro ogni veriſimil volontà del diſponente.

E ſe bene queſto diſcorſo non gioua, quando 4 non vi ſia la proibizione, mentre quella ceſſando, è troppo riceuuto appreſſo ì Giuriſti, e nelli tribunali che tal detrazione ſia douuta, in maniera che ſarebbe vna gran temerità il volere fermare il contrario; Nondimeno ciò ſi crede conſiderabile per ben regolare l' arbitrio, nel caſo della volontà tacita, ò dubbia.

Ceſſando dunque l' vna ò l' altra ſpecie di proibizione, non ſi dubita che la trebellianica ſia douuta; E ſe bene per regola della legge ciuile non ſi danno due detrazioni, e per conſeguenza alli figli 5 & à gli altri, à quali ſia douuta la legitima, non dourebbe ſpettare la trebellianica; Nondimeno la legge canonica, almeno coſi comunemente inteſa, e riceuuta da Dottori, anche nel foro laicale, concede l' vna e l' altra detrazione; Quando però ſi tratta di fidecommiſſo condizionale da reſtituirſi doppo la morte, ò doppò purificata qualche cōdizione, mà non già quando ſia vn' fidecōmiſſo puro da reſtituirſi ſubito; E ciò in pratica oggidì ſi ſuole verificare in quel caſo che il teſtamento, come inoffi-

cioſo,

cioſo, ouero per qualche difetto di maggior ſolennità non ſi poſſa ſoſtenere in ragione diretta di teſtamento, mà ſi riſolua in codicilli, ouero in fidecommiſſo, poiche circoſcritti queſti caſi, in pratica non pare che vi ſia più l' vſo de fidecommiſſi puri, má ſolamente quello dell' iſtituzioni fiduciarie.

Si ſcorge ancora vn' altra differenza trà li figli, e li deſcendenti, e gli altri eredi, li quali à differenza 6 generalmente ſi dicono eſtranei,cioè che quelli della prima ſpecie non imputano li frutti in queſta detrazione come gl' imputano quelli dell' altra ſpecie; E queſta imputazione cagiona vna queſtione la quale appreſſo li più antichi viene ſtimata intricata,à tal ſegno che ãche alcuni tribunali grãdi vi ſi ſono ingannati,cioè, ſe facendo l' erede grauato vn' alienazione de beni ereditarij per cõto di queſta detrazione verſo li principij, quando non potea dirſi conſunta con li frutti, e pigliando poi ſucceſſiuamente tãti frutti, che l'aſſorbiſcano,ſe ſi debba tuttauia ſoſtenere l' alienazione; Et in ciò molti credono che ſi ſoſteneſſe, in maniera che quel terzo, al quale ſi ſia fatta l' alienazione, ſi renda ſicuro, ſiche l'erede grauato reſti debitore del fidecommiſſo in quello, che con li frutti douea ſcomputare, onde quando non fuſſe idoneo, debba ciò andare à danno del fidecommiſſo; Però l' opinione contraria, come veramente più ragioneuole, og-

gidì è la più riceuuta, cioè che potēdosi in tal modo dire detratta la trebellianica, la robba resti malamente alienata, e per conseguenza che si possa ricuperare.

Si nega ancora questa detrazione, quando il fidecomisso sia ordinato á fauore della Chiesa, ò della causa pia; E dà ciò nasce ancora vn' altra questione, nella quale parimente li Giuristi s' intricano molto, se questo, il quale essi dicono priuilegio, abbia luogo quando l' erede sia parimente Chiesa, ò causa pia, credendo molti che debba in tal caso entrare la ragione della conquassazione dè priuilegii; Mà si crede più probabile che indifferentemente questa esenzione debba caminare, per le ragioni più distintamente accennate nel Teatro; doue il curioso si potra sodisfare.

A

7

A
Di tutto ciò nella materia della trebellianica si parla nelli discorsi 25. e 32. e seguenti di questo tit.

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Della falcidia.

SOMMARIO.

1 *Ella falcidia che cosa sia.*
2 *Della differenza trà la falcidia, e la trebellianica.*
3 *Da quali legati vada detratta, e da quali nè.*
4 *Della proibizione di questa detrazione.*

CAP. VII.

Vesta detrazione della falcidia, dalla legge si concede all' erede, contro i legatarij, e li fidecommissarij particolari, quando li legati, ò li fidecommissi particolari, assorbiscano tutta l' eredità, in maniera, che non vi arriui à restare la quarta parte, la quale è di douere che resti all' erede per sua porzione, à somiglianza di quello che nel capitolo antecedente si è detto della trebellianica, à rispetto del fidecommisso vniuersale. E potẽdo queste detrazioni, dirsi due sorelle simili, vi resta poco da soggiungere, mentre tutto quello che nell' antecedente capitolo si è detto della trebellianica, così circa la podestà, come circa la volontà, anche tacita, e congetturale del proibirla; Come ancora circa i priuilegij della Chiesa, ò della causa pia, camina in tutto, e pertutto egualmente nella falcidia.

Si scorgono bensì trà l' vna l' altra specie di detrazioni alcune poche differenze, trà le quali, la più notabile in pratica, è quella, che la trebellianica non si perde dal non far l' inuentario, mà si perde la falcidia per rispetto che così dispone la legge,

ge, la quale hà introdotto questo beneficio dell'inuentario.

E l' altra differenza suole occorrere, che li legati particolari sogliono essere molti, e di diuersa natura, cioè che alcuni siano pij, & altri profani; E quindi nasce la questione, se l' erede, si debba rinfrancare di quello che perde nelli legati pij che deue dare intieri, dalli legati profani, li quali perció patiscano questa detrazione di più.

3 E l' istessa difficoltà entra in quei legati anche profani, li quali, ò per volontà del testatore, ò per loro natura si deuono sodisfare intieri, e nō siano soggetti à defalco alcuno, secondo quello che se ne discorre nel libro vndecimo nel titolo delli legati; Cioè se anche di questi si debba rinfrancare l' erede dagli altri legati non priuilegiati; Et in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni, mà si crede più verò, che come in questione di fatto, e di volontà, non vi cada vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mà si debba decidere cō le circostanze particolari di ciascun caso; Oltre che per la pratica del foro si stima quasi fatica superflua il trattenersi in ciò, mentre per lo stile più frequente, e moderno,

4 questa detrazione per ordinario si proibisce, siche molto rari sono i casi, ne quali s' incontrano dè Notari così balordi che la trascurino.

E per questa ragione dell' vso più comune, si crede tuttauia verissimo quello che si è accennato

nel

nel capitolo antecedente ſopra la molta facilità, con la quale ſi deue caminare ad ammettere la proibizione preſunta, anche per piccoli argomenti, mentre trà centò teſtatori, appena ſi troueranno vno, ò due, ì quali ſappiano, che coſa ſiano falcidia, e trebellianica, ò che in quel punto di teſtare vi penſino, in maniera che ſi viene à defraudare la volontà del morto per vna formalità legale, & à leuare la robba ad vno, e darla ad vn altro per la ſola auuertenza di vn Notaro, nel mettere, ò nel traſcurare vna claoſola, ſiche in ſoſtanza oggi pare che ſi riduca il tutto ad vna mera formalità, & à cabale, contro ogn i ragione, e contro ogni veriſimile volontà del diſponente, la ſoſtanza della quale ſi deue principalmente attendere: Con il di più, che ſi accenna nel Teatro, eſſendo queſta materia poco praticata nel foro. A

A *Di queſta ſpecie di detrazione ſi parla nel diſc. 34. di queſto tit. e nel diſc. 52. del tit. de Legati nel libro vndecimo.*

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Dell' altre detrazioni, le quali si dicono accidentali; E particolarmente di quelle delli debiti pagati, e delli miglioramenti fatti nelle robbe ereditarie.

SOMMARIO.

1 *DElle altre detrazioni accidentali, quali siano, e perche si dicono tali.*
2 *Della differenza tra l' vna, e l' altra specie di detrazione se impediscano, ò nò l' immissione.*
3 *Delle più specie delle detrazioni accidentali.*
4 *Della materia de miglioramenti.*
5 *Delli miglioramenti separabili.*
6 *Delli miglioramenti inseparabili, & incorporali.*
7 *Degl' inseparabili corporali.*
8 *Per conoscere il miglioramento, bisogna fermare lo stato antico, e quando si dica miglioramento.*

Qual

CAP. VIII.

1 TVtte l' altre sorti di detrazioni, oltre le suddette della legitima, della trebellianica, e della falcidia, si chiamano accidentali, à differenza delle suddette, le quali si dicono legali; Dicendosi l' altre accidentali, per rispetto, che non sono fisse, e generali; Et ancora perche sono varie, maggiori, ò minori secondo la contingenza dè casi, che all' incontro le legali consistono in vna certa cota, cioè nella quarta, ò nella terza parte, ò nella metà respettiuamente.

E quindi nasce ragioneuolmente la differenza in pratica trà l' vna specie di detrazioni, e l' altra, sopra il punto, se questa eccezione debba ritardare, 2 ò nó il possesso al fidecommissario; Attesoche quando si tratta di detrazioni legali, la pratica più moderna della Curia, hà introdotto, che l' eccezio-

ne

ne dalle detrazioni, non impediſce l'immiſſione, nè rende il poſſeſſore legitimo contradittore in tutto, mà ſi dà l'immiſſione per indiuiſo, eſſendo ciò compatibile; Nella maniera, che più compagni, ò più coeredi poſſono poſſedere in comune vn'iſteſſa eredità, ouero vn' iſteſſo patrimonio; Mà ciò non camina nell'altra ſpecie delle detrazioni accidentali, le quali conſiſtono in qualche quantità, ouero in qualche ſpecie, per la loro incertezza, mentre poſſono eſſere tali, che aſſorbiſcano il tutto, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel libro ſeguente de fidecommiſſi, in occaſione di trattare delli remedij, li quali ſi concedono al fidecommiſſario, per auere il poſſeſo de beni, & anche della materia del legitimo contradittore.

Queſte detrazioni accidentali, ſecondo la pratica più frequente, ſi reſtringono à trè ſpecie; Cioè vna in ragione di dominio, L'altra dè crediti, E l'altra dè miglioramenti.

Della prima e della ſeconda ſpecie, ſi laſcia di trattarne in queſto luogo, mentre ſe ne diſcorre nel ſuddetto libro ſeguente de fidecommiſſi, alla materia de quali ſono più proporzionate, che però ſi potrà iui vedere, per non ripetere più volte l'iſteſſo, 4 ſiche in queſto capitolo ſi diſcorre ſolamente della terza ſpecie dè meglioramenti, per eſſere vna detrazione più generale, la quale conuiene ad ogni materia indifferente, & è ſolita opporſi da qualun-

que possessore, che però cade in tutte le materie, anche nelle feudali, e nelle enfiteotiche, ouero nel caso delle alienazioni inualide, e simili, mà la più frequente è la fidecomissaria.

Sopra ciò dunque entra l' istesso, che si è discorso nel libro primo de feudi, con que la poca varietà, che porta seco per sua special natura, la materia feudale; Cioè che ì miglioramenti si distinguono in due specie, vna che si dice di separabili, e l'altra che si dice degl' inseparabili.

Quelli, li quali sono veramente, e materialmente separabili, si verificano in quelle robbe, le quali essendosi acquistate dal megliorante, tuttauia ritengono il suo primiero essere, in maniera che possono restare in potere del megliorante à considerarlo come vn terzo, senz'alterazione, ò pregiudizio alcuno delle robbe, delle quali si tratta; Come per esempio, se il possessore di vn podere, cõqualche titolo, ne acquistà vn' altro iui vicino dà vn terzo, senza che ne segua vna tal confusione che non si possano comodamente distinguere, mentre in tal caso, veramente non entra la materia de meglioramenti, mà solamente vi suole cadere la materia della presunta donazione per l' animo dell' acquirente, d'incorporare totalmente il nuouo acquisto con la robba antica, e di farlo d' vna istessa natura; Mà ciò non riceue, vna regola certa, e generale, essendo vna questione di mero fatto, e di volontà, la quale in dubbio

5

bio

bio non si presume, che però si deue prouare da quello, il quale ne pretende l'incorporazione; E per conseguenza la decisione di ciascun caso dipende dalle sue circostanze particolari.

Li meglioramenti inseparabili, si distinguono ancora in due sorti; Vna cioè d'incorporali, ouero d'intellettuali; E l'altra di corporali, ouero di materiali.

Gl' incorporali, ò gl' intellettuali sono, per auere estinti dè censi, ò degli altri pesi, de quali la robba era grauata, ouero l'auerla liberata da qualche ser-6 uitù, ò soggezione, ò pure l'auere acquistato qualche giurisdizione, ò preminenza, con casi simili.

E sotto questa specie di miglioramenti incorporali, ouero intellettuali, vengono ancora quelle spese, le quali si siano fatte nella lite, ò nella guerra per difendere la robba da coloro che la volcano occupare, ouero per ricuperarla dà chi l' auea occupata.

Li meglioramenti corporali, ò materiali sono quelli che si fanno sopra la medesima robba, senza 7 che si possano separare; Come per esempio, nelle case, sono li nuoui edificij, in muraglie, et in nuoue stanze, ò nell' eleuazione d' appartamenti, ouero in risarcimenti delle parti rouinate, e cose simili; E nelli poderi rustici, sono le piantate d' arbori, ò delle vigne, e simili.

Posta questa distinzione, Primieramente per regola generale, la quale conuiene, all' vna e l' altra specie, di corporali, e d' incorporali, bisogna fermare lo stato antico della robba, che si pretenda megliorata, attesoche non si dirà miglioramento quello che si sia fatto per rinfrancare le deteriorazioni; Quando però queste siano colpose, in maniera che quello, il quale abbia fatto li miglioramenti fusse tenuto à rifare quella deteriorazione, mentre in tal caso, si dice auere sodisfatto al suo debito; E quando il mancamento non si sia commesso dà lui, tuttauia alle volte si deue auere in considerazione lo stato antico, quando si tratta di miglioramenti vtili, in maniera che contro il padrone della robba non si dia altra azione, ò eccezione, se non quella che risulta dall' equità dà non arricchirsi con quel d'altri, mentre siasi fatta da chi si voglia, la deteriorazione, basta al padrone della robba, che egli non sia in lucro, con molte distinzioni contenute nel Teatro, al quala nell' occorrenze bisognerà ricorrere, non essendo possibile di poter' esaminare il tutto, mentre portarebbe vna gran digressione da partorire più tosto vna confusione.

8

9

Come ancora si deue vedere in ordine alli meglioramenti incorporali, quando le spese fatte per la lite, ò per la recuperazione; siano repetibili ò nó; Et perquelche riguarda l'ordine del giudizio, cioè se questa eccezione di miglioramenti ritardi l'esecuzione, e dia la retenzione, si tratta nel libro decimo

10

quin-

quinto de Giudizij doue si potrà vedere per non ripetere l' istesse cose.

Col presupposto de i meglioramenti, li quali si debbano rifare, in maniera che sia detrazione legit-11 tima, è tra la regola che si deue rifare quel meno trà lo speso, & il migliorato, quando si siano fatti dal possesore non padrone per ripeterli dal padrone, per la sudetta equità legale, mà non già quãdo con titolo di commissione, ò di amministrazione, perche in tal caso si deue rifare il tutto.

Si suole ancora disputare circa li frutti prodotti da meglioramenti, se spettino al megliorante anche 12 doppò la lite, e dopò la mala fede; Et ancorche in rigore di legge non dourebbono spettare al meglio-rante; Nondimeno per vna certà equità, è più riceuuto il contrario; Ouero se lo speso in megliorare si compensi con li frutti della parte non migliorata; O pure se vn migliorante di mala fede debba perdere quelche abbia speso in pena della sua temerità, oueramente per vna presunta donazione; Con il di più che in questa materia alquanto intricata da Dottori si accenna nel Teatro, mentre conforme si è detto (porterebbe più tosto confusione il voler trattare ogni minuzia, stãte che in effetto, questa non merita dirsi questione di legge, mà più tosto di fatto, da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso; E per conseguenza, che sia incapace di vna regola generale, e certa, ap-

pli-

plicabile à tutti casi ; Con il di più che si accennerà nel libro seguente delli fidecomissi in occasione di discorrere generalmente delle detrazioni, e quando queste impediscano l'immissione, e che facciano il reo, & il possessore legitimo contradittore; Et ancora se ne tratta nel libro decimo quinto delli Giudizij circa questa eccezione de miglioramenti. A

A
Di questa materia de miglioramenti nel disc. 35. di questo tit

vi

Inte

Cred. e Debit

del Cancel

e Credito

Libro VII

De Testamen

Codicilli

dl Erede e dl

Erdita, della

Legitima

Di Trebellian

De Megliora

Libro IX.

Notaro in presenza di sette testimonij, dicendo che quanto in quelli fogli si contiene, sia la sua volontà;
E questo è il pi
testare d'ogg
E se bene
testare debba
sizioni partic
rede, mentr
propria bocc
nij; Tuttaui
ta opinione
crede, la qu
la scrittura.
Anzi questa
anche senza l
lazione ad v
terzo; Com
ligioso, ò de
vn certo luo
esempio in q
Le diffic
ma di testare
ca, consiston
tal scrittura,
cioè, se veramente sia quella, della quale abbia parlato il testatore, per la possibile supposizione di vn foglio per vn'altro, anche quando si consegnasse al

No-

Notaro, e se, e che specie di proue si desiderino per tal'effetto.

Giuristi si sono intrica-
he oggidì pare che sia
i, e dè Tribunali, di
amento, ò senza, nel-
Nè sopra ciò è pos-
rale, & accertata, ap-
e con la solita inezia
uali caminano con le
utti i casi in vn istesso
uidenti); Atteso che
estione di puro fatto,
alle circostanze parti-
ando sia, ò nò ben pro-
ura, ò pure che vi sia
di vn foglio per l'al-
sia fatto il testamen-
ione, che vuol dire l'
testamento, cõforme
ggiore istruzione, si
però nell'occorrenze
n è possibile il ridur-
che dipende dal fatto, e dalle circostanze particolari, e se ne parla ancora di sotto nel capitolo settimo. G

G *Nelli disc. 1. e seguenti di questo titolo.*

Si danno ancora alcuni casi, nelli quali caminan-